

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 7 del 15-02-2023

Supplemento n. 26

mercoledì, 15 febbraio 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	12
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	13
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 2 febbraio 2023, n. 1733 - certificato il 3 febbraio 2023	
Prat. SiDIT n. 1360 del 2018 - Proc. n. 7009 del 2022 - Su-	
bentro del "Condominio Borgo Casalavia" nella titolarità del-	
la concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 15998 del	
11/10/2018, per lo scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2),	
in un affluente (TS20470) del Torrente Tuoma, in località Po-	
dere San Leopoldo, nel Comune di Trequanda (SI) - cod. loc.	
n. 2006 O.I.	
.....	13
DECRETO 2 febbraio 2023, n. 1734 - certificato il 3 febbraio 2023	
Pratica SiDIT n. 3581/2022 (Proc. n. 5115/2022) - Concessio-	
ne demaniale per un attraversamento aereo, con linea elettrica	
a BT (tip. 1.1), di un corso d'acqua privo di denominazione	
(TS67726) affluente del torrente Patrignone, in località Pian	
delle Sorte nel comune di Scansano (GR). Concessionario: E-	
distribuzione S.p.A.	
.....	16
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno	
Inferiore	
DECRETO 2 febbraio 2023, n. 1736 - certificato il 3 febbraio 2023	
Pratica SIDIT n. 4388/2021. Concessione di derivazione di	
acque pubbliche sotterranee ad uso civile nel territorio del Co-	
mune di Campo nell'Elba (LI). Pozzo n. 18131.	
.....	26
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno	
Centrale	
DECRETO 2 febbraio 2023, n. 1737 - certificato il 3 febbraio 2023	
T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di	
derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune	
di Serravalle Pistoiese, Loc. Casalguidi, per uso civile. Ap-	
provazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 35209 -	
Procedimento SIDIT n. 2744/2022.	
.....	32

<p>DECRETO 2 febbraio 2023, n. 1743 - certificato il 3 febbraio 2023 Modifica Decreto dirigenziale n. 8576 del 10/05/2022 - "Oggetto: Pratica SiDIT n. 633-2022 - Concessione per n. 13 attraversamenti, di cui 10 in subalveo (tip. 11), n. 2 staffati a strutture esistenti (tip.11) e uno aereo (tip. 1.2) di vari corsi d'acqua, con linea elettrica a MT, in diverse località, nei comuni di Santa Fiora, Roccalbegna e Semproniano provincia di Grosseto - Concessionario: e-distribuzione S.p.A.".</p> <p>.....</p>	36	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>		
<p>DECRETO 2 febbraio 2023, n. 1761 - certificato il 3 febbraio 2023 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015. Pratica Sidit n. 5127-2022. Procedimento di Subentro ex art 36 del Regolamento 60/R/2016 nella titolarità della Concessione, rilasciata con decreto dirigenziale n. 8212 del 23.05.2019, per l'utilizzo del demanio idrico a mezzo di una tombatura e di un ponticello carrabile sul Rio San Giuseppe, MV36231 in località Isola, nel comune di San Miniato (PI).</p> <p>.....</p>	39	
<p>DECRETO 2 febbraio 2023, n. 1773 - certificato il 3 febbraio 2023 Pratica SIDIT n. 1914/2022. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo nel territorio del Comune di Collesalveti (LI). Pozzo n. 16386.</p> <p>.....</p>		48
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>		
<p>DECRETO 2 febbraio 2023, n. 1807 - certificato il 3 febbraio 2023 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015. Subentro nella titolarità della concessione per realizzazione della copertura di tratto del corso dacqua denominato rio dogana (BV2363), in loc. Castellare, in Comune di Pescia (PT)- SIDIT_Pratica: 3049/2022_Procedimento: 4463/2022.</p> <p>.....</p>	54	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>		
<p>DECRETO 3 febbraio 2023, n. 1814 - certificato il 3 febbraio 2023 RD 523/1904-LR 80/2015-LR 77/2016. Concessione per occupazione di vari corsi d'acqua nei Comuni di Figline Incisa Valdarno e Reggello per la realizzazione della III corsia autostradale. Pratica SiDIT 1892/2021.</p> <p>.....</p>	59	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>		

DECRETO 2 febbraio 2023, n. 1824 - certificato il 3 febbraio 2023

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Canapale, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: FAP S.r.l. - Pratica n. 33713 - Procedimento SIDIT n. 494/2023.

65

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 2 febbraio 2023, n. 1830 - certificato il 3 febbraio 2023

Pratica SiDIT n. 3983/2022 - Concessione di area demaniale di mq 965 per taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3) lungo tratti del fosso Canale dei Conti (TC17008) e del Canale dei Conti (TC16942), e autorizzazione per taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze del fosso Canale dei Conti (TC17008, TC16941), del Canale dei Conti (TC16942), dell'affluente privo di denominazione del Canale del Turco (TC16955), del fosso delle Buie (TC16937, TC16964, TC16996, TC17123) e del suo affluente privo di denominazione (TC17075), del fosso di Val Barile (TC17104), del fosso di Fagiolano (TC16954, TC16975) e dei suoi affluenti i privi di denominazione (TC16875, TC16895, TC16927, TC16928, TC16945, TC16965, TC16974), del fosso Alma (TC16656), del fosso del Dolcino (TC16707) e del Rio Belvedere (TC16687), in località Pian DAlma (Poggetto degli Ulivi - Fagiolano - Belvedere) nel comune di Castiglione della Pescaia (GR).

69

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale

DECRETO 2 febbraio 2023, n. 1831 - certificato il 3 febbraio 2023

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune di Prato, Loc. Via delle Fonti, per uso produzione beni e servizi. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: LN SRL - Pratica n. 303/D 534/D. SIDIT. 493/2023.

85

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 3 febbraio 2023, n. 1848 - certificato il 6 febbraio 2023

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Monteriggioni (SI), in terreni individuati al N.C.T foglio di mappa n. 4 particella n. 77 - Sidit n. 4077/16 Procedimento 4828/21 codice locale n. 4522 (ex 1917 SI).

89

<p>DECRETO 3 febbraio 2023, n. 1850 - certificato il 6 febbraio 2023 R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Concessione acque superficiali e sotterranee per derivazione di acque pubbliche nel Comune di Barberino Tavarnelle, località Pontenuovo - SiDIT: Pratica n. 2239/2022; Procedimento 3485/2022.</p> <p>.....</p>	93
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 3 febbraio 2023, n. 1852 - certificato il 6 febbraio 2023 Pratica SIDIT n. 141432/2020 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo nel Comune di Roccastrada (GR) Loc. Sticciano, con variante sostanziale per cambio uso da domestico ad agricolo.</p> <p>.....</p>	97
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 3 febbraio 2023, n. 1855 - certificato il 6 febbraio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2613512 - Concessione porzione di area demaniale per l'esecuzione di attraversamento aereo in cavo elettrico a BT del Fosso Moscaia (AV34679) e del Borro dell'Essolina (AV34678), in loc. Mortignone del Comune di Cortona (AR). Pratica SiDIT 5100/2022.</p> <p>.....</p>	101
<p>DECRETO 3 febbraio 2023, n. 1867 - certificato il 6 febbraio 2023 R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Pratica n. 419627/2020; Procedimento 5938/2022; Codice locale n. 3088 - Concessione acque superficiali e sotterranee per derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Casciano Val di Pesa, località Paterno.</p> <p>.....</p>	107
<p>DECRETO 3 febbraio 2023, n. 1869 - certificato il 6 febbraio 2023 R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Pratica n. 419628/2020; Procedimento 5935/2022; Codice locale n. 3089 - Concessione acque superficiali e sotterranee per derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Casciano Val di Pesa, località Paterno.</p> <p>.....</p>	111
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 3 febbraio 2023, n. 1870 - certificato il 6 febbraio 2023 R.D. 523/1904 - L.R.41/2018 - Pratica idraulica n. 3485 - Pratica SIDIT n. 400/2023 - P.I.T. Montepisano - Concessione idraulica per i lavori di installazione di una passerella di sicurezza in corrispondenza della paratoia del Canale detto la Piscilla (TN39264) in Loc. Pontetetto nel Comune di Lucca (LU).</p> <p>.....</p>	115
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	

<p>DECRETO 3 febbraio 2023, n. 1880 - certificato il 6 febbraio 2023 Pratica Sidit n. 4274/6066 del 2022 e Cod. Locale 2405 O.I. - Concessione per la manutenzione e modifica di un attraversamento aereo di elettrodotto a media tensione del corso d'acqua denominato (TS38932) per successiva posa di F.O., in località Vivo d'Orcia, nel comune di Castiglione d'Orcia. (SI) - Concessionario: e-distribuzione spa.</p>	122
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 3 febbraio 2023, n. 1882 - certificato il 6 febbraio 2023 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per l'uso e la gestione di aree appartenenti al demanio idrico del Fiume Bisenzio ed autorizzazione a lavori di consolidamento, per il ponte ferroviario al Km32+614 della linea FI - BO, nel Comune di Cantagallo (PO). Pratica 4219 (Sidit Pratica: 414/2023).</p>	132
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 3 febbraio 2023, n. 1895 - certificato il 6 febbraio 2023 R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Pratica n. 413453/2020; Procedimento 5931/2022; Codice locale n. 1064 - Concessione acque superficiali e sotterranee per derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Casciano Val di Pesa, località Borro dei Tre Borri.</p>	140
<p>DECRETO 3 febbraio 2023, n. 1897 - certificato il 6 febbraio 2023 R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Pratica n. 419629/2020; Procedimento 5936/2022; Codice locale n. 3090 - Concessione acque superficiali e sotterranee per derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Casciano Val di Pesa, località Corzano.</p>	144
<p>DECRETO 3 febbraio 2023, n. 1903 - certificato il 6 febbraio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua, in Comune di Castellina in Chianti per l'esecuzione di attraversamenti aerei, in subalveo, utilizzando manufatti esistenti, e parallelismi. Pratica SiDIT 302/2023.</p>	148
<p>DECRETO 3 febbraio 2023, n. 1904 - certificato il 6 febbraio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua del Comune di Reggello per la realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica Pratica SiDIT 1810/2022.</p>	158
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	

DECRETO 3 febbraio 2023, n. 1905 - certificato il 6 febbraio 2023
 Pratica SIDIT n. 5164/2022 (Ex 21098) - T.U. n. 1775 del
 11/12/1933 - Voltura della concessione di derivazione di acque
 pubbliche sotterranee ad uso agricolo da un pozzo in loc. Ponte
 a Bozzone nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI). Richie-
 dente: Società Agricola Corte Alla Dea.
 167

DECRETO 3 febbraio 2023, n. 1909 - certificato il 6 febbraio 2023
 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di
 derivazione di acque superficiali ubicata in Comune di Pistoia,
 Loc. Badia a Pacciana, per uso agricolo. Approvazione del
 Disciplinare di concessione. Pratica n. 1800 - SIDIT. 489/2023.
 170

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 3 febbraio 2023, n. 1920 - certificato il 6 febbraio 2023
 R.D. n. 1775/33 - concessione acqua pubblica sotterranea de-
 rivata mediante 2 pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU) loc.
 Pollino (prat. SIDIT n. 86590/2020).
 175

DECRETO 6 febbraio 2023, n. 1935 - certificato il 7 febbraio 2023
 R.D. n. 1775/33 - rinnovo concessione di derivazione acqua
 dalla falda sotterranea ad uso civile nel Comune di Forte dei
 Marmi (LU), prat. SIDIT n. 190338/2020 C.L. n. 5965.
 180

DECRETO 6 febbraio 2023, n. 1936 - certificato il 7 febbraio 2023
 R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pra-
 tica idraulica n. 3085, pratica Sidit n.73/2023. Concessione
 di un'area demaniale di pertinenza di un corso d'acqua privo
 di denominazione (codice TN13648), occupata dal ponte della
 SS62 della Cisa, al KM 11+900, in località Saigola, nel comune
 di Aulla (MS) e autorizzazione idraulica per realizzare alcuni
 interventi di manutenzione straordinaria.
 184

DECRETO 6 febbraio 2023, n. 1937 - certificato il 7 febbraio 2023
 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018
 - L.R. 50/2021 - Pratica n. 3408 - SIDIT n. 155/2023. Con-
 cessione idraulica relativa alla regolarizzazione di dieci scarichi
 di acque reflue con recapito in vari corsi dacqua del Reticolo
 Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dellart. 4
 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Villa Colle-
 mandina (LU).
 192

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
 Centrale

<p>DECRETO 6 febbraio 2023, n. 1939 - certificato il 7 febbraio 2023 R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per l'occupazione di area demaniale per il mantenimento di un attraversamento carrabile sul corso d'acqua Gorile della via di Campo di sotto, nel tratto censito con il codice BV2624, in località Molinaccio, nel Comune di Uzzano (PT). Pratica n.3833. (SIDIT Pratica: 1381/2022, Procedimento: 2359/2022).</p> <p>.....</p>	199
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 6 febbraio 2023, n. 1940 - certificato il 7 febbraio 2023 Rettifica errore materiale - Decreto dirigenziale n. 9525 del 14/06/2018 "Oggetto: Concessione per occupazione di un'area demaniale di mq 55 con muro di recinzione (tip.2.2) - lungo l'ex alveo del Fosso Affrichi in Località Tiro a Segno - Comune di Arcidosso. Concessionario: Società Autotre S.r.l. - Pratica n. 137-2018".</p> <p>.....</p>	209
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 6 febbraio 2023, n. 1943 - certificato il 7 febbraio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua in Comune di Barberino Tavarnelle per attraversamenti aerei, mediante manufatti esistenti, sotterranei e parallelismi. Pratica SiDIT 4745/2022.</p> <p>.....</p>	211
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 6 febbraio 2023, n. 1946 - certificato il 7 febbraio 2023 R.D. 523/1904, L 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3411, pratica SIDIT n. 352/2023. Concessione ed autorizzazione idraulica per la ricostruzione di due tratti della linea elettrica aerea a MT, nei comuni di Vagli Sotto (LU), Careggine (LU) e Camporgiano (LU).</p> <p>.....</p>	221
<p>DECRETO 3 febbraio 2023, n. 1952 - certificato il 7 febbraio 2023 Decreto Dirigenziale n. 1412 del 30/01/2023 avente per oggetto:"R.D. 523/1904 - L.R. 37/1994 - Regolamento regionale 60/R/2016 - Pratica n. 3499 Pratica SIDIT n. 84137/2020. Rinnovo e cambio della titolarità della concessione per l'utilizzo di un'area di demanio idrico di competenza del Fiume Serchio (BV5036), per l'installazione di una tubazione in polietilene per un impianto di derivazione acque pubbliche sul Fiume Serchio, in loc. Albavola, Via Vecchia Pietrasantina nel Comune di San Giuliano Terme (PI), rilasciata dalla Provincia di Pisa con Determinazione Dirigenziale n. 3707 del 27/08/2010 (ex pratica 5651 Pisa)" - RETTIFICA per correzione errore materiale.</p> <p>.....</p>	230
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	

<p>DECRETO 6 febbraio 2023, n. 1958 - certificato il 7 febbraio 2023 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per l'attraversamento del fosso Acqualunga - MV23572 con condotta gas staffata al ponte di via Buraccia e Pacinotta nel Comune di Pistoia (PT), autorizzazione alla rimozione del gruppo di riduzione, passerella metallica e relative condotte interferenti con lo stesso fosso e la relativa fascia di rispetto e autorizzazione alla posa di nuova tubazione nella fascia di rispetto. Pratica 3991 (SIDIT: pratica 3111/2022 procedimento 4535/2022).</p>	232
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 6 febbraio 2023, n. 1982 - certificato il 7 febbraio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - prelievo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI) - Pratica 4582 (ex.880 SI) - SIDIT Pratica n. 4879/2016 Proc.n.5289/2022.</p>	241
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 6 febbraio 2023, n. 2005 - certificato il 7 febbraio 2023 R.D. 1775/33 - Concessione per la captazione di acque pubbliche mediante 1 pozzo per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI e CIVILE in terreno individuato al N.C.T. del Comune di FUCECCHIO (FI) al foglio di mappa 49, p.lla 272 - Pratica n. 1646 SIDIT 3979/2022.</p>	245
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 7 febbraio 2023, n. 2065 - certificato il 8 febbraio 2023 Pratica SIDIT n.68/2022 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI).</p>	250
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 7 febbraio 2023, n. 2085 - certificato il 8 febbraio 2023 Pratica SIDIT n.2899/2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad agricolo da un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI).</p>	254
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 8 febbraio 2023, n. 2102 - certificato il 8 febbraio 2023 Prat. Si.Dit. N°261/2023 - Concessione per n. 6 attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti (tip. 11) di vari corsi d'acqua, Fosso dell'Uno (TS43769), Fosso dei Pozzi (TS44111), Fosso delle Bugliole (TS45520), gli affluenti (TS45431-TS45431) del Fiume Paglia e l'affluente (TS45431) Fosso della Pizzicaiola, posti in varie località, per la realizzazione di un'infrastruttura di rete a banda ultra larga, nel Comune di Abbadia San Salvatore (SI) - cod. loc. n. 2432 O.I. - Concessionario: Open Fiber s.p.a.</p>	258
<p>.....</p>	

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 8 febbraio 2023, n. 2104 - certificato il 8 febbraio 2023 Pratica SIDIT 2137/2022 (codice locale 3786). "GCVI - Acque" - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Cascina (PI). Richiedente: SOFISPORT S.R.L.	267
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 7 febbraio 2023, n. 2121 - certificato il 8 febbraio 2023 R.D. nr.523/1904, L.R. nr.80/2015 e D.P.G.R. nr.60/R/2016. Concessione per l'installazione di impianto di videosorveglianza con cavo nella soletta della passerella sul T. Brana nei presi del Parco della Rana nel Comune di Pistoia (PT). Pratica n. 3267, (pratica SIDIT n. 456/2023, procedimento SIDIT n. 707/2023).	272
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 7 febbraio 2023, n. 2130 - certificato il 8 febbraio 2023 T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per USO AGRICOLO - Nuova concessione di prelievo da POZZO ubicato nel comune di Comune di MONTERIGGIONI (SI), Loc. Acquaviva, NCT foglio 10 particella 51.Pratica: Sidit 4608-21.	279
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 7 febbraio 2023, n. 2174 - certificato il 9 febbraio 2023 Pratica SIDIT n.1564/2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI).	284
DECRETO 7 febbraio 2023, n. 2175 - certificato il 9 febbraio 2023 Pratica SIDIT n. 2874/2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad agricolo da un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI).	288
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 9 febbraio 2023, n. 2182 - certificato il 9 febbraio 2023 Pratica SIDIT 2811/2022 - GCVI - R.D. 1775/33 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci (LI). Azienda Agricola LE TRE STELLE.	292
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	

DECRETO 9 febbraio 2023, n. 2212 - certificato il 9 febbraio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio San Giovanni, in loc. del Comune di Marciano della Chiana per l'esecuzione di attraversamenti in fibra ottica. Pratica SiDIT 472/2023.	297
DECRETO 9 febbraio 2023, n. 2217 - certificato il 9 febbraio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche e Regolamen- to 61/R/2016 - Concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea da un pozzo in Loc. Le Gorghe, in Comune di Ci- vitella in Val di Chiana (AR), di cui alla D.D. della Provincia di Arezzo n. 291/DS del 16/06/2015 per uso irriguo. Art.75 del D.P.G.R.T del 18/08/2016 n. 61/R. Presa d'atto della rinuncia alla concessione. Pratica SiDIT n. 2422/2020 (Codice locale: ACS2012_00038).	303
DECRETO 9 febbraio 2023, n. 2219 - certificato il 9 febbraio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua nel Comune di Castel San Niccolò per l'esecuzione di attraversamenti con posa in opera di minicavi ottici aerei su palificate esistenti. Pratica SiDIT n. 147/2023.	307
DECRETO 9 febbraio 2023, n. 2220 - certificato il 9 febbraio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2610100 - Conces- sione porzione di area demaniale del corso d'acqua denomina- to Borro del Burello AV 27170, in loc. località Podere Rogheto e Podere Burello Palazzuolo Alto del Comune di Monte San Savino per l'esecuzione di elettrodotto aereo e interrato a BT. Pratica SiDIT 4767/2022.	313
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 9 febbraio 2023, n. 2228 - certificato il 9 febbraio 2023 Pratica SiDIT n. 2729/2022. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Re- golamento n. 61/R/2016 - Concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Bruna in località Podere Molino del Muro nel Comune di Gavorrano (GR), per uso agricolo.	319

SEZIONE

I





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1733 - Data adozione: 02/02/2023

Oggetto: Prat. SiDIT n. 1360 del 2018 - Proc. n. 7009 del 2022 - Subentro del "Condominio Borgo Casalavia" nella titolarità della concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 15998 del 11/10/2018, per lo scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2), in un affluente (TS20470) del Torrente Tuoma, in località Podere San Leopoldo, nel Comune di Trequanda (SI) - cod. loc. n. 2006 O.I

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001992

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 15998 del 11/10/2018 con cui si rilascia alla Società “*Seimilastorie s.r.l.*” la concessione di un’area demaniale e l’autorizzazione relativa ad uno scarico di acque reflue domestiche su acque pubbliche (tip. 6.2) - Corso d’acqua: affluente del torrente Tuoma in loc. Podere San Leopoldo – Comune di Trequanda (SI) valida fino al 30/09/2027 - Pratica SiDIT n. 1360/2018;

VISTA l’istanza di richiesta di cambio di titolarità della suddetta concessione, presentata dal “*Condominio Borgo Casalavia*”, con sede legale nel comune di Trequanda (SI), via Casalvia – strada provinciale, 71 C.F. 90029760528, nella persona di Cittadini Roberto, legale rappresentante, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 268447 del 05/07/2022;

PRESO ATTO della costituzione del *Condominio Borgo Casalavia*, con atto notarile del 06/11/2019 al quale è stato trasferito tra l’altro anche la proprietà del suddetto scarico di acque reflue domestiche su acque pubbliche;

PRESO ATTO del consenso del cambio di titolarità espresso dello stesso Sig. Castellini Baldassero Piero, legale rappresentante della società *Seimilastorie s.r.l.*, come da atti conservati presso questo ufficio;

RITENUTO di confermare come termini dell’autorizzazione la data del 30/09/2027 indicata nel decreto dirigenziali n. 15998 del 11/10/2018 ;

ACCERTATO l’adempimento da parte di *Seimilastorie s.r.l.* degli obblighi di cui all’art. 22 del Regolamento 60/R 2016 per il rilascio delle concessioni del demanio idrico (di seguito Regolamento) e della corretta corresponsione degli oneri concessori fino alla data data di presentazione dell’istanza di subentro da parte di *Condominio Borgo Casalavia*;

CONSIDERATO pertanto che sussistono le condizioni per il rilascio del presente subentro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c, del Regolamento;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n.6127 del 04/01/2023;

CONSIDERATO che i canoni applicati alle occupazioni demaniali oggetto del presente subentro rimangono invariati rispetto a quelli indicati nel decreto dirigenziale n.15998 del 11/10/2018 , salvo eventuali rivalutazioni su base ISTAT disposte dalla Giunta Regionale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento, a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, il Concessionario è tenuto al rilascio di una cauzione non inferiore a una annualità del canone, da reintegrare, entro congruo termine, nel caso di prelievi parziali di somme dalla cauzione stessa;

TENUTO CONTO che il soggetto subentrante, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento del canone per l'anno 2023;
- ha provveduto al pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 1 comma 1 della L.R. n. 2/1971 e s.m.i., per l'anno 2023;

- ha costituito, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale di € 246,33 pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (effettuato tramite dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, di annullamento della marca da bollo n.012101938270638 del 13/01/2023 , allegata all'istanza iniziale);

DATO ATTO che la concessione demaniale oggetto del presente atto di subentro, per quanto non modificato dallo stesso è soggetta agli obblighi e alle prescrizioni riportate nel decreto dirigenziale 15998 del 11/10/2018;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di far subentrare a far data del 01/01/2023 il *Condominio Borgo Casalavia*, con sede legale nel comune di Trequanda (SI), via Casalvia – strada provinciale,71 - C.F. 90029760528, nella concessione intestata a *Seimilastorie s.r.l.*, per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2), in un affluente (TS20470) del Torrente Tuoma, in località Podere San Leopoldo, nel Comune di Trequanda (SI) rilasciata con decreto dirigenziale n.15998 del 11/10/2018;
2. di confermare come termini dell'autorizzazione la data del 30/09/2027 indicata nel decreto dirigenziali n. 15998 del 11/10/2018;
3. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento di subentro, risulta soggetto agli obblighi e alle prescrizioni riportate nel decreto di concessione 15998 del 11/10/2018 e in particolare alle prescrizioni di cui all'art. 22 del Regolamento nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge;

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1734 - Data adozione: 02/02/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 3581/2022 (Proc. n. 5115/2022) - Concessione demaniale per un attraversamento aereo, con linea elettrica a BT (tip. 1.1), di un corso d'acqua privo di denominazione (TS67726) affluente del torrente Patrignone, in località Pian delle Sorte nel comune di Scansano (GR). Concessionario: E-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002024

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.” (d'ora in avanti, “Regolamento”);

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la delibera della giunta regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.a., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 356490 del 20/09/2022, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Planimetria ubicative;
- Piante, Sezioni;
- Documentazione fotografica;
- Vari particolari esecutivi;

PRESO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Michele Marcucci, prevede la realizzazione di una linea in BT con attraversamento aereo di un corso d’acqua privo di denominazione (TS67726), affluente del torrente Patrignone, in località Pian delle Sorte nel comune di Scansano, come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che il corso d’acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 331120), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l’utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l’attraversamento del corso d’acqua sopraindicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall’art. 13, comma 1, lett. c), del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n.392721 del 14/10/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it, dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- il richiedente deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- qualora gli armadi a servizio della linea in BT in progetto dovessero non garantire il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolare le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, qualsiasi rimozione, messa in ripristino degli stessi e stacco di elettricità con i relativi costi correlati, saranno a carico della Società proponente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che si dovesse creare per gli effetti degli eventuali disagi causati dal momentaneo distacco della linea.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento aereo con linea BT (tip. 1.1) ammonta ad € 6,10, determinato in base alle tariffe approvate con la DGRT n. 888/2017 e

ss.mm.ii., e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (come da richiesta del Concessionario pervenuta con nota prot. n. 502059 del 12/12/2016), precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento del canone di concessione per l'anno 2023;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (nota di prot. n. 356490 del 20/09/2022, relativa al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, come da Aut. AdE n. 133874/99);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

- 1) di rilasciare a e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, la concessione per un attraversamento aereo, con linea elettrica a BT (tip. 1.1), di un corso d'acqua privo di denominazione (TS67726) affluente del torrente Patrignone, in località Pian delle Sorte nel comune di Scansano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/12/2041, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 9) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Cartografia

ce390518c4b4ab1a0819f8bbea3468276220df57ff2c590610780a4ab1c865a7

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 3581/2022 (Proc. n. 5115/2022) – Concessione demaniale per un attraversamento aereo, con linea elettrica a BT (tip. 1.1), di un corso d'acqua privo di denominazione (TS67726) affluente del torrente Patrignone, in località Pian delle Sorte nel comune di Scansano (GR). Concessionario: E-distribuzione S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1736 - Data adozione: 02/02/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 4388/2021. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile nel territorio del Comune di Campo nell'Elba (LI). Pozzo n. 18131.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002078

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/12/1999 N. 238;

Visto l’art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico”, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R. 815 del 01/08/2016, ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua). Approvazione definitiva’;

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante ‘Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015’, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R n. 830 del 31/07/2017, 'Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015';

Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 'Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche' e il DGR 1219 del 02/11/2022;

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 433713 in data 08/11/2021, presentata dal sig. Gargiulo Davide, i cui dati identificativi sono riportati nel disciplinare allegato al presente atto, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, con la quale viene richiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea nel territorio del Comune di Campo nell'Elba (LI), ad uso civile;

Visto che l'emungimento interessa un pozzo esistente, individuato al catasto delle acque pubbliche di questo Ufficio con identificativo 18131, ubicato nel territorio del Comune di Campo nell'Elba (LI), in località Bonalaccia, su terreno contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al Foglio n. 18, particella n. 885, ad uso civile;

Considerato che il volume annuale richiesto è di 400 (quattrocento) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1 (uno) litri al secondo; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,012 (zero virgola zero dodici) l/s medi annui.

Considerato che l'acqua così prelevata viene concessa esclusivamente ad uso civile, per approvvigionare la piscina del Residence Dolores, di proprietà del richiedente e per eventuali altri usi civili;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto il disciplinare n. 30/2022, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 05/01/2023 dal sig. Gargiulo Davide, allegato al presente atto, unitamente al rapporto di verifica della firma, denominato Allegato B, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- canone per l'anno 2022 pari a € 185,95
- spese d'istruttoria pari a € 100,00
- deposito cauzionale pari a € 227,66
- canoni arretrati per anni 2020 e 2021 pari a € 455,32
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT70J076010280000011899580, in data 27/01/2023;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto

che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al sig. Gargiulo Davide, i cui dati identificativi sono riportati nel disciplinare allegato al presente atto, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante il pozzo n. 18131, ubicato nel territorio del Comune di Campo nell'Elba (LI), in località Bonalaccia, su terreno contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al Foglio n. 18, particella n. 885, ad uso civile;
2. Il volume annuale richiesto è di 400 (quattrocento) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1 (uno) litri al secondo; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,012 (zero virgola zero dodici) l/s medi annui.
3. il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 15 (quindici) dalla data del presente atto;
4. l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato Allegato A, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 e firmato digitalmente dal richiedente, allegato al presente atto, unitamente al rapporto di verifica della firma, denominato Allegato B, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
6. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria pari a € 100,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 08/11/2021;
7. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del deposito cauzionale pari a € 227,66 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 4 1X 07601 02800 001031581018 in data 03/05/2022;
8. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del canone per l'annualità 2022 pari a € 185,95 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 41 X 07601 02800 001031581018 in data 03/05/2022;
9. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana dei canoni arretrati per le annualità 2020-2021 pari a € 455,32 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 41 X 07601 02800 001031581018 in data 03/05/2022;
10. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 70 J 07601 02800

000011899580, in data 27/01/2023;

11. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

12. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A** **DISCIPLINARE**
c70532cbf1de31dd2542a2d3a7892524e46f0b4598f4e4f88f0d3fa5b0d036aa
- B** **CERTIFICAZIONE FIRMA DIGITALE**
15e4add29889f43ca82597bed40b72d8428cb6acade9c668a66cb153fb78e65c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1737 - Data adozione: 02/02/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Serravalle Pistoiese, Loc. Casalguidi, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 35209 - Procedimento SIDIT n° 2744/2022.-

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002122

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 19/04/2022 presentata alla Regione Toscana, prot. n. 160684 il richiedente Maraschiello Alfredo e Filippo snc ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune Serravalle Pistoiese, Loc. Casalguidi, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 38 dalla particella n. 1314, per uso civile per una portata media di 0,0016 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 241,33, a titolo di cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente Maraschiello Alfredo e Filippo snc ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a Maraschiello Alfredo e Filippo snc C.F. 00264060476, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Serravalle Pistoiese, Loc. Casalguidi, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 38 dalla particella n. 1314, per uso civile, per una portata media di 0,0016 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2023, il canone è stabilito nella misura di € 221,22;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Serravalle Pistoiese;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *35209_Disciplinare*
f2f44e728903befc05f91ae14022cb0a7a247545f2a9984d8e7e035f684dd149



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1743 - Data adozione: 02/02/2023

Oggetto: Modifica Decreto dirigenziale n. 8576 del 10/05/2022 - "Oggetto: Pratica SiDIT n. 633-2022 - Concessione per n. 13 attraversamenti, di cui 10 in subalveo (tip. 11), n. 2 staffati a strutture esistenti (tip.11) e uno aereo (tip. 1.2) di vari corsi d'acqua, con linea elettrica a MT, in diverse località, nei comuni di Santa Fiora, Roccalbegna e Semproniano provincia di Grosseto - Concessionario: e-distribuzione S.p.A.".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002066

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016: “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 8576 del 10/05/2022 - “Oggetto: Pratica SiDIT n. 633-2022 - Concessione per n. 13 attraversamenti, di cui 10 in subalveo (tip. 11), n. 2 staffati a strutture esistenti (tip.11) e uno aereo (tip. 1.2) di vari corsi d’acqua, con linea elettrica a MT, in diverse località, nei comuni di Santa Fiora, Roccalbegna e Semproniano provincia di Grosseto - Concessionario: e-distribuzione S.p.A.”;

VISTA la nota pervenuta dal concessionario e-distribuzione S.p.A., acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 482426 del 13/12/2022, con la quale si chiede di autorizzare l’inserimento di una tubazione di scorta lungo tutto il tracciato della linea a MT e la variazione della tipologia di attraversamento del fosso del Cimitero (TS57135), da attraversamento staffato a struttura esistente ad attraversamento in subalveo;

CONSIDERATO che la modifica sopracitata non comporta variazione del canone annuo complessivo;

RITENUTO pertanto di modificare il suddetto decreto dirigenziale, dando atto che l’attraversamento del fosso del Cimitero (TS57135) sarà eseguito in subalveo (tip. 11), anziché staffato a struttura esistente, e che sarà realizzata una tubazione di scorta, parallela a quella in progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di modificare il decreto dirigenziale n. 8576 del 10/05/2022 - “Oggetto: Pratica SiDIT n. 633-2022 - Concessione per n. 13 attraversamenti, di cui 10 in subalveo (tip. 11), n. 2 staffati a strutture esistenti (tip.11) e uno aereo (tip. 1.2) di vari corsi d’acqua, con linea elettrica a MT, in diverse località, nei comuni di Santa Fiora, Roccalbegna e Semproniano provincia di Grosseto - Concessionario: e-distribuzione S.p.A.”, dando atto che l’attraversamento del fosso del Cimitero (TS57135) sarà eseguito in subalveo (tip. 11), anziché staffato a struttura esistente, e che sarà realizzata una tubazione di scorta, parallela a quella in progetto;

2. di dare atto che l'allegato "A" del decreto dirigenziale n. 8576 del 10/05/2022 non subisce variazioni, in quanto non viene modificata l'ubicazione degli attraversamenti;
3. di confermare, per quanto non modificato con il presente provvedimento, il decreto n. 8576 del 10/05/2022, in particolare per quanto disposto relativamente al termine della concessione, alle prescrizioni e agli obblighi riportati nello stesso;
4. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1761 - Data adozione: 02/02/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015. Pratica Sidit n. 5127-2022. Procedimento di Subentro ex art 36 del Regolamento 60/R/2016 nella titolarità della Concessione, rilasciata con decreto dirigenziale n. 8212 del 23.05.2019, per l'utilizzo del demanio idrico a mezzo di una tombatura e di un ponticello carrabile sul Rio San Giuseppe, MV36231 in località Isola, nel comune di San Miniato (PI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002036

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D. Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” - revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012;

PREMESSO che in data 23.05.2019 con decreto dirigenziale n. 8212 questa amministrazione ha rilasciato fino al 22.05.2028, al sig. Lami Alberto una concessione a fine strumentale e finalizzata al godimento del diritto di proprietà per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo del demanio idrico a mezzo di una tombatura, di circa 19m di lunghezza, e di un ponticello carrabile sul corso d'acqua MV36231, detto Rio San Giuseppe, in località Isola, nel comune di San Miniato (PI), opere poste in corrispondenza delle particelle catastali nn. 645, 8 e 557, foglio 11, di proprietà del concessionario;

DATO ATTO che con istanza protocollo n. 0266340 in data data 04/07/2022, la sig.ra Pergami Sara (i cui dati anagrafici sono riportati in allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto) ha presentato domanda di subentro nella titolarità della concessione, pratica sidit n. 5127/2022, a seguito del trasferimento di proprietà degli immobili serviti dalle opere di tombatura e attraversamento, con atto di compravendita del 22.03.2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Pistone Dirigente Responsabile del Genio Civile Valdarno Inferiore;

ACCERTATO in corso di istruttoria che le particelle catastali n. 8 e n. 557, in corrispondenza delle quali insiste il ponticello carrabile, sono state frazionate generando rispettivamente le particelle n. 726 e 724, come rappresentato dall'estratto di mappa presente agli atti, entrambe vendute al subentrante con atto del 22.03.2022;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del DPGR 60/2016, è ammissibile il subentro da parte del nuovo proprietario nella titolarità della concessione demaniale, e che il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del concessionario a cui subentra;

ACCERTATO l'assolvimento da parte del concessionario cedente di tutti gli adempimenti indicati all'art. 36 comma 6, come da documentazione agli atti;

CONSIDERATO che si tratta di una concessione in assegnazione diretta di cui all'art. 13 comma 1 lettera b) del regolamento 60/R/2016, ai sensi dell'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento si valuta di poter procedere al subentro senza sottoscrizione di un nuovo disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RITENUTO di confermare la scadenza della concessione al 22.05.2028, già stabilita dal decreto dirigenziale n.8212 del 23.05.2019, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone annuo viene determinato in euro 535,50, ai sensi della DGRT n. 888/2017 allegato A punto 3.3 e 4.1, per l'annualità 2022 rivalutato del 7,1% in base al tasso di inflazione programmato, in forza di quanto stabilito con la D.G.R.T n. 1219 del 02/11/2022, da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno secondo le modalità contenute nella DGRT 1414/2018, Allegato B;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che nella gestione dell'area, ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- mantenere in buon stato le opere e le sue parti accessorie affinché il loro deterioramento non causi impedimenti od ostacoli al libero scorrimento delle acque o danneggiamento alla sponda;
- qualora si verificassero danneggiamenti o pregiudizio alla sicurezza idraulica, il concessionario dovrà senza indugio a proprie cure e spese ripristinare le opere coinvolte e la funzionalità idraulica del corso d'acqua;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'utilizzo del demanio idrico a fine strumentale e finalizzato al godimento del diritto di proprietà per mezzo di una tombatura, di circa 19m di lunghezza, e di un ponticello carrabile sul corso d'acqua MV36231, detto Rio San Giuseppe, in località Isola, nel comune di San Miniato (PI), opere poste in corrispondenza delle particelle catastali nn. 645, 726 (ex8) e 724 (ex557), foglio 11, di proprietà del concessionario, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nella documentazione agli atti, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area in concessione mantenendola in buon stato, provvedendo a proprie spese alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei luoghi in concessione, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'opera e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione dell'area in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto

che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare i luoghi a proprie spese alla scadenza della concessione per decorrenza del termine e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione di lavori e/o opere non autorizzate; utilizzo dell'immobile in difformità da quanto autorizzato.
- d) mancato pagamento di due annualità del canone.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata presentata la relativa richiesta;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971 e commisurata al 50% del canone concessorio; in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare i seguenti versamenti, chiesti con nota prot n. 487934 del 16/12/2022:

- euro 535,50 (cinquecentotrentacinque/50) a titolo di deposito cauzionale mediante bonifico sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018, in data 23/12/2022;
- euro 267,75 a titolo di canone per l'anno 2022, calcolato in ragione di ratei mensili pari a 6/12, mediante bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT41X076010280000103 1581018 in data 23/12/2022;

- imposta di bollo virtuale di € 16,00 per il rilascio del presente decreto mediante bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT8900760102800001031575820 in data 23/12/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DECRETA

1. di approvare il subentro della sig.ra Pergami Sara (così come identificata nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto) nella titolarità della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico a fine residenziale/strumentale e finalizzato al godimento del diritto di proprietà, già rilasciata al sig. Lami Alberto con decreto dirigenziale n. 8212 del 23.05.2019, che ha per oggetto una tombatura, di circa 19m di lunghezza, e un ponticello carrabile sul corso d'acqua MV36231, detto Rio San Giuseppe, in località Isola, nel comune di San Miniato (PI), opere poste in corrispondenza delle particelle catastali di proprietà della richiedente;
2. di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 22/05/2028 di cui al decreto dirigenziale n. 8212 del 23.05.2019;
3. che il canone annuo di concessione è pari a euro 535,50 ed è soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione; è altresì previsto il pagamento dell'imposta regionale per un importo pari al cinquanta per cento del canone di concessione, ai sensi della L.R. n. 2/1971;
4. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
5. di disporre che l'utilizzo dell'area sia sottoposto alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa, con l'obbligo per il concessionario di osservarne ogni condizione e vincolo e che nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente;
6. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. I destinatari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

*A All. A Anagrafica richiedente Sidit 5127-2022
dff7db6ea24523d176d7273d0668e5e3f610271222a7d079f2c9e91bd0e3a716*



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1773 - Data adozione: 02/02/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 1914/2022. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo nel territorio del Comune di Collesalveti (LI). Pozzo n. 16386

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002099

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/12/1999 N. 238;

Visto l’art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico”, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R. 815 del 01/08/2016, ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua). Approvazione definitiva’;

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante ‘Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015’, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R n. 830 del 31/07/2017, 'Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015';

Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 'Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche' e il DGR 1219 del 02/11/2022;

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 0194423 in data 12/05/2022 e successive integrazioni, presentata dal sig. Bertini Fabio, i cui dati identificativi sono riportati nel disciplinare allegato al presente atto, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, con la quale viene richiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea nel territorio del Comune di Collesalveti (LI), ad uso agricolo;

Visto che l'emungimento interessa un pozzo esistente, individuato al catasto delle acque pubbliche di questo Ufficio con identificativo 16386, ubicato nel territorio del Comune di Collesalveti (LI), in località Vicarello, su terreno di proprietà del richiedente contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al Foglio n. 23, particella n. 239, ad uso agricolo;

Considerato che il volume annuale richiesto è di 1.510 (millecinquecentodieci) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1,4 (uno virgola quattro) litri al secondo; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,047 (zero virgola zero quarantasette) l/s medi annui.

Considerato che l'acqua così prelevata viene concessa esclusivamente ad uso agricolo, per il mantenimento del verde dell'azienda agrituristica e per il trattamento fitosanitario delle colture cerealicole dell'azienda;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto il disciplinare n. 57/2022, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 10/01/2023 dal sig. Bertini Fabio, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- canone per l'anno 2022 pari a € 8,95
- spese d'istruttoria pari a € 175,00
- deposito cauzionale pari a € 82,63
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 70 J 07601 02800 000011899580, in data 05/12/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al sig. Bertini Fabio, i cui dati identificativi sono riportati nel disciplinare allegato al presente atto, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante il pozzo n. 16386, ubicato nel territorio del Collesalveti (LI), in località Vicarello, su terreno di proprietà del richiedente contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al Foglio n. 23, particella n. 239, ad uso agricolo;
2. il volume annuale richiesto è di 1.510 (millecinquecentodieci) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1,4 (uno virgola quattro) litri al secondo; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,047 (zero virgola zero quarantasette) l/s medi annui.
3. il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data del presente atto;
4. l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato Allegato A, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 e firmato digitalmente dal richiedente in data 10/01/2023;
5. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
6. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria pari a € 175,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 88 Z 07601 02800 001020546857 in data 14/07/2021;
7. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del deposito cauzionale pari a € 82,63 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 4 1X 07601 02800 001031581018 in data 05/12/2022;
8. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del canone per l'annualità 2022 pari a € 8,95 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 41 X 07601 02800 001031581018 in data 05/12/2022;
9. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 70 J 07601 02800 000011899580, in data 05/12/2022;
10. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a

carico del Concessionario;

11. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

8b14861bc799bd594b886c4b57a11682bcd790be58a22d99ca60f48b4a25d634



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1807 - Data adozione: 02/02/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015. Subentro nella titolarità della concessione per realizzazione della copertura di tratto del corso d'acqua denominato rio dogana (BV2363), in loc. Castellare, in Comune di Pescia (PT)- SIDIT_Pratica: 3049/2022_Procedimento: 4463/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001871

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 2 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la L.R. 68/2016 art. 17 comma 1 punto a), nel quale l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970, n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la L.R. 57 del 13/10/2017, art 12 comma 1, con il quale per gli anni 2017 e 2018 l’imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, è stata ridotta del 100 per cento;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, sono stati approvati il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTE la L.R. 79/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua” e la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 con cui è stato individuato il reticolo idrografico e di gestione, aggiornato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020 e n.103 del 06/12/2022“Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79”;

VISTO il decreto del direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015”, e successive modifiche;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la L.R. n. 74/2018 “Legge di stabilità per l’anno 2019”, in particolare l’art. 5, con cui si conferma la riduzione del 100% dell’imposta regionale sui beni del demanio idrico anche per l’anno 2019;

VISTA la L.R. n.93 del 27/11/2020 art. 1 con cui si conferma la riduzione del 100% dell'imposta regionale sui beni del demanio idrico anche per l'anno 2020 e ne stabilisce l'aliquota per l'anno 2021 in misura pari al 100% del canone annuo ai sensi della l.r. 2/1971 art. 1, comma2, lettera a);

VISTA la D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTA la Dec. G.R.T. n. 4 del 07/01/2020 Imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio - indirizzi agli uffici per l'applicazione dell'art.2 della l.r. 30 dicembre 1971 n.2 (imposta regionale);

VISTA l'istanza avanzata dalla Sig.ra Colonna Marina Lucrezia, così come meglio identificata nell'allegato A parte integrante del presente atto, acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 08/07/2022 al n. 274337 al fine di subentrare al Sig. Monti Matteo nella titolarità della concessione per l'occupazione di suolo demaniale rilasciata dalla Regione Toscana ai Sig.ri Alessio Giusti, Paola Vitelli, Simone Gliori, Franco Ercolini, Monti Matteo, Michele Di Girolamo, Renato Scuotto, Francesco Scuotto, con provvedimento n.13556 del 21/09/2017, avente ad oggetto "Concessione per realizzazione della copertura di tratto del corso d'acqua denominato rio dogana (BV2363), in loc. Castellare, in Comune di Pescia (PT)";

PRESO ATTO che trattasi di istanza di subentro che attiene la variazione di elementi meramente amministrativi della concessione in essere;

DATO ATTO che la richiedente ha effettuato il pagamento degli oneri istruttori mediante versamento su corrente postale n. 001031575820 pari ad Euro 75,00 eseguito in data 01/07/2022 e corrisposto n. 2 marche da bollo virtuale per un totale di Euro 32,00 e che la stessa ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ressa Cecilia Nannicini e che l'istruttoria tecnica della pratica è stata affidata all'agr.David Barbieri;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull'istanza pervenuta, alla stessa è stato confermato il numero di pratica 290P (pratica SIDIT n. 3049/2022, procedimento SIDIT n. 4463/2022);

VISTA la documentazione trasmessa in allegato alla domanda, di seguito elencata:

- fotocopia del documento di identità leggibile ed in corso di validità di tutti i sottoscrittori
- copia atto titolo di compravendita;
- attestazioni pagamento diritti istruttoria, attestazione pagamento di n.2 marche da bollo virtuali da Euro 32,00;

PRESO ATTO che la concessione concerne per la realizzazione della copertura di tratto del corso d'acqua denominato rio dogana (BV2363), in loc. Castellare, in Comune di Pescia (PT), come meglio descritto negli elaborati agli atti;

DATO ATTO che il corpo idrico in questione appartiene al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012 e nello stesso censito col codice BV2363;

DATO ATTO:

- che la durata della concessione consiste nel periodo che residua rispetto al termine fissato in anni 30 decorrenti dal 18/04/2003, data alla quale veniva rilasciato con prot. 48547 l'atto originario di rilascio della concessione dalla Provincia di Pistoia e sarà rinnovabile nei soli casi previsti dall'art. 13 comma1 lett. a), b), c) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

- che il canone di concessione afferisce alla categoria delle Tombature per uso "Uso residenziale o strumentale" di cui alla D.G.R. 1555/2022;

VERIFICATA la corretta corresponsione dei canoni e dell'imposta regionale dal 2017 al 2022 sul Sistema informativo Tributario della Regione Toscana (STRT);

DATO ATTO che il canone per l'annualità 2023, aggiornato secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1555 del 04/01/2023 e alla D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per

l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017", pari a Euro 539,00 è oggetto di riscossione da parte del settore competente secondo il calendario regionale dei pagamenti;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali di cui al citato decreto dirigenziale n.13556 del 21/09/2017;

PRESO ATTO che la richiedente ha assunto gli obblighi contenuti nel disciplinare di concessione approvato col suddetto decreto dirigenziale n.13556 del 21/09/2017 sottoscrivendo il documento allegato al presente provvedimento (allegato "A"), contenente altresì i dati identificativi dei richiedenti medesimi;

RILEVATO che è stato effettuato in data 13/09/2017, ai fini del rilascio della concessione, il pagamento della cauzione di Euro 960,00 (pari a tre volte il canone, in conformità all'art. 31 del Regolamento 60R/2016) con Bonifico Bancario ID 5801007990500000480220024900IT della banca Generali, numero di pratica 290P

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Sig. ra Colonna Marina Lucrezia il subentro nella titolarità della concessione di cui al decreto della Regione Toscana n. 13556 del 21/09/2017 per l'uso di area appartenente al demanio idrico afferente al rio dogana (codice identificativo BV2363 del reticolo idrografico ex D.C.R.T. 101/2016), posto in località Castellare nel Comune di Pescia;
2. di disporre che la custodia delle superfici demaniali occupate e la gestione delle opere rimangano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate nel sopracitato decreto n.13556 del 21/09/2017;
3. di dare atto che la richiedente ha assunto gli obblighi contenuti nel disciplinare di concessione approvato col suddetto decreto dirigenziale n.13556 del 21/09/2017 sottoscrivendo il documento allegato al presente provvedimento (allegato "A"), contenente altresì i dati identificativi dei richiedenti medesimi;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. I destinatari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Allegato A

d5aa3948df121b4854af90c5bbbb8ac864ab515fda170f317591cdd151d2b996



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1814 - Data adozione: 03/02/2023

Oggetto: Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015-LR 77/2016. Concessione per occupazione di vari corsi d'acqua nei Comuni di Figline Incisa Valdarno e Reggello per la realizzazione della III corsia autostradale. Pratica SiDIT 1892/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002009

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA la LR 22 del 3/3/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 ,65/2014;

VISTA la L.R. 77/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" e s.m.i.;

PREMESSO che con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio, o con titolo concessorio scaduto che si rende necessario regolarizzare in quanto, pur avendo fatto specifica istanza alla provincia e sempre pagato un'indennità, risultano tuttora privi di titolo che legittima tale occupazione;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n.5715 del 31-03-2022 con cui questo Settore autorizzava i lavori nelle pertinenze di vari corsi d'acqua nei Comuni di Figline Incisa Valdarno e Reggello per la realizzazione della III corsia autostradale, rinviando a successivo atto il rilascio delle concessioni per l'occupazione del demanio idrico;

DATO ATTO che, agli atti dell'Ufficio, risultano già presentate da Autostrade per l'Italia S.p.A., c.f. 07516911000, con sede legale in Comune di Roma, Via Bergamini, n. 50, istanze relativamente alle pratiche con codice locale 65_50 e 65_33 contenenti le opere 10857, 10858, 10859 e 10860;

RICHIAMATO l'art. 1 della LR 77/2016 che prevede per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 in regola con i versamenti richiesti dalla provincia per gli anni antecedenti possono ottenere la concessione comunicando al settore regionale competente i dati necessari ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 4;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 c. 4 della LR 77/2016, per le opere 10857, 10858, 10859 e 10860, si può procedere al rilascio della concessione mediante la procedura di cui all'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016, entro il 31 dicembre 2025;

PRESO ATTO che il progetto prevede lavori per:

- opera n. 8244 - Realizzazione di nuovo viadotto sul corso d'acqua denominato Fiume Arno , loc. Pk 318+500 in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 40 del Foglio 11;
- opera n. 10857 - Ampliamento ponte sul corso d'acqua denominato Fosso di Cetina, loc. Pk 319+319 in Comune di Reggello, presso la particella 153 del Foglio 82;
- opera n. 10858 - Prolungamento tombino sul corso d'acqua denominato Borro di Ricavo, loc. Pk 320+348 in

Comune di Reggello, presso la particella 152 del Foglio 91;

- opera n. 10859 - Ampliamento ponte sul corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, loc. Pk 321+880 in Comune di Reggello, presso la particella 116 del Foglio 104;
- opera n. 10860 - Prolungamento tombino sul corso d'acqua denominato AV8756, loc. in Comune di Reggello, presso la particella 124 del Foglio 110;
- opera n. 10861 - Prolungamento tombino sul corso d'acqua denominato AV9017, loc. Pk 323+580 in Comune di Reggello, presso la particella 124 del Foglio 110;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l'utilizzo di porzioni di area del demanio idrico dei suddetti corsi d'acqua;

CONSIDERATO inoltre che per l'occupazione relativa alle opere 10857, 10858, 10859 e 10860 sopra descritta persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale;

DATO ATTO che per la realizzazione delle opere si confermano tutte le prescrizioni tecniche e generali del Decreto Dirigenziale n.5715 del 31-03-2022 sopra citato;

DATO ATTO che, nella gestione delle aree dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- le opere realizzate dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la

preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 a partire dal 31/03/2022 la durata della concessione, e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di

concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

TENUTO CONTO che l'art. 28 comma 1 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R prevede che il primo canone, unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01211458060116 del 30/08/2022.

DATO ATTO che, relativamente alle opere 10857, 10858, 10859 e 10860, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, il Richiedente ha regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 965,74, pari al 20% del corrispettivo annuo versato alla Provincia, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità o fino alla decorrenza della concessione (per le opere 10857, 10858, 10859 e 10860);
- € 5.280,00 a titolo di indennità di occupazione pregressa per gli anni 2016-2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018
- € 1.518,00 pari ad una annualità del canone (6 attraversamenti) a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.328,00 a titolo di canone annualità 2022 (5 attraversamenti e 3/12 del canone per l'opera 8244) mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.006,00 a titolo di imposta regionale prevista all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 2/1971, annualità 2016 e 2021, mediante versamento sul conto banco posta IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 576,84 a titolo di imposta di registro prevista dal DPR 131/19865820 mediante modello F24;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di accordare, al richiedente Autostrade per l'Italia S.p.A., c.f. 07516911000, con sede legale in Comune di Roma, Via Bergamini, n. 50, la Concessione demaniale per l'utilizzo di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Arno, loc. Pk 318+500 in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 40 del Foglio 11 con l'opera n. 8244 - Realizzazione di nuovo viadotto sul Fiume Arno;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Cetina, loc. Pk 319+319 in Comune di Reggello, presso la particella 153 del Foglio 82 con l'opera n. 10857 - Ampliamento ponte;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Ricavo, loc. Pk 320+348 in Comune di Reggello, presso la particella 152 del Foglio 91 con l'opera n. 10858 - Prolungamento tombino;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, loc. Pk 321+880 in Comune di Reggello, presso la particella 116 del Foglio 104 con l'opera n. 10859 - Ampliamento ponte;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV8756, loc. in Comune di Reggello, presso la particella 124 del Foglio 110 con l'opera n. 10860 - Prolungamento Tombino;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV9017, loc. Pk 323+580 in Comune di Reggello, presso la particella 124 del Foglio 110 con l'opera n. 10861 - Prolungamento tombino;

2. di disporre che la gestione dell'occupazione delle aree demaniali sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a partire dal 31/03/2022, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 1.680,00 (n. 6 attraversamenti guadi, ponti e viadotti per pubblica utilità, secondo quanto riportato al p.to 5.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 4. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;
 5. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec tecne@pec.autostrade.it;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1824 - Data adozione: 02/02/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Canapale, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: FAP S.r.l. - Pratica n. 33713- Procedimento SIDIT n° 494/2023.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002005

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 25/08/2018 presentata alla Regione Toscana, prot. n. 408044 il richiedente FAP S.r.l. ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune Pistoia, Loc. Canapale, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 257 particella n.530, per uso civile per una portata media di 0,006 (zerovirgolazerozero) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 242,32, a titolo di cauzione ai

sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente FAP S.r.l. ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a FAP S.r.l. C.F. 01049470477, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Canapale, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 257 particella n.530, per uso civile, per una portata media di 0,006 (zero-virgolazerozerosei) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
- 2) di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
- 3) di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
- 4) di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
- 5) di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
- 6) di dichiarare che, per l'anno 2023, il canone è stabilito nella misura di € 222,13;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pistoia;
- 8) di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *33713_Disciplinare*
dbf03e607e93168aa390f0ec88e46ac3f304f0ecea61f0d50e719445098aef4

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1830 - Data adozione: 02/02/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 3983/2022 - Concessione di area demaniale di mq 965 per taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3) lungo tratti del fosso Canale dei Conti (TC17008) e del Canale dei Conti (TC16942), e autorizzazione per taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze del fosso Canale dei Conti (TC17008, TC16941), del Canale dei Conti (TC16942), dell'affluente privo di denominazione del Canale del Turco (TC16955), del fosso delle Buie (TC16937, TC16964, TC16996, TC17123) e del suo affluente privo di denominazione (TC17075), del fosso di Val Barile (TC17104), del fosso di Fagiolano (TC16954, TC16975) e dei suoi affluenti i privi di denominazione (TC16875, TC16895, TC16927, TC16928, TC16945, TC16965, TC16974), del fosso Alma (TC16656), del fosso del Dolcino (TC16707) e del Rio Belvedere (TC16687), in località Pian D'Alma (Poggetto degli Ulivi - Fagiolano - Belvedere) nel comune di Castiglione della Pescaia (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002103

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.” (d’ora in avanti, “Regolamento”);

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016”con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” con la quale si dispone che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall’art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA l’istanza di concessione presentata dalla sig.ra Barzellotti Marzia, identificata nell’allegato al presente decreto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0387718 del 12/10/2022;

DATO ATTO che il progetto allegato all’istanza, redatto dallo Studio Agroforestale di Dott. Bonfiglioli e Dott. Renieri, contenente la relazione tecnica e le planimetrie di intervento, prevede di effettuare in località Pian D’Alma (Poggetto degli Ulivi - Fagiolano - Belvedere) nel comune di Castiglione della Pescaia (GR) i seguenti interventi:

- taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva nell’area demaniale di mq 965, situata lungo tratti dei corsi d’acqua, e nelle rispettive pertinenze idrauliche, fosso Canale dei Conti (TC17008) e Canale dei Conti (TC16942);
- taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze idrauliche dei tratti dei corsi d’acqua di seguito indicati:
 - fosso Canale dei Conti (TC16941);
 - affluente del Canale del Turco (TC16955);
 - fosso delle Buie (TC16937, TC16964, TC16996, TC17123);
 - affluente del fosso delle Buie (TC17075);
 - fosso di Val Barile (TC17104);
 - fosso di Fagiolano (TC16954, TC16975);
 - affluenti del fosso di Fagiolano (TC16875, TC16895, TC16927, TC16928, TC16945, TC16965, TC16974);
 - fosso Alma (TC16656);
 - fosso del Dolcino (TC16707);
 - Rio Belvedere (TC16687);

ACCERTATO che i corsi d’acqua sopraindicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa, acquisito agli atti con prot. n. 3463 del 03/01/2023 (rif. prot. C5TC n. 18 del 03/01/2023), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d’acqua;

CONSIDERATO che:

- il taglio da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree demaniali, individuate nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0025808 del 16/01/2023;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, per l'occupazione dell'area assegnata dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

➤ PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'intervento di taglio dovrà attenersi ai criteri di gestione della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea indicati nei paragrafi 3.1.2 e 3.1.3 dell'Allegato A alla D.G.R. della Toscana n. 1315 del 28/10/2019, privilegiando il taglio degli alberi morti, deperienti o mal conformati presenti nelle pertinenze idrauliche;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le eventuali opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it, dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportati;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*";
 - L.R. 39/2000 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii;

- L.R. 30/2015 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*”;
- D.P.G.R. 48/R/2003 “*Regolamento Forestale*”;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- in caso di terreno bagnato divieto di transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- non devono essere alterate le sezioni idrauliche dei corsi d’acqua presenti nell’area interessata dai tagli.

➤ **PRESCRIZIONI GENERALI:**

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l’esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l’autorizzazione idraulica può essere rilasciata per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori e non può avere una durata superiore a tre anni;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio dei lavori in narrativa, il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice (nel caso in cui i lavori siano affidati a più imprese devono essere comunicati i dati di tutte le imprese esecutrici e la suddivisione temporale o per fasi o per aree delle lavorazioni affidate a ciascuna di esse); inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicare la data di fine lavori e trasmettere contestualmente anche l’attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 del Regolamento, la presente concessione demaniale può essere rilasciata per un massimo di dodici mesi dalla data di inizio dei lavori, in ogni caso ricompresi nel triennio decorrente dalla data del presente decreto;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all’art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall’Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all’esecuzione d’ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d’ufficio o su istanza del concessionario, l’acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all’art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l’area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

VISTA la stima effettuata dallo Studio Agroforestale di Dott. Bonfiglioli e Dott. Renieri allegata all'istanza di concessione, dalla quale risulta un valore medio di macchiatico di 0,80 €/q che, applicato ad una resa media di 654 q/ha su una superficie di ha 0,0965, fornisce una quantità totale stimata di circa 63,00 q di legname per un valore stimato di € 50,00;

CONSIDERATO quanto previsto dalla DGRT 888/2017 e ss.mm.ii., pur ritenuta congrua la stima effettuata dal tecnico suddetto, viene determinato in € 56,00 il canone demaniale minimo dovuto per l'uso taglio di vegetazione (tip. 8.3) sulla superficie di mq 965;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento del canone di concessione, pari ad € 56,00;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, stabilita dalla L.R. n. 2/1971 nell'importo del 50% del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento di € 16,00 con F24 del 06/10/2021, protocollo n. B0538714302101022 – 0005736);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla sig.ra Barzellotti Marzia, identificato nell'allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, la concessione di area demaniale di mq 965 per taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3) lungo tratti del fosso Canale dei Conti (TC17008) e del Canale dei Conti (TC16942), in località Pian D'Alma (Poggetto degli Ulivi - Fagiolano - Belvedere) nel comune di Castiglione della Pescaia (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato "B"), per la durata massima di dodici mesi continuativi a partire dalla data di comunicazione dell'inizio dei lavori, in ogni caso ricompresi nel triennio decorrente dalla data del presente decreto;
2. di autorizzare ai soli fini idraulici, per il periodo indicato nel punto 1., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, l'esecuzione del taglio di vegetazione arborea e arbustiva negli alvei dei fossi sopracitati (TC17008, TC16942) e nella fascia di larghezza di 10 metri a partire dalle sponde degli stessi e dei seguenti corsi d'acqua, in località Pian D'Alma (Poggetto degli Ulivi - Fagiolano - Belvedere) nel comune di Castiglione della Pescaia (GR) – così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato "B"):
 - fosso Canale dei Conti (TC16941);
 - affluente del Canale del Turco (TC16955);
 - fosso delle Buie (TC16937, TC16964, TC16996, TC17123);

- affluente del fosso delle Buie (TC17075);
 - fosso di Val Barile (TC17104);
 - fosso di Fagiolano (TC16954, TC16975);
 - affluenti del fosso di Fagiolano (TC16875, TC16895, TC16927, TC16928, TC16945, TC16965, TC16974);
 - fosso Alma (TC16656);
 - fosso del Dolcino (TC16707);
 - Rio Belvedere (TC16687);
3. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
 4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 5. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
 6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
 7. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento soggetto istante e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 2

A

Dati personali

97639c68f1bbc49992ec6750d032140542506302d18eabe294e970c5f655dbf4


B


Cartografia


f14ac6745ef4458c0b68376988443caf3a38e33f7143872e57defeda9b388cc8

Allegato "B"


Pratica SiDIT n. 3983/2022 - Concessione di area demaniale di mq 965 per taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3) lungo tratti del fosso Canale dei Conti (TC17008) e del Canale dei Conti (TC16942), e autorizzazione per taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze del fosso Canale dei Conti (TC17008, TC16941), del Canale dei Conti (TC16942), dell'affluente privo di denominazione del Canale del Turco (TC16955), del fosso delle Buie (TC16937, TC16964, TC16996, TC17123) e del suo affluente privo di denominazione (TC17075), del fosso di Val Barile (TC17104), del fosso di Fagiolano (TC16954, TC16975) e dei suoi affluenti i privi di denominazione (TC16875, TC16895, TC16927, TC16928, TC16945, TC16965, TC16974), del fosso Alma (TC16656), del fosso del Dolcino (TC16707) e del Rio Belvedere (TC16687), in località Pian D'Alma (Poggetto degli Ulivi - Fagiolano - Belvedere) nel comune di Castiglione della Pescaia (GR).


















REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1831 - Data adozione: 02/02/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune di Prato, Loc. Via delle Fonti, per uso produzione beni e servizi. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: LN SRL - Pratica n. 303/D 534/D. SIDIT. 493/2023.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002155

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda prot. 311325 in data 05/08/2022, il richiedente LN SRL ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune Prato, Loc. Via delle Fonti, per una portata media di 2,38 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente LN SRL ha sottoscritto il Disciplinare allegato al presente atto,

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a LN SRL - C.F: 02144790975 con decorrenza dalla data del presente atto per 15 anni, la concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune Prato, Loc. Via delle Fonti, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 94 dalla particella n. 115, per una portata media di 2,38 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2023, il canone è stabilito nella misura di € 4.221,88;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Prato;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE 303D

3e524f4b1dfda3aff567635838d608ac5c99a6115ccd2a538c0eca655809e847



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1848 - Data adozione: 03/02/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Monteriggioni (SI), in terreni individuati al N.C.T foglio di mappa n. 4 particella n. 77 - Sidit n. 4077/16 Procedimento 4828/21 codice locale n. 4522 (ex 1917 SI)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002256

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n.1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con Decreto n. 82 del 24/07/2006 la Provincia di Siena aveva rilasciato concessione di acque pubbliche per uso civile in favore delle società LASAIDEA S.R.L. e LASA S.R.L. con sede legale nel comune di Monteriggioni (SI) via Di Gabricce n. 13, mediante pozzo posto nel comune di Monteriggioni (SI) località Frigge su terreno censito al N.C.T foglio n. 4 particella n. 77 di proprietà della società LASA S.R.L., con scadenza al 24/07/2021;

CHE alla data di scadenza, a seguito di variazioni societarie, l’azienda interessata al rinnovo della concessione (1217 ex SI) risulta essere LASAIDEA S.R.L. con sede Monteriggioni (SI) n. via Di Gabricce n. 13 (00636500522);

VISTA l’ istanza in data 23/06/2021 prot. n. 264674 con cui LASAIDEA S.R.L. ha richiesto il rinnovo della concessione di acque pubbliche per uso CIVILE da prelevare mediante la realizzazione di n. 1 POZZO posto nel comune di Monteriggioni (SI) località Gabricce e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 4 particella n. 77 di proprietà della società LASA S.R.L.;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, ai sensi dell' art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 17/11/2021, e che dal verbale conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la relazione tecnica in data 23/06/2021, comprendente le caratteristiche del pozzo e le relative prove di portata a firma del Dott. Geol. Fabio Montagni (n. 566 Ordine dei Geologi della Toscana) agli atti del fascicolo, dalla quale si evince che la quantità da prelevarsi è di mc 280;

CONSIDERATO che in base all' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 27/01/2023, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 280 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,01 l/s, destinata ad uso civile (irriguo verde privato);

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €. 242,97;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante pagamento con F24 di € 48,00;
- in data 31/01/2023 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rinnovare la concessione di acque pubbliche (già rilasciata dalla Provincia di Siena con Decreto n. 82 del 24/07/2006) in favore della società LASAIDEA S.R.L., con sede legale nel comune di Monteriggioni (SI) via Di Gabricce n. 13, per uso civile (irriguo verde privato) entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI) località Le Frigge, in terreno censito nel N.C.T. dal foglio n. 4 particella n. 77 di proprietà della società LASA S.R.L.;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2043;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 31/01/2023 dalla società richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 1219/2022, il canone di concessione è definito in €. 242,97;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare firmato*
cf90bb7b332b8519ed5f8c1a0e27533869294d052bf4b7035601bba594769f09



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1850 - Data adozione: 03/02/2023

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Concessione acque superficiali e sotterranee per derivazione di acque pubbliche nel Comune di Barberino Tavarnelle, località Pontenuovo - SiDIT: Pratica n. 2239/2022; Procedimento 3485/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002094

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le D.G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e del 2 novembre 2022, n. 1219, “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con istanza in data 06/06/2022 prot. n. 231186 la società Il Chianti Duemila s.r.l. con sede nel comune di Firenze, Via Baracca n. 141, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acque pubbliche tramite n. 1 pozzo ubicato nel comune di Barberino Tavarnelle, località Pontenuovo, su terreni censiti al N.C.T foglio n. 7 particella n. 27 per uso civile;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche del pozzo a firma del Dott. Geol. Cinzia Lombardi conservata agli atti;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata nella misura della portata media di 0,16 l/s, pari al fabbisogno di 5000 mc/anno, destinata ad uso civile;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha costituito il deposito cauzionale di € 276,63 ai sensi dell’art. 60 del Regolamento 61/R/2016 e della D.G.R. 1219/2022;

DATO ATTO che la ditta richiedente Il Chianti Duemila s.r.l. nella persona del legale rappresentante Sig.ra Dini Antonella, ha sottoscritto in data 14/01/2023 il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all’oggetto;

DATO ATTO che il Disciplinare allegato è conforme allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque" Ing. Carmelo Cacciatore ;

DATO ATTO che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Il Chianti Duemila s.r.l. con sede nel comune di Firenze, Via Baracca n. 141, la concessione di derivazione di acque pubbliche tramite n. 1 pozzo ubicato al foglio n. 7, particella n. 27, nel comune di Barberino Tavarnelle, località Pontenuovo, per uso civile, per una portata media di 0,16 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare, sottoscritto in data 14/01/2023, conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di stabilire che, ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 276,63;

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Barberino Tavarnelle.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

e25440950912bfeda199eded27550648627d65648472b6b33fc77662513d8ebb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1852 - Data adozione: 03/02/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 141432/2020 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo nel Comune di Roccastrada (GR) Loc. Sticciano, con variante sostanziale per cambio uso da domestico ad agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002144

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933,;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo n. 112 del 31.03.1998,;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n.45 del 29.12.2022 Legge di stabilità per l'anno 2023”;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 07/06/2021 n. 241316 dal sig. Nelli Lido, legale rappresentante della Nelli Lido (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesta la concessione da un pozzo, presso Loc. Sticciano Scalo nel Comune di Roccastrada (GR) con variante sostanziale per cambio uso da domestico ad agricolo – Pratica SIDIT n.141432/2020;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato in data 27/01/2023 dal Sig. Nelli Lido, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo, presso Loc. Sticciano Scalo nel Comune di Roccastrada (GR), al Foglio n.187 particella n.59;
- il volume annuale per uso civile è di 2.900 (duemilanovecento) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 2,00 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,09 (zero virgola zeronove) litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Nelli Lido, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo nel Comune di Roccastrada (GR) Loc. Sticciano, con variante sostanziale per cambio uso da domestico ad agricolo, su terreni contraddistinti al N.C.T. al Foglio n.187 particella n.59, Pratica SIDIT n.141432/2020;

2. di concedere il prelievo per una portata massima di 2,00 (due) litri al secondo e una portata media annua di 0,09 (zero virgola zeronove) litri al secondo per un volume di 2.900 (duemilanovecento) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;

4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;

5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;

6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

cdb6abfbbde981d6e7521e56b48624abd4906009eff8fb928d164648367c1df



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1855 - Data adozione: 03/02/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2613512 - Concessione porzione di area demaniale per l'esecuzione di attraversamento aereo in cavo elettrico a BT del Fosso Moscaia (AV34679) e del Borro dell'Essolina (AV34678), in loc. Mortignone del Comune di Cortona (AR). Pratica SiDIT 5100/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002194

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 5100/2022, acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 0482561 del 13-12-2022 presentata da Silvestri Massimo in nome e per conto della società E-Distribuzione s.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in comune di Roma, via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Della Giovampola Doriano, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- relazione tecnico-descrittiva;
- corografia (1:25.000);
- localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su CTR (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:1.000);
- sezione trasversali (scala 1:200/200);
- schede tecniche dei componenti da mettere in opera;
- documentazione fotografica.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze dei corsi d'acqua Fosso Moscaia (AV34679), presso la particella 64 del Foglio 148 e del corso d'acqua denominato Borro dell'Essolina (AV34678), loc. Mortignone in Comune di Cortona, presso la particella 75 del Foglio 148 per l'esecuzione dell'opera n. 13689 attraversamento aereo in cavo elettrico a BT del Fosso Moscaia e del Borro dell'Essolina così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra

questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 7027/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30

giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente in modo virtuale ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., Aut. AdE n.133874/99;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 11,70 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- €11,70 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente al canone annuale riferito al 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 27,90 a titolo di indennità pregresse annualità 2018-2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 5,85 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società E-Distribuzione S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in comune di Roma, Via Ombrone, n. 2, la concessione per l'occupazione di:
 - Porzione di area demaniale dei corsi d'acqua denominati Fosso Moscaia (AV34679), presso la particella 64 del foglio 148 e Borro dell'Essolina (AV34678) loc. Mortignone in comune di Cortona, con l'opera n. 13689 attraversamento aereo in cavo elettrico a BT del Fosso Moscaia e del Borro dell'Essolina;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 11,70, secondo quanto riportato al p.to 1.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e info@pec.laboratoriopoliziano.com.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1867 - Data adozione: 03/02/2023

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Pratica n. 419627/2020; Procedimento 5938/2022; Codice locale n. 3088 - Concessione acque superficiali e sotterranee per derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Casciano Val di Pesa, località Paterno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002269

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le D.G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e del 2 novembre 2022, n. 1219, “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con istanza in data 02/01/2008 prot. n. 213 la società semplice agricola Fattoria di Corzano e Paterno, con sede nel comune di San Casciano Val di Pesa, Via San Vito di Sopra, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acque pubbliche tramite n. 1 pozzo ubicato nel comune di San Casciano Val di Pesa, località Paterno, su terreni censiti al N.C.T foglio n. 63, particella n. 61, per uso agricolo;

CONSIDERATO che con istanza in data 06/10/2022 prot. n. 381327 la società semplice agricola Fattoria di Corzano e Paterno, con sede nel comune di San Casciano Val di Pesa, Via San Vito di Sopra, ha fatto richiesta di variante sostanziale per incremento dei volumi di emungimento;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche del pozzo a firma del Dott. Geol. Lorenzo Cirri conservata agli atti;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata nella misura della portata media di 0,35 l/s, pari al fabbisogno di 11000 mc/anno, destinata ad uso agricolo;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha costituito il deposito cauzionale di € 97,14 ai sensi dell’art. 60 del Regolamento 61/R/2016 e della D.G.R. 1219/2022;

DATO ATTO che la ditta richiedente società semplice agricola Fattoria di Corzano e Paterno, nella persona del socio rappresentante sig. Aljoscha Goldschmidt ha sottoscritto in data 12/01/2023 mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO che il Disciplinare allegato è conforme allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque" Ing. Carmelo Cacciatore ;

DATO ATTO che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente società semplice agricola Fattoria di Corzano e Paterno, con sede nel comune di San Casciano Val di Pesa, Via San Vito di Sopra, la concessione di derivazione di acque pubbliche tramite n. 1 pozzo ubicato al foglio n. 63, particella n. 61, nel comune di San Casciano Val di Pesa, località Paterno, per uso agricolo, per una portata media di 0,35 l/s di acqua sulla base della quale viene calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20, con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare, sottoscritto in data 12/01/2023 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di stabilire che, ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 97,14;

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di San Casciano Val di Pesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

2e8c0f4421d77b70c3fa5cdd5a5312fe4e6f8da8e565b231ed1c37281b8ee587



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1869 - Data adozione: 03/02/2023

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Pratica n. 419628/2020; Procedimento 5935/2022; Codice locale n. 3089 - Concessione acque superficiali e sotterranee per derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Casciano Val di Pesa, località Paterno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002275

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le D.G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e del 2 novembre 2022, n. 1219, “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con istanza in data 02/01/2006 prot. n. 461 la società semplice agricola Fattoria di Corzano e Paterno, con sede nel comune di San Casciano Val di Pesa, Via San Vito di Sopra, ha fatto richiesta di concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche tramite n. 1 sorgente ubicata nel comune di San Casciano Val di Pesa, località Paterno, su terreni censiti al N.C.T foglio n. 62, particella n. 183, per uso agricolo;

CONSIDERATO che con istanza in data 07/10/2022 prot. n. 381859 la società semplice agricola Fattoria di Corzano e Paterno, con sede nel comune di San Casciano Val di Pesa, Via San Vito di Sopra, ha fatto richiesta di variante non sostanziale per diminuzione dei volumi di emungimento;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche del pozzo a firma del Dott. Geol. Lorenzo Cirri conservata agli atti;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata nella misura della portata media di 0,01 l/s, pari al fabbisogno di 306 mc/anno, destinata ad uso agricolo;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha costituito il deposito cauzionale di € 80,79 ai sensi dell’art. 60 del Regolamento 61/R/2016 e della D.G.R. 1219/2022;

DATO ATTO che la ditta richiedente società semplice agricola Fattoria di Corzano e Paterno, nella persona del socio rappresentante sig. Aljoscha Goldschmidt ha sottoscritto in data 12/01/2023 mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO che il Disciplinare allegato è conforme allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque" Ing. Carmelo Cacciatore ;

DATO ATTO che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente società semplice agricola Fattoria di Corzano e Paterno, con sede nel comune di San Casciano Val di Pesa, Via San Vito di Sopra, la concessione di derivazione di acque pubbliche tramite n. 1 sorgente ubicata al foglio n. 62, particella n. 183, nel comune di San Casciano Val di Pesa, località Paterno, per uso agricolo, per una portata media di 0,01 l/s di acqua sulla base della quale viene calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20, con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare, sottoscritto in data 12/01/2023 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di stabilire che, ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 80,79;

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di San Casciano Val di Pesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

ff1157e7156b19a21aeade30504ad40dd72a526ed191655752b974a25a81413b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1870 - Data adozione: 03/02/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R.41/2018 - Pratica idraulica n. 3485 - Pratica SIDIT n. 400/2023 - P.I.T. Montepisano - Concessione idraulica per i lavori di installazione di una passerella di sicurezza in corrispondenza della paratoia del Canale detto la Piscilla (TN39264) in Loc. Pontetetto nel Comune di Lucca (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002214

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA l’istanza di autorizzazione idraulica presentata dal Comune di Lucca (LU), avente sede legale in via Santa Giustina, 6 – 55100 Lucca (LU) P.IVA/C.F. 00378210462 per i lavori, inerenti il P.I.T. Montepisano, di installazione di una passerella di sicurezza in corrispondenza della paratoia del Canale detto la Piscilla (TN39264) in Loc. Pontetetto nel Comune di Lucca (LU), acquisita agli atti di questo Settore con Prot. AOOGR n. 353983 del 16/09/2022, con la quale veniva trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati, a firma dell’Ing. Antonio Ricci, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. 731 Sez. A:

- Relazione Tecnica generale;
- Estratto catastale;

- Tav. 1 Corografia;
- Tav. 2 Planimetria, prospetti e sezioni – Stato Attuale e di Progetto;
- Tav. 3 Planimetria, prospetti e sezioni – Dettagli progettuali;
- Tav. 4 Particolari costruttivi – Travi del ripiano, elemento di sostegno all'argano;
- Tav. 5 Particolari costruttivi passerella;
- Tav. 6 Particolari costruttivi scala;
- Schema calcolo superficie demaniale occupata;
- Documentazione fotografica;

Elaborati integrativi pervenuti con nota n. Prot. 386151 del 11/10/2022:

- Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ai sensi art. 3 c. 5 lett. a), b), c), d), e) L.R. 41/2018;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3485 – Pratica SIDIT n. 400/2023;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- tutti i lavori dovranno essere stati eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- il richiedente dovrà trasmettere copia della Dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel Decreto;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento,

salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 5 della L.R. n. 74/2018, lettera a), che dispone per l'anno 2019 la riduzione del 100% dell'aliquota dell'imposta sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 2/1971;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 5.1 – Guadi, ponti e viadotti per pubblica utilità), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 180,00 (euro centottanta/00) per singolo attraversamento, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per l'anno 2022 pari a € 144,00 (euro centoquarantaquattro/00), che in seguito della D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022- "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del Demanio Idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'art 6, comma 2 della L.R. n. 80 del 28/12/2015", i canoni richiesti devono essere aggiornati al tasso di inflazione programmata pari al 7,1% per l'annualità 2022, portando il canone annuo demaniale ad € 154,22 (euro centocinquantaquattro/22);

DATO ATTO che il richiedente, come da richiesta effettuata con nota Prot. n. 0395104 del 17/10/2022, ha provveduto mediante mandati n. 19656/2022 e n. 19657/2022, ad effettuare, in data 18/10/2022, il versamento su conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 intestato a Regione Toscana rispettivamente di:

- € 108,00 (euro centootto/00) quale rateo (9/12) canone demaniale anno 2022;
- € 54,00 (euro cinquantaquattro/00) per imposta regionale anno 2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore del Comune di Lucca (LU), avente sede legale in via Santa Giustina, 6 – 55100 Lucca (LU) P.IVA/C.F. 00378210462, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Canale la Piscilla (TN39264) relativa ai lavori, inerenti il P.I.T. Montepisano, di installazione di una passerella di sicurezza in corrispondenza della paratoia del Canale detto la Piscilla (TN39264) in Loc. Pontetetto nel Comune di Lucca (LU) individuati al NCEU sul Foglio 160 nei pressi del mappale 1264 del Comune di Lucca (LU) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3485 – Pratica SIDIT n. 400/2023;
2. DI AUTORIZZARE il Comune di Lucca allo svolgimento dei lavori di installazione di una passerella di sicurezza in corrispondenza della paratoia del Canale detto la Piscilla (TN39264) in Loc. Pontetetto nel Comune di Lucca (LU) individuati al NCEU sul Foglio 160 nei pressi del mappale 1264 del Comune di Lucca (LU);

3. DI DISPORRE che lo svolgimento dei lavori siano sottoposti alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione, per l'attraversamento di pubblica utilità, è pari a € 154,22 (euro centocinquantaquattro/22), soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, salvo aggiornamento ISTAT, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. DI DARE ATTO che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
6. DI DARE ATTO che il provvedimento concessorio è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. DI NOTIFICARE il presente atto tramite pec al soggetto richiedente;
8. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1880 - Data adozione: 03/02/2023

Oggetto: Pratica Sidit n. 4274/6066 del 2022 e Cod. Locale 2405 O.I. - Concessione per la manutenzione e modifica di un attraversamento aereo di elettrodotto a media tensione del corso d'acqua denominato (TS38932) per successiva posa di F.O., in località Vivo d'Orcia, nel comune di Castiglione d'Orcia. (SI) - Concessionario: e-distribuzione spa

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002134

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” e s.m.i.;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*”;

VISTA la L.R. 22/2015 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 e s.m.i. “*Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*”, di seguito Regolamento;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” con la quale si dispone che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)*”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall’art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTI gli articoli n. 12, c. 1, della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020, che riducono del 100% l’imposta suddetta rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: “*Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, n. 81*”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da *e-distribuzione spa*, con sede legale in Roma, via Ombrone, n.2 – C.F. 05779711000 , (Pratica SiDIT n.4274/6066 del 2022) acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 423855 del 08/11/2022 con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale composta da:

- Relazione Tecnica descrittiva;
- Corografia 1:10.000;
- Docomuntazione Fotografica;
- Estratto di mappa catastale 1:2.000;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Mauro Stefanucci, che prevede la manutenzione e la modifica di un attraversamento aereo di elettrodotto a media tensione del corso d’acqua denominato (TS38932) per successiva posa di F.O., in località Vivo d’Orcia, nel comune di Castiglione d’Orcia (SI), come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che il fosso sopra indicato, riportato nel Reticolo Idrografico -del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione in oggetto sussistono i presupposti di cui all’art.40 del Regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali approvato con DGRT 60/R/2016 che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all’importo del canone determinato ai sensi dell’articolo 35;

PREDISPOSTO l’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, in cui è

individuato distintamente l'attraversamento del corsi d'acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

RICHIAMATA la nota trasmessa da questo Settore al Consorzio di Bonifica n. 6 – Toscana Sud con prot n.462514 del 29/11/2022 al fine di individuare eventuali interferenze con le attività consortili e considerato che con nota prot. 482100 del 14/12/2022 è stato espresso contributo istruttorio favorevole;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. "c" del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n.513187 del 30/12/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

> PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta giallo, arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*"

- L.R. 39/2000 “*Legge forestale della Toscana*” e ss.mm.ii;
- L.R. 30/2015 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*”;
- D.P.G.R. 48/R/2003 “*Regolamento Forestale*”;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell’area interessata dall’intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- l’esecuzione dei lavori, dovrà avvenire nel rispetto e in conformità a quanto previsto dagli enti gestori delle altre reti infrastrutturali, quali viabilità stradale, linee telefoniche etc., i quali non potranno comunque condizionare e/o limitare quanto previsto dal presente atto.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l’esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell’interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile, ed il Consorzio 6 Toscana Sud, sulla data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo del tecnico responsabile dei lavori/ D.L., con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l’attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di 19 anni, poiché il concessionario garantisce l’esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all’art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l’area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all’art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall’Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all’esecuzione d’ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d’ufficio o su istanza del concessionario, l’acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal con-

cessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che il canone demaniale per effetto dell'agevolazione richiesta con nota prot. n. 502059 del 12/12/2016, prevista dall'art. 29 del Regolamento per i gestori di pubblici servizi, proprietari o gestori di infrastrutture lineari, viene ridotto del 20%;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento aereo con linea media tensione (tip. 1.2) ammonta ad € 87,79, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii., rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1219 del 5/11/2022, e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (come da richiesta del Concessionario pervenuta con nota prot. n. 502059 del 12/12/2016), precisando che il canone essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare ad una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento, a titolo di indennizzo per le annualità 2018-2019-2020-2021-2022, di occupazione senza titolo del bene demaniale, dell'importo complessivo di € 415,66, determinato ai sensi della DGRT 888/2017;
- ha provveduto, per l'anno 2023 al versamento dell'importo di € 87,79;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 87,79, pari ad una annualità del canone;
- ha provveduto al pagamento dell'imposta regionale per l'anno 2023 pari ad € 43,89 ai sensi della L.R. n. 2/1971;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (assolta in maniera virtuale Aut. AdE n. 133874/99);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a *e-distribuzione s.p.a.*, con sede legale in Roma, via Ombrone, n.2 – C.F. 05779711000, la concessione per la manutenzione e modifica di un attraversamento aereo di elettrodotto a media tensione del corso d'acqua denominato (TS38932) per successiva posa di F.O., in località Vivo d'Orcia, nel comune di Castiglione d'Orcia. (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A) con decorrenza dalla data del presente atto fino al 31/12/2042;
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R.131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo di provvedere alla sua registrazione;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Concessionario.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *planimetria*
bdc8c9845158296b4451a1cf29b48dfc3b1de9868c58dffe12ebb0ce8cad6ed9

Oggetto: Pratica Sidit n. 4274/6066 del 2022 e Cod. Locale 2405 O.I. - Concessione per la manutenzione e modifica di un attraversamento aereo di elettrodotto a media tensione del corso d'acqua denominato (TS38932) per successiva posa di F.O., in località Vivo d'Orcia, nel comune di Castiglione d'Orcia. (SI) - (Prat. E-Distribuzione n° 259864). Concessionario: e-distribuzione spa





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1882 - Data adozione: 03/02/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per l'uso e la gestione di aree appartenenti al demanio idrico del Fiume Bisenzio ed autorizzazione a lavori di consolidamento, per il ponte ferroviario al km32+614 della linea FI - BO, nel Comune di Cantagallo (PO). pratica 4219 (Sidit Pratica: 414/2023)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002200

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. 103/2022, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTI gli artt. 59 e 60 del R.D. n. 1447/1912 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili”;

VISTA l’istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione territoriale di Bologna, con sede in via Giacomo Matteotti a Bologna, codice fiscale 01585570581, a firma del legale rappresentante Lolli Emanuele, avente ad oggetto “Interventi di miglioramento sismico al ponte km 32+614”, in attraversamento al Fiume Bisenzio, località La Dogana, nel comune di Cantagallo (PO), acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 451677 del 22/11/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 200,00 di oneri istruttori, mediante bonifico del 22/11/2022 per oneri istruttori, ed ha trasmesso la dichiarazione di assolvimento ai sensi del DPR 445/2000 di una marca da bollo da Euro 16,00 avente codice 01210747810969 del 10/11/2022 per la presentazione dell’istanza, e di un’ulteriore marca da bollo virtuale da Euro 16,00 avente codice 01210327366904 del 27/10/2022 per la pubblicazione del presente atto;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al pagamento degli oneri ittiogenici per un importo di € 718,32 tramite bonifico del 10/11/2022, TRN 1101223140683924, causale: “obblighi ittiogenici pt interventi su ponte km 32+614 – Fiume Bisenzio”;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10 novembre 2022 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dall’Ing. Annamaria Innocenti;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all’istanza il numero di pratica n. 4219 (SIDIT Pratica: 414/2023- Procedimento: 641/2023)

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio, a firma dell'Ing. Matteo Di Girolamo;

- relazione tecnica generale, cronoprogramma, estratto catastale, documentazione fotografica;
- relazione idraulica e planimetria di cantierizzazione;
- tavola grafiche, con planimetrie, prospetti e sezioni, stato stato attuale, progetto e sovrapposto;

DATO ATTO che l'istanza è relativa a lavorazioni di consolidamento e alla cantierizzazione necessaria ai lavori stessi per il ponte ferroviario al km 32+614, in attraversamento al Fiume Bisenzio, in località Dogana, nel Comune di Cantagallo (PO);

CONSIDERATO che il ponte, appartenente alla "Direttissima" Firenze - Bologna, una delle prime tratte ferroviarie d'Italia la cui costruzione venne ultimata nel 1934, attraversa il Fiume Bisenzio iscritto reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi della L.R. 79/2012, aggiornato con D.C.R.T. 103/2022, censito con il codice MV13372;

DATO ATTO che l'attraversamento in oggetto è privo di concessione per l'occupazione demaniale;

CONSIDERATO che, in occasione dell'istanza in esame, si è provveduto alla verifica della compatibilità idraulica del ponte stesso ai fini di rilasciarne la concessione;

DATO ATTO che, ai fini dell'autorizzazione ai lavori e cantierizzazione:

- il progetto di consolidamento prevede:
 - rinforzo strutturale dei timpani in muratura di pietrame, attraverso la posa in opera di tiranti di cucitura orizzontali,
 - ripristino dei giunti di malta, sigillatura delle lesioni, ripristino del calcestruzzo ammalorato e ripristino di mattoni rotti o mancanti con tecnica cuci-scuci,
 - ripristino del sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- l'intervento non andrà a modificare la geometria delle pile del ponte;
- le attività di cantierizzazione prevedono lo sviluppo dell'area di cantiere, lungo l'attuale strada vicinale. Le lavorazioni saranno svolte da cestello con macchina operatrice che attraverserà l'alveo nei momenti di magra del fiume utilizzando l'attuale guado esistente a raso che permette di accedere alla sponda sinistra del Bisenzio.
- le rampe di accesso seguiranno l'attuale profilo di sponda a meno di lieve riprofilatura;
- la durata dei lavori è stimata in 5 mesi circa.

DATO ATTO che, ai fini della concessione del ponte ferroviario:

- è stata condotta una verifica idraulica con software HEC-RAS, moto permanente, prendendo come input i valori che risultano dallo "Studio idraulico di supporto alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale e per i Piani Operativi dei comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo", in fase di elaborazione, le cui impostazioni sono state condivise con l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale. Per il tratto in esame la portata con $Tr=200$ risulta essere pari circa a 412 mc/s;
- i risultati hanno evidenziato un battente per la portata duecentennale di riferimento pari a 199,22 m slm, l'altezza della chiave delle arcate risulta pari a 212.73 m slm, garantendo un franco all'intradosso delle arcate del ponte di oltre 10 metri e di oltre 5 metri dalla base delle arcate;

DATO ATTO che il Fiume Bisenzio è appartenente al reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi della L.R. 79/2012, approvato con D.C.R.T. 81/2021, censito con MV13372;

DATO ATTO che per la concessione dell'area demaniale, rappresentata catastalmente al foglio di mappa 51 del comune di Cantagallo, si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- relativamente ai lavori ed alla cantierizzazione, il progetto delle opere di messa in sicurezza in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

- relativamente al ponte ferroviario esistente, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere mantenuto;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE

- i lavori, tanto quelli finalizzati al ripristino dello scalzamento, quanto quelli volti al mantenimento di idonee condizioni del ponte, oggetto della presente concessione, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- al termine di ogni giornata lavorativa i materiali non messi in opera e i mezzi dovranno essere allontanati dall'alveo e dalle sue pertinenze;

- in caso di condizioni meteo e di deflusso avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori in alveo dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo dovrà essere liberato da materiali, mezzi e persone, ed il cantiere dovrà essere costantemente monitorato;

- durante le lavorazioni non potrà essere installato nessun genere di opera provvisoria, come ponteggi o altro, né potranno essere realizzate rampe o piste all'interno dell'alveo. Eventuali opere provvisorie necessarie potranno essere installate o realizzate solo periodo nel giugno- settembre previa autorizzazione da parte di questo Ufficio;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutti i lavori oggetto della presente autorizzazione, dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere la stabilità delle sponde e dei manufatti esistenti; eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;

- qualora fosse necessario, da parte dei soggetti competenti, effettuare interventi di varia natura, sul corso d'acqua demaniale, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente autorizzazione, il richiedente apporrà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

Manutenzione del ponte:

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano verificarsi criticità per l'efficienza idraulica e per le condizioni di conservazione delle pertinenze idrauliche del corpo idrico;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'acquisizione di apposita autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- le attività di manutenzione vengono eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- la luce dell'attraversamento dovrà essere sempre mantenuta libera per non diminuire la sua efficienza idraulica; dovranno essere effettuate periodiche ispezioni, in particolar modo dopo ogni evento meteorico rilevante, per verificare che le luci non siano ostruite da materiale trasportato dal corso d'acqua;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso del suolo demaniale e l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- il richiedente dovrà comunicare a questo ufficio la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica: annamaria.innocenti@regione.toscana.it e massimo.chiappi@regione.toscana.it, riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi

danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CANONE - IMPOSTA REGIONALE – CAUZIONE:

Per effetto dei citati artt. 59 e 60 del R.D. n. 1447/1912, non è dovuto da parte del Concessionario alcun compenso o risarcimento per le occupazioni permanenti, provvisionali o temporanee degli alvei delle acque pubbliche, per l'esecuzione dei lavori di costruzione o di riparazione delle ferrovie: la concessione è pertanto rilasciata a titolo gratuito.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione territoriale di Bologna, con sede in via Giacomo Matteotti a Bologna, codice fiscale 01585570581, legale rappresentante Lolli Emanuele, dei seguenti atti:

1.1) concessione per l'uso e la gestione di aree appartenenti al demanio idrico del Fiume Bisenzio, per il ponte ferroviario al km32+614 della linea FI – BO, nel Comune di Cantagallo (PO);

1.2) autorizzazione per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento di consolidamento del ponte ferroviario al km32+ 614 della linea FI – BO, nel Comune di Cantagallo (PO);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione del ponte ferroviario ha durata di anni 19, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1895 - Data adozione: 03/02/2023

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Pratica n. 413453/2020; Procedimento 5931/2022; Codice locale n. 1064 - Concessione acque superficiali e sotterranee per derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Casciano Val di Pesa, località Borro dei Tre Borri.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002268

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le D.G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e del 2 novembre 2022, n. 1219, “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con istanza in data 02/01/2006 prot. n. 458 la società semplice agricola Fattoria di Corzano e Paterno, con sede nel comune di San Casciano Val di Pesa, Via San Vito di Sopra, ha fatto richiesta di concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche tramite n. 1 pozzo ubicato nel comune di San Casciano Val di Pesa, località Borro dei Tre Borri, su terreni censiti al N.C.T foglio n. 62, particella n. 141, per uso agricolo;

CONSIDERATO che con istanza in data 28/10/2022 prot. n. 412489 la società semplice agricola Fattoria di Corzano e Paterno, con sede nel comune di San Casciano Val di Pesa, Via San Vito di Sopra, ha fatto richiesta di variante non sostanziale per diminuzione dei volumi emunti;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche del pozzo a firma del Dott. Geol. Lorenzo Cirri conservata agli atti;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata nella misura della portata media di 0,0016 l/s, pari al fabbisogno di 50 mc/anno, destinata ad uso agricolo;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha costituito il deposito cauzionale di € 80,40 ai sensi dell’art. 60 del Regolamento 61/R/2016 e della D.G.R. 1219/2022;

DATO ATTO che la ditta richiedente società semplice agricola Fattoria di Corzano e Paterno, nella persona del socio rappresentante sig. Aljoscha Goldschmidt ha sottoscritto in data 12/01/2023 mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO che il Disciplinare allegato è conforme allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque" Ing. Carmelo Cacciatore ;

DATO ATTO che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente società semplice agricola Fattoria di Corzano e Paterno, con sede nel comune di San Casciano Val di Pesa, Via San Vito di Sopra, la concessione di derivazione di acque pubbliche tramite n. 1 pozzo ubicato al foglio n. 62, particella n. 141, nel comune di San Casciano Val di Pesa, località Borro dei Tre Borri, per uso agricolo, per una portata media di 0,0016 l/s di acqua sulla base della quale viene calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20, con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare, sottoscritto in data 12/01/2023 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di stabilire che, ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 80,40;

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di San Casciano Val di Pesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

7368699798a23154149574910024e9b97fb63b2c2b177fd02c2f884fa258ba07



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1897 - Data adozione: 03/02/2023

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Pratica n. 419629/2020; Procedimento 5936/2022; Codice locale n. 3090 - Concessione acque superficiali e sotterranee per derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Casciano Val di Pesa, località Corzano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002273

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le D.G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e del 2 novembre 2022, n. 1219, “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con istanza in data 02/01/2006 prot. n. 464 la società semplice agricola Fattoria di Corzano e Paterno, con sede nel comune di San Casciano Val di Pesa, Via San Vito di Sopra, ha fatto richiesta di concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche tramite n. 1 sorgente ubicata nel comune di San Casciano Val di Pesa, località Corzano, su terreni censiti al N.C.T foglio n. 65, particella n. 116, per uso agricolo;

CONSIDERATO che con istanza in data 07/10/2022 prot. n. 381724 la società semplice agricola Fattoria di Corzano e Paterno, con sede nel comune di San Casciano Val di Pesa, Via San Vito di Sopra, ha fatto richiesta di variante non sostanziale per diminuzione dei volumi di emungimento;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche del pozzo a firma del Dott. Geol. Lorenzo Cirri conservata agli atti;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata nella misura della portata media di 0,01 l/s, pari al fabbisogno di 306 mc/anno, destinata ad uso agricolo;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha costituito il deposito cauzionale di € 80,79 ai sensi dell’art. 60 del Regolamento 61/R/2016 e della D.G.R. 1219/2022;

DATO ATTO che la ditta richiedente società semplice agricola Fattoria di Corzano e Paterno, nella persona del socio rappresentante sig. Aljoscha Goldschmidt ha sottoscritto in data 12/01/2023 mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO che il Disciplinare allegato è conforme allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque" Ing. Carmelo Cacciatore ;

DATO ATTO che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente società semplice agricola Fattoria di Corzano e Paterno, con sede nel comune di San Casciano Val di Pesa, Via San Vito di Sopra, la concessione di derivazione di acque pubbliche tramite n. 1 sorgente ubicata al foglio n. 65, particella n. 116, nel comune di San Casciano Val di Pesa, località Corzano, per uso agricolo, per una portata media di 0,01 l/s di acqua sulla base della quale viene calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20, con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare, sottoscritto in data 12/01/2023 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di stabilire che, ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 80,79;

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di San Casciano Val di Pesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

cb51d99463cf2b990928796dbbc4a0d0adc0ccb511fb90ebbc14328d08f6b10b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1903 - Data adozione: 03/02/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua, in Comune di Castellina in Chianti per l'esecuzione di attraversamenti aerei, in subalveo, utilizzando manufatti esistenti, e parallelismi. Pratica SiDIT 302/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002111

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 302/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 33693 del 20-01-2023 presentata da Gasparini Marco in nome e per conto della Società Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma Allegra Paolo iscritto all'Ordine ingegneri Milano, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica
- Planimetrie e disegni grafici illustrativi

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede, ai fini dello sviluppo della Banda Ultra Larga a vantaggio degli utilizzatori della rete del Comune di Castellina in Chianti, la realizzazione di diversi interventi che interferiscono con le pertinenze idrauliche di vari corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale";

CONSIDERATO che le attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzioni di area demaniale di vari corsi d'acqua, così come descritto nell'allegato A al presente decreto, in varie località appartenenti al Comune di Castellina in Chianti, per la realizzazione dell'opera n. 13930 - realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 481/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i pali di nuova posa dovranno essere collocati possibilmente ad una distanza di almeno 4 mt. dal ciglio di sponda o dal piede arginale;
- l'altezza minima delle catenarie di fibra ottica che saranno fissate a pali esistenti o di nuova posa dovrà garantire il libero accesso all'alveo e alle opere idrauliche se presenti e non ostacolare le attività di manutenzione. L'eventuale distacco e/o riposizionamento saranno a carico della Ditta proponente, escludendo quest'Ufficio da qualsiasi controversia che si dovesse creare per gli effetti degli eventuali disagi causati dal momentaneo distacco della linea;
- gli scavi per l'installazione dei pozzetti di ispezione non dovranno in alcun modo arrecare danno alle infrastrutture esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no-dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato ad almeno 10 metri dal piede arginale;
- la quota dell'estradosso delle nuove infrastrutture in attraversamento in subalveo dovrà risultare almeno 2 metri inferiore alla quota di fondo alveo al fine di evitare problematiche idrauliche;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del

richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese

sostenute.

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210841077835 del 02-11-2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A. la Concessione per l'occupazione del demanio idrico di vari corsi d'acqua, così come descritto nell'allegato A al presente decreto, in varie località appartenenti al Comune di Castellina in Chianti per la realizzazione dell'opera n. 13930 - realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec openfiber@pec.openfiber.it e bandaultralarga@pec.italtel.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elenco interferenze

afcba737a1f92a1fc47e96afd1751bc78213dafc66d6452923f7452e71f0c1e6







 Infratel Italia SpA 	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	CASTELLINA IN CHIANTI-RT-GC-14.DOCX	16/01/2023

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Codice Corso d'Acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
				4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
106	AFFLUENTE BORRO DI RIPOLI	MV43200	Intervento n°9 Scavo in Trincea Sterrato	-	-	43°30'52.30"N 11°15'52.42"E
106	AFFLUENTE BORRO DI RIPOLI	MV43292	Intervento n°9 Scavo in Trincea Sterrato	-	-	43°30'51.96"N 11°15'57.73"E
106	AFFLUENTE BORRO DI RIPOLI	MV43292	Intervento n°9 Scavo in Trincea Sterrato	-	-	43°30'49.36"N 11°15'57.85"E
107	AFFLUENTE BORRO CERCHIAIO	MV43227	Intervento n°9 Scavo in Trincea Sterrato	-	-	43°30'54.54"N 11°17'7.70"E
107	AFFLUENTE BORRO CERCHIAIO	MV43227	-	Nuovo Pozzetto 76x40 con scavo 1mx1m	-	43°30'54.54"N 11°17'7.70"E
108	FOSSO DI CARPINETO	MV43353	Intervento n°7 Scavo in No-Dig	-	-	43°30'44.56"N 11°17'30.92"E
108	FOSSO DI CARPINETO	MV43353	-	Nuovo Pozzetto 76x40 con scavo 1mx1m	-	43°30'44.56"N 11°17'30.92"E
108	FOSSO DI CARPINETO	MV43353	-	Scavo in Trincea Asfalto Per ml 2	-	43°30'44.56"N 11°17'30.92"E
109	BORRO DEL NAVICO	MV43731	-	Scavo in Trincea Sterrato Per ml 10	-	43°30'8.37"N 11°16'12.12"E
109	BORRO DEL NAVICO	MV43731	-	Nuovo Pozzetto 76x40 con scavo 1mx1m	-	43°30'8.37"N 11°16'12.12"E
110	AFFLUENTE FOSSO DEL CERCHIAIO	MV43924	Intervento n°11 Su Rete Enel Distribuzione Esistente Interrata	-	-	43°29'47.84"N 11°17'28.95"E
111	BORRO DEL DOCCINO	MV44477	Intervento n°11 Su Rete Enel Distribuzione Esistente Interrata	-	-	43°29'1.86"N 11°16'17.40"E
111	BORRO DEL DOCCINO	MV44477	-	Rete Enel Distribuzione Esistente Interrata per ml 25	-	43°29'1.86"N 11°16'17.40"E
112	AFFLUENTE BORRO STROLLA	MV44409	Intervento n°2 Su Rete Tim Esistente Aerea	-	-	43°29'1.28"N 11°15'26.36"E
112	AFFLUENTE BORRO STROLLA	MV44410	Intervento n°2 Su Rete Tim Esistente Aerea	-	-	43°29'1.92"N 11°15'25.88"E
112	AFFLUENTE BORRO STROLLA	MV44410	-	Scavo in Trincea Sterrato Per ml 5	-	43°29'3.38"N 11°15'27.03"E

 Infratel Italia SpA 	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	CASTELLINA IN CHIANTI-RT-GC-14.DOCX	16/01/2023

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Codice Corso d'Acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
				4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
113	AFFLUENTE BORRO DEL PALAGIONE	MV44697	Intervento n°2 Su Rete Tim Esistente Aerea	-	-	43°28'45.14"N 11°15'9.34"E
114	AFFLUENTE TORRENTE ARBIOLA	TS407	Intervento n°2 Su Rete Tim Esistente Aerea	-	-	43°28'25.11"N 11°16'53.36"E
115	FOSSO DEI CARFINI	MV44887	Intervento n°2 Su Rete Enel Distribuzione Esistente Aerea	-	-	43°28'12.33"N 11°16'36.59"E
116	AFFLUENTE FOSSO DEI CASTAGNOLI	MV44936	Intervento n°11 Su Rete Enel Distribuzione Esistente Interrata	-	-	43°28'9.64"N 11°16'23.74"E
116	AFFLUENTE FOSSO DEI CASTAGNOLI	MV44936	-	Rete Enel Distribuzione Esistente Interrata per ml 40	-	43°28'10.09"N 11°16'22.83"E
117	AFFLUENTE FOSSO DEI CAGLIOLE	MV45129	Intervento n°2 Su Rete Enel Distribuzione Esistente Aerea	-	-	43°27'40.21"N 11°15'52.20"E
117	FOSSO DEI CAGLIOLE	MV45135	Intervento n°2 Su Rete Enel Distribuzione Esistente Aerea	-	-	43°27'35.08"N 11°15'47.93"E
118	AFFLUENTE FOSSO DEI CARFINI	MV45249	Intervento n°2 Su Rete Enel Distribuzione Esistente Aerea	-	-	43°27'27.59"N 11°16'12.53"E
119	FOSSO BUIA	MV45379	-	Rete TIM Esistente Aerea per ml 5	-	43°27'8.29"N 11°15'23.51"E
120	AFFLUENTE TORRENTE CARFINI	MV45513	Intervento n°2 Su Rete Enel Distribuzione Esistente Aerea	-	-	43°26'48.36"N 11°15'23.22"E
120	TORRENTE CARFINI	MV45512	-	Rete Enel Distribuzione Esistente Aerea per ml 5	-	43°26'48.70"N 11°15'29.96"E
120	FOSSO DELLA RONDINELLA	MV45487	Intervento n°2 Su Rete Enel Distribuzione Esistente Aerea	-	-	43°26'52.90"N 11°15'32.87"E
121	TORRENTE CARFINI	MV45543	Intervento n°2 Su Rete Enel Distribuzione Esistente Aerea	-	-	43°26'43.87"N 11°15'13.79"E
121	AFFLUENTE TORRENTE CARFINI	MV45528	Intervento n°2 Su Rete Enel Distribuzione Esistente Aerea	-	-	43°26'48.92"N 11°15'8.78"E

 Infratel Italia SpA 	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	CASTELLINA IN CHIANTI-RT-GC-14.DOCX	16/01/2023

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Codice Corso d'Acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
				4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
122	FOSSO DEI SANCHI	MV45712	Intervento n°9 Scavo in Trincea Sterrato	-	-	43°26'19.01"N 11°16'6.64"E
123	AFFLUENTE BORRO DI GAGLIANO	MV45893	Intervento n°2 Su Rete Enel Distribuzione Esistente Aerea	-	-	43°26'18.69"N 11°16'28.18"E
124	TORRENTE GENA	MV46052	Intervento n°11 Su Rete Enel Distribuzione Esistente Interrata	-	-	43°25'52.66"N 11°17'58.70"E
125	AFFLUENTE TORRENTE GENA	MV46129	Intervento n°9 Scavo in Trincea Sterrato	-	-	43°25'34.25"N 11°17'55.65"E
126	AFFLUENTE BORRO DI GAGLIANO	MV46172	Intervento n°2 Su Rete Tim Esistente Aerea	-	-	43°25'39.02"N 11°14'23.04"E
127	AFFLUENTE TORRENTE GENA	MV46432	Intervento n°2 Su Rete Enel Distribuzione Esistente Aerea	-	-	43°25'13.11"N 11°13'5.25"E
127	AFFLUENTE TORRENTE GENA	MV46432	-	Rete Enel Distribuzione Esistente Interrata per ml 80	-	43°25'11.89"N 11°13'3.99"E



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1904 - Data adozione: 03/02/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua del Comune di Reggello per la realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica Pratica SiDIT 1810/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002135

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1810/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 194368 del 12-05-2022 presentata da Gasparini Marco in nome e per conto della Società Open Fiber SPA, c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Via Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma iscritto all'Ordine, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica
- Elaborati Grafici

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso dei Bruciati, in Comune di Reggello, presso la particella 62 del Foglio 28 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11145 - attraversamento esistente in cavedio interrato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso dei Bruciati, in Comune di Reggello, presso la particella 41 del Foglio 17 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11246 - Attraversamento aereo esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso dei Bruciati, in Comune di Reggello, presso la particella 41 del Foglio 12 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11247 -Attraversamento aereo esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso dei Bruciati, in Comune di Reggello, presso la particella 32 del Foglio 17 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11248 - Attraversamento aereo esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso dei Bruciati, in Comune di Reggello, presso la particella 32 del Foglio 17 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11249 - Attraversamento aereo esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro della Trana, in Comune di Reggello, presso la particella 68 del Foglio 26 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11250 - Attraversamento aereo esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Marnia, in Comune di Reggello, presso la particella 138 del Foglio 38 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11251 - Attraversamento aereo esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Marnia, in Comune di Reggello, presso la particella 238 del Foglio 37 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11252 - Attraversamento esistente in cavedio interrato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro Massa al Diavolo, in Comune di Reggello, presso la particella 104 del Foglio 58 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11253 - Attraversamento aereo esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, in Comune di Reggello, presso la particella 546 del Foglio 59 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11254 - Attraversamento aereo esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, in Comune di Reggello, presso la particella 31 del Foglio 85 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11255 - Nuovo attraversamento staffato a valle di ponte, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV 6925, in Comune di Reggello, presso la particella 155 del Foglio 85 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11257 - Attraversamento esistente in trincea soprastante fosso tombato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, in Comune di Reggello, presso la particella 176 del Foglio 85 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11258 - Attraversamento aereo esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV 7088, in Comune di Reggello, presso la particella 163 del Foglio 84 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11260 - Attraversamento aereo esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, in Comune di Reggello, presso la particella 191 del Foglio 85 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11263 - Attraversamento aereo esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro Socini, in Comune di Reggello, presso la particella 39 del Foglio 93 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11264 - Nuovo attraversamento staffato a valle di ponte, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Castelnuovo, in Comune di Reggello, presso la particella 75 del Foglio 93 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11266 - Attraversamento esistente in cavedio interrato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, in Comune di Reggello, presso la particella 673 del Foglio 93 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11267 - Attraversamento esistente in cavedio interrato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, in Comune di Reggello, presso la particella 330 del Foglio 93 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11268 - Attraversamento aereo esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV 7535, in Comune di Reggello, presso la particella 207 del Foglio 92 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11269 - Attraversamento esistente in cavedio interrato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV 7750, in Comune di Reggello, presso la particella 161 del Foglio 98 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11270 - Attraversamento esistente in cavedio interrato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV 7827, in Comune di Reggello, presso la particella 305 del Foglio 98 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11271 - Attraversamento esistente in cavedio interrato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV 7816, in Comune di Reggello, presso la particella 266 del Foglio 98 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11272 - Attraversamento esistente in cavedio interrato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV 7900, in Comune di Reggello, presso la particella 115 del Foglio 98 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11273 - Attraversamento esistente in cavedio interrato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV 8000, in Comune di Reggello, presso la particella 59 del Foglio 97 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11274 - Attraversamento esistente in cavedio interrato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno, in Comune di Reggello, presso la particella 57 del Foglio 82 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11275 - Attraversamento aereo esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso di Cetina, in Comune di Reggello, presso la particella 203 del Foglio 82 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11276 - Attraversamento aereo esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Ricavo, in Comune di Reggello, presso la particella 473 del Foglio 91 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11277 - Attraversamento esistente in cavedio interrato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, in Comune di Reggello, presso la particella 663 del Foglio 104 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11278 - Attraversamento esistente in cavedio interrato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV 8756, in Comune di Reggello, presso la particella 697 del Foglio 104 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11279 - Attraversamento in subalveo esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV 8756, in Comune di Reggello, presso la particella 323 del Foglio 104 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11280 - Attraversamento esistente in cavedio interrato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV 9017, in Comune di Reggello, presso la particella 748 del Foglio 110 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11281 - Attraversamento esistente in cavedio interrato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico dei suddetti corsi d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2929/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o

dallo spigolo esterno della tombinatura;

- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle

strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n.01211065042096 del10-11-2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber SPA la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso dei Bruciati, in Comune di Reggello, presso la particella 62 del Foglio 28 con l'opera n. 11145 - attraversamento esistente in cavedio interrato;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso dei Bruciati, in Comune di Reggello, presso la particella 41 del Foglio 17 con l'opera n. 11246 - Attraversamento aereo esistente;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso dei Bruciati, in Comune di Reggello, presso la particella 41 del Foglio 12 con l'opera n. 11247 -Attraversamento aereo esistente;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso dei Bruciati, in Comune di Reggello, presso la particella 32 del Foglio 17 con l'opera n. 11248 - Attraversamento aereo esistente;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso dei Bruciati, in Comune di Reggello, presso la particella 32 del Foglio 17 con l'opera n. 11249 - Attraversamento aereo esistente;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Trana, in Comune di Reggello, presso la particella 68 del Foglio 26 con l'opera n. 11250 - Attraversamento aereo esistente;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Marnia, in Comune di Reggello, presso la particella 138 del Foglio 38 con l'opera n. 11251 - Attraversamento aereo esistente;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Marnia, in Comune di Reggello, presso la particella 238 del Foglio 37 con l'opera n. 11252 - Attraversamento esistente in cavedio interrato;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro Massa al Diavolo, in Comune di Reggello, presso la particella 104 del Foglio 58 con l'opera n. 11253 - Attraversamento aereo esistente;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, in Comune di Reggello, presso la particella 546 del Foglio 59 con l'opera n. 11254 - Attraversamento aereo esistente;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, in Comune di Reggello, presso la particella 31 del Foglio 85 con l'opera n. 11255 - Nuovo attraversamento staffato a valle di ponte;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV 6925, in Comune di Reggello, presso la particella 155 del Foglio 85 con l'opera n. 11257 - Attraversamento esistente in trincea soprastante fosso tombato;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, in Comune di Reggello, presso la particella 176 del Foglio 85 con l'opera n. 11258 - Attraversamento aereo esistente;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV 7088, in Comune di Reggello, presso la

- particella 163 del Foglio 84 con l'opera n. 11260 - Attraversamento aereo esistente;
- porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, in Comune di Reggello, presso la particella 191 del Foglio 85 con l'opera n. 11263 - Attraversamento aereo esistente;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro Socini, in Comune di Reggello, presso la particella 39 del Foglio 93 con l'opera n. 11264 - Nuovo attraversamento staffato a valle di ponte;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Castelnuovo, in Comune di Reggello, presso la particella 75 del Foglio 93 con l'opera n. 11266 - Attraversamento esistente in cavedio interrato;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, in Comune di Reggello, presso la particella 673 del Foglio 93 con l'opera n. 11267 - Attraversamento esistente in cavedio interrato;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, in Comune di Reggello, presso la particella 330 del Foglio 93 con l'opera n. 11268 - Attraversamento aereo esistente;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV 7535, in Comune di Reggello, presso la particella 207 del Foglio 92 con l'opera n. 11269 - Attraversamento esistente in cavedio interrato;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV 7750, in Comune di Reggello, presso la particella 161 del Foglio 98 con l'opera n. 11270 - Attraversamento esistente in cavedio interrato;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV 7827, in Comune di Reggello, presso la particella 305 del Foglio 98 con l'opera n. 11271 - Attraversamento esistente in cavedio interrato;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV 7816, in Comune di Reggello, presso la particella 266 del Foglio 98 con l'opera n. 11272 - Attraversamento esistente in cavedio interrato;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV 7900, in Comune di Reggello, presso la particella 115 del Foglio 98 con l'opera n. 11273 - Attraversamento esistente in cavedio interrato;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV 8000, in Comune di Reggello, presso la particella 59 del Foglio 97 con l'opera n. 11274 - Attraversamento esistente in cavedio interrato;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, in Comune di Reggello, presso la particella 57 del Foglio 82 con l'opera n. 11275 - Attraversamento aereo esistente;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Cetina, in Comune di Reggello, presso la particella 203 del Foglio 82 con l'opera n. 11276 - Attraversamento aereo esistente;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Ricavo, in Comune di Reggello, presso la particella 473 del Foglio 91 con l'opera n. 11277 - Attraversamento esistente in cavedio interrato;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, in Comune di Reggello, presso la particella 663 del Foglio 104 con l'opera n. 11278 - Attraversamento esistente in cavedio interrato;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV 8756, in Comune di Reggello, presso la particella 697 del Foglio 104 con l'opera n. 11279 - Attraversamento in subalveo esistente;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV 8756, in Comune di Reggello, presso la particella 323 del Foglio 104 con l'opera n. 11280 - Attraversamento esistente in cavedio interrato;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV 9017, in Comune di Reggello, presso la particella 748 del Foglio 110 con l'opera n. 11281 - Attraversamento esistente in cavedio interrato;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
 5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
 6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi

vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec openfiber@pec.openfiber.it ; .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1905 - Data adozione: 03/02/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 5164/2022 (Ex 21098) - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Voltura della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo da un pozzo in loc. Ponte a Bozzone nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI). Richiedente: Società Agricola Corte Alla Dea.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002148

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la Legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla Legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1139 del 15/11/2016 “ – Modifica della DGRT n. 816/2016”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 35 del 24/01/2017 “Prime disposizioni per la determinazione del canone 2017 in materia di concessioni acqua e suolo”;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione di bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. 29/12/2022, n. 45 “Legge di stabilità per l'anno 2023”;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Siena n. 2443 del 19/09/2014, è stata accordata alla Azienda Agricola Baroncini Bruna, la concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo in località Ponte a Bozzone nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) ubicato nel terreno distinto in catasto dal Foglio n.57 e P.lla n.92, ad uso agricolo per le esigenze dell’Azienda Agricola Baroncini Bruna – Pratica SIDIT n. 5164/2022 (Ex 21098);

PRESO ATTO CHE:

- con istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 479410 del 12/12/2022, la Società Agricola Corte Alla Dea (C.F. 01479670521), con sede legale a Montalcino (SI), ha richiesto il trasferimento di titolarità della concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo in località Ponte a Bozzone nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) ubicato nel terreno distinto in catasto dal Foglio n.57 e P.lla n.92, ad uso agricolo rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Siena n. 2443 del 19/09/2014 all’ Azienda Agricola Baroncini Bruna;
- la Società Agricola Corte Alla Dea è subentrata in seguito ad atto di compravendita del Notaio Sannino, Rep. 34902 Registrato a Poggibonsi (SI) il 05/07/2022 (in atti);

CONSIDERATO CHE:

- la portata media di concessione è pari a 0,05 l/s ad uso agricolo per le esigenze della Società Agricola Corte Alla Dea;

- a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al trasferimento di utenza della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di cui trattasi, ai sensi dell'art.74 del D.P.G.R. 61/R/2016;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 20 del T.U. n. 1775/1933, il nuovo titolare della concessione subentra con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

CONSIDERATO che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale, che dovrà essere corrisposto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della risorsa, salvo il diritto di rinuncia e sarà richiesto al concessionario dall'Ente concedente;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di trasferire alla Società Agricola Corte Alla Dea (Codice Fiscale 01479670521), con sede legale a Montalcino (SI), la titolarità della concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo in località Ponte a Bozzone nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) ubicato nel terreno distinto in catasto dal Foglio n.57 e P.III n.92, ad uso agricolo per le esigenze della Società Agricola Corte Alla Dea, di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Siena n. 2443 del 19/09/2014, a tutti gli effetti di legge e a far data dall'esecutività del presente decreto, per una portata media di concessione di 0,05 litri al secondo – Pratica SIDIT n.5164/2022;

2. di confermare la scadenza della concessione al 08/10/2030 come indicato nell'originario atto di concessione rilasciato dalla Provincia di Siena con Determinazione Dirigenziale n. 2443 del 19/09/2014 e relativo Disciplinare, fatti salvi casi di rinuncia, decadenza o revoca;

3. di dare atto che la concessione prevede il pagamento di un canone annuale;

4. di dare atto che il deposito cauzionale è stato versato nelle casse della Regione Toscana;

5. di dare atto che la Regione Toscana si riserva la facoltà di stabilire i tempi e le modalità dei versamenti del canone dovuto per la presente derivazione;

6. di trasmettere il presente atto alla Società Agricola Corte Alla Dea in qualità di richiedente la voltura;

7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1909 - Data adozione: 03/02/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque superficiali ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Badia a Pacciana, per uso agricolo.
Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica n. 1800 - SIDIT. 489/2023.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002215

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana, prot. 44120 in data 03/02/2021 il richiedente NESTI IPPOLITO ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acque superficiali (Torrente Brana) ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Badia a Pacciana, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 260 dalla particella n. 5 per uso agricolo per una portata media di 0,08 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

DATO ATTO delle seguenti prescrizioni generali:

- dovrà essere garantito l'accesso al corso d'acqua al personale preposto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente NESTI IPPOLITO ha sottoscritto il Disciplinare allegato al presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a NESTI IPPOLITO, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di acque superficiali (Torrente Brana) ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Badia a Pacciana, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 260 dalla particella n. 5 per uso agricolo per una portata media di 0,08 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il mantenimento delle opere e lavorazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati citati;
4. di disporre che il mantenimento delle opere idrauliche sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
5. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
6. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;

8. di dichiarare che, per l'anno 2023, il canone è stabilito nella misura di € 28,06;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pistoia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

1800 DISCIPLINARE

27090b540005845e11890d4dd1669dc77dbee3040ee5b2bfc2bde972cd59505c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1920 - Data adozione: 03/02/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione acqua pubblica sotterranea derivata mediante 2 pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU) loc. Pollino (prat. SIDIT n. 86590/2020).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002095

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021 e n. 1219 del 02/11/2022;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza presentata da GAIA S.p.A., C.F./P.I.: 01966240465, con sede a Pietrasanta (LU) via Donizetti n. 16, protocollata il 13/03/2020 n. 106209, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea da 2 pozzi esistenti a servizio del depuratore di Pietrasanta (LU) loc. Pollino, FG 24 Mappale 1086;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che Gaia spa ha versato in data 05/03/2020 le spese di istruttoria di Euro 300,00, codice IBAN IT89O0760102800001031575820 ed ha effettuato in data 23/01/2023, i versamenti relativi: al canone anni 2017/2022 oltre gli ineteressi e le sanzioni pari a complessivi Euro 31.606,46, codice IBAN IT41X0760102800001031581018, al deposito cauzionale pari ad Euro 4.491,77, codice IBAN IT41X0760102800001031581018, al contributo idrografico di Euro 112,29, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;

Vista la dichiarazione sostitutiva per marca da bollo (art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 – DM 10 novembre 2011): dichiarazione di apposizione n. 6 marche da bollo virtuali in virtù dell'autorizzazione n. 18493 del 01/01/2005, per un totale di Euro 96,00;

Considerato che nel corso dell'istruttoria, sono state presentate dall'Associazione per la Tutela Ambientale della Versilia, con nota prot. 0224564 del 30/06/2020, osservazioni e la seguente opposizione: "inammissibilità del prelievo di acqua sotterranea ad uso produzione di beni e servizi, in quanto GAIA SpA non può richiedere una concessione in sanatoria da pozzo preesistente rispetto alla data di presentazione della domanda".

Il GCTN, successivamente all'istanza di concessione di Gaia S.p.A. del 13/03/2020, ha accertato l'esistenza di n. 2 pozzi non denunciati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 275/1993 e l'uso abusivo di acqua pubblica (art. 17 del RD 1775/1933), a seguito del quale sono stati elevati n. 2 verbali (n. 26/2020 e n. 27/2020 del 11/09/2020). Nel corso dell'istruttoria di accertamento della violazione è emerso che l'attività di depurazione rientra nei casi di particolare interesse pubblico generale di cui al comma 3 dell'art. 17 del RD 1775/33. Per tale motivo è stata consentita la continuazione provvisoria del prelievo fino al rilascio della concessione. L'opposizione è stata pertanto rigettata e, al contempo, è stata data compiuta risposta alle osservazioni;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 86590/2020;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a GAIA S.p.A., C.F./P.I.: 01966240465, con sede a Pietrasanta (LU) via Donizetti n. 16, lo sfruttamento di acqua pubblica sotterranea, derivata mediante 2 pozzi esistenti nel Comune di Pietrasanta (LU) loc. Pollino, FG 24 Mappale 1086, ad uso prevalente "produzione di beni e servizi" e secondario "civile" (lavaggio piazzali e abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione fino al 31/12/2027 per 365 all'anno; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 8,5 l/s, il volume non potrà superare 84.000,0 mc/a corrispondente ad una portata media annua di 2,66 l/s (prat. SIDIT n. 86590/2020);

Preso atto che il legale rappresentate di Gaia S.p.A., ha sottoscritto digitalmente in data 23/01/2023 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 23/01/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2023 il cui importo sarà comunicato dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione entro la scadenza annuale del 31/12/2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a GAIA S.p.A., C.F./P.I.: 01966240465, con sede a Pietrasanta (LU) via Donizetti n. 16, lo sfruttamento di acqua pubblica sotterranea, derivata mediante 2 pozzi esistenti nel Comune di Pietrasanta (LU) loc. Pollino, FG 24 Mappale 1086, ad uso prevalente "produzione di beni e servizi" e secondario "civile" (lavaggio piazzali e abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione fino al 31/12/2027 per 365 all'anno; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 8,5 l/s, il volume non potrà superare 84.000,0 mc/a corrispondente ad una portata media annua di 2,66 l/s (prat. SIDIT n. 86590/2020);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di Gaia S.p.A. in data 23/01/2023, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 4° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è stata effettuata la dichiarazione sostitutiva per marca da bollo (art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 – DM 10 novembre 2011), di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2023 il cui importo sarà comunicato dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione entro la scadenza annuale del 31/12/2023;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pietrasanta (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

923b4b0f06b61067470a1e5b5090d160b12b8a41a3fcbd8315770b76959010a9



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1935 - Data adozione: 06/02/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - rinnovo concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea ad uso civile nel Comune di Forte dei Marmi (LU), prat. SIDIT n. 190338/2020 C.L. n. 5965.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002243

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge n. 241/1990;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n. 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l'istanza in bollo acquisita al protocollo in data 28/03/2022 con il n. 129081, presentata da La Datcha Management s.r.l., C.F.: 02492710468, con sede a Forte dei Marmi (LU) via Provinciale n. 80, con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 14 particella 221, prat. Sidit n. 190338/2020 C.L. n. 5965;

Dato atto che le spese di istruttoria di Euro 300,00 sono state versate in data 04/04/2022 con bonifico;

Visto il decreto dirigenziale n. 3981 del 21/03/2019 con il quale è stato concesso a Okatan s.r.l., C.F.: 01595250976 con sede a Forte dei Marmi via IV Novembre n. 2, l'utilizzazione di acqua pubblica derivata dal sottosuolo ad uso civile, nel Comune di Forte dei Marmi (LU) - particella 221 del foglio di mappa n. 14, per la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di approvazione del decreto (prat. n. 5965) ed è stato approvato il disciplinare sottoscritto il 02/03/2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 18708 del 26/10/2021 con il quale la concessione di derivazione acqua sotterranea ad uso civile nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 14 particella 221, in scadenza al 20/03/2022, di cui al decreto dirigenziale n. 3981 del 21/03/2019, è stata volturata, a far data dal 21/03/2019, a: La Datcha Management srl, C.F. 02492710468, con sede in via Provinciale n. 80 - 55042 Forte dei Marmi (LU);

Dato atto che le spese di istruttoria di Euro 300,00 sono state versate in data 04/04/2022 con bonifico;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo attingimento;

Vista la relazione di istruttoria del tecnico del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca Servizio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 190338/2020 C.L. n. 5965, in cui è presente anche la valutazione ex ante della derivazione: il prelievo ricade nel corpo idrico Versilia e Riviera Apuana (Codice 33TN010), classificato dall’aggiornamento II del Piano di Gestione delle Acque in vigore dal 04/01/2022 in stato: buono T1. Intensità dell’impatto: moderato, in quanto prelievo richiesto dalla concessione ha una portata

media di 1,52 l/sec (prelievo compreso tra 1 e 10 l/sec). Criticità: media, in quanto il prelievo insiste in area con pressioni alte e trend piezometrico in equilibrio. Ne consegue che il Rischio è: medio, rilasciabile con monitoraggi. La concessione può comunque essere assentita in quanto è prevista la totale reimmissione delle acque prelevate nel medesimo acquifero.

Si evidenzia che il prelievo ricade in area IS1, area soggetta al fenomeno dell'intrusione salina;

Inoltre, in sede di istruttoria vengono indicate le prescrizioni da ottemperare:

Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno i consumi effettivamente emunti tramite il portale <https://servizi.toscana.it/formulari/>; poiché la differenza di temperatura tra l'acqua derivata e quella di restituzione non dovrà superare 5° C; la T minima di restituzione non potrà essere inferiore a 5° C, entro 60 giorni dalla data del decreto di rinnovo, dovrà essere installato un sensore di temperatura sul pozzo di prelievo e su quello di resa, collegati ad un sistema di monitoraggio in tempo reale della temperatura da trasmettere alla Regione Toscana all'indirizzo: <https://www.sir.toscana.it>;

Considerato che il versamento del deposito cauzionale è stato effettuato in sede di voltura;

Ritenuto di concedere a: La Datcha Management s.r.l., C.F.: 02492710468, con sede a Forte dei Marmi (LU) via Provinciale n. 80, di derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso civile nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 14 particella 221, rinnovando la concessione di cui al precedente decreto dirigenziale n. 3981 del 21/03/2019, al successivo n. 18708 del 26/10/2021 (voltura) e al disciplinare sottoscritto il 02/03/2019, per ulteriori anni 5, a far data dal 21/03/2022 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 7,80 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è di 1,60 l/s pari a circa 50.458,00 mc/a, prat. SIDIT n. 190338/2020 C.L. n. 5965, subordinatamente alle prescrizioni indicate nel dispositivo;

Ritenuto che il Concessionario versare, entro la scadenza annuale del 31/12/2023, il canone per l'anno 2023 di Euro 600,83 salvo conguaglio;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a: La Datcha Management s.r.l., C.F.: 02492710468, con sede a Forte dei Marmi (LU) via Provinciale n. 80, di derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso civile nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 14 particella 221, rinnovando la concessione di cui al precedente decreto dirigenziale n. 3981 del 21/03/2019, al successivo n. 18708 del 26/10/2021 (voltura) e al disciplinare sottoscritto il 02/03/2019, per ulteriori anni 5, a far data dal 21/03/2022 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 7,80 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è di 1,60 l/s pari a circa 50.458,00 mc/a, prat. SIDIT n. 190338/2020 C.L. n. 5965, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
 - il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno i consumi effettivamente emunti tramite il portale <https://servizi.toscana.it/formulari/>;
 - poiché la differenza di temperatura tra l'acqua derivata e quella di restituzione non dovrà superare 5° C; la T minima di restituzione non potrà essere inferiore a 5° C, entro 60 giorni dalla data del decreto di rinnovo, dovrà essere installato un sensore di temperatura sul pozzo

di prelievo e su quello di resa, collegati ad un sistema di monitoraggio in tempo reale della temperatura da trasmettere alla Regione Toscana all'indirizzo: <https://www.sir.toscana.it>;

2. di dare atto che le spese di istruttoria di Euro 300,00 sono state versate in data 04/04/2022 con bonifico;
3. di dare atto che il Concessionario versare, entro la scadenza annuale del 31/12/2023, il canone per l'anno 2023 di Euro 600,83 salvo conguaglio;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Forte dei Marmi (LU);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1936 - Data adozione: 06/02/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 3085, pratica Sidit n.73/2023. Concessione di un'area demaniale di pertinenza di un corso d'acqua privo di denominazione (codice TN13648), occupata dal ponte della SS62 della Cisa, al KM 11+900, in località Saigola, nel comune di Aulla (MS) e autorizzazione idraulica per realizzare alcuni interventi di manutenzione straordinaria.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002281

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre

2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 1219/2022 Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80;

VISTA la D.G.R.T. 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l' istanza di concessione inviata dall'Ing. Enrico Galigani per conto di ANAS S.p.A.– Struttuta Territoriale Toscana, di seguito denominata “concessionario”, con sede a Firenze in Viale dei Mille, 36, C.F. 80208450587, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n°444154 del 18/11/2022, con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici:

- relazione tecnica/descrittiva,
- corografia 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori,
- calcoli idraulici,
- documentazione fotografica
- tavole stato attuale (in scala adeguata),
- tavole stato progetto (in scala adeguata),
- estratto di mappa catastale in scala 1:2.000;

DATO ATTO che ANAS S.p.a. ha corrisposto le indennità di occupazione pregresse, determinate in base all'allegato A alla delibera regionale di Giunta n.888/2017, richieste con PEC n. 167235 del 22/04/2022 (pratiche 3085-3086-3087-3088) le cui ricevute di pagamento sono state acquisite al protocollo n. 444154 del 18/11/2022, per i seguenti importi:

- € 2.894,26 di indennità di occupazione delle aree con quattro attraversamenti lungo la SS62 (pratiche 3085-3086-3087-3088) per i cinque anni pregressi (dal 2017 al 2021) alla data dell'accertamento dell'occupazione;
- € 289,11 di imposta regionale per l'anno 2021(pratiche 3085-3086-3087-3088);

PRESO ATTO che ANAS S.p.a. ha corrisposto il canone demaniale e la relativa imposta regionale per l'anno 2022, determinati in base all'allegato A alla delibera regionale di Giunta n.888/2017, richiesti con PEC del 10/01/2023 (prot. 0015424) e le cui ricevute di pagamento sono state acquisite al protocollo con n. 0034698 il 20/01/2023, per i seguenti importi:

- € 154,22 di canone per l'anno 2022,
- € 77,11 di imposta regionale per l'anno 2022,

PRESO ATTO che ANAS S.p.a. in data 31/01/2023 il ha versato, mediante bonifico bancario, € 154,22 di cauzione, al fine di garantire la Regione Toscana in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate;

PRESO ATTO che ANAS S.p.a. ha corrisposto l'imposta di bollo per il presente decreto, con marca da bollo da €16,00 che presenta l'id.n. 01210997276687 e la data del 30/01/2023;

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione dell'area demaniale, di pertinenza del corso d'acqua privo di denominazione individuato nel Reticolo idrografico regionale, di cui alla L.R. 79/2012, con il codice TN13648, occupata da un ponte in c.a. e muratura rivestito con pietra arenaria, della SS62 della Cisa, al Km 11+900, in località Casa Saigola nel Comune di Aulla (MS) e per il quale è chiesta anche l'autorizzazione idraulica per realizzare degli interventi di manutenzione straordinaria, meglio descritti nella relazione, agli atti d'ufficio, firmata dall'Ing. Enrico Galigani e protocollata da questo Ente il 08/04/2022 con n. 0148403;

VALUTATO con esito positivo che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento 42/R/2018, così come dichiarato anche dal progettista:

- a) l'intervento proposto non produce alterazione del buon regime delle acque;
- b) l'intervento proposto non costituisce incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua rispetto e, al momento, è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- c) l'intervento proposto non incrementa le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde;
- d) l'intervento proposto non costituisce aggravio del rischio in altre aree;
- e) l'intervento proposto non costituisce aggravio del rischio per le persone e per l'area stessa;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato assegnato il n. 3085, pratica SIDIT n. 73/2023;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni, a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI

- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno a partire dalla data del presente decreto;
- l'autorizzazione idraulica per realizzare i lavori avrà la durata di 3 anni, a partire alla data del presente decreto;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene del TN13648 ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona L Lunigiana (zona di allerta di riferimento per il Comune di Aulla come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);
- lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- dovranno essere utilizzati preferibilmente mezzi d'opera leggeri;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati.

il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell' area demaniale in concessione, oltretutto dell' opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità dell'opera, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell' area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

DATO ATTO che per gli eventuali lavori manutentivi futuri, ANAS S.p.A. dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo che dovrà essere corrisposto annualmente dalla società concessionaria per l'attraversamento, in base all'allegato A della deliberazione regionale 1555/2022, è stabilito in € 161,60;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a ANAS S.p.A.– Struttuta Territoriale Toscana, C.F. 80208450587, con sede a Firenze in viale dei Mille, 36, la concessione idraulica dell'area demaniale, di pertinenza del corso d'acqua privo di denominazione, individuato nel Reticolo idrografico regionale, di cui alla L.R. 79/2012, con il codice TN13648, occupata da un ponte, in c.a. e muratura rivestito con pietra arenaria, della SS62 della Cisa, al Km 11+900, in località Casa Saigola nel Comune di Aulla (MS);

2 di stabilire in 19 anni la durata della presente concessione, a decorrere dalla data del presente decreto; superati tali termini ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

3. di rilasciare l'autorizzazione idraulica, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge regionale 24 luglio 2018, n°41, per realizzare degli interventi di manutenzione straordinaria, meglio descritti nella relazione, agli atti d'ufficio, firmata dall'ing. Enrico Galigani e protocollata da questo Ente il 08/04/2022 con n. 0148403;

4. di stabilire che i lavori, di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 3 anni, dalla data del presente atto e che superati tali termini ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente

5. di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. di dare atto che il canone che ANAS S.p.A. dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per l'occupazione delle aree oggetto della presente concessione, è di € 161,60, come stabilito dall'allegato A della deliberazione regionale 1555/2022;

7. di notificare per pec il presente atto ad ANAS S.p.A e all'ing. Enrico Galigani, tecnico incaricato dalla società;

8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1937 - Data adozione: 06/02/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica n. 3408 - SIDIT n. 155/2023. Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di dieci scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Villa Collemandina (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002305

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, n.81”;

VISTA la DGRT n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la DGRT n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0304884 del 02/08/2022 a cui è stato attribuito il numero di pratica idraulica n. 3408 e pratica SIDIT n. 155/2023 presentata dall’Ing. Gianfranco Degl’Innocenti, in qualità di Dirigente Servizi Ingegneria della Società GAIA S.p.A., con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), in Via G. Donizetti 16 - c.f. 01966240465, tramite il tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

- scarico n. 290 rif. id n. 50F02SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 291 rif. id n. 50F03SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 292 rif. id n. 50F04SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 293 rif. id n. 50F07SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 294 rif. id n. 50F09SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 295 rif. id n. 50F10SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;

- scarico n. 296 rif. id n. 50F12SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 297 rif. id n. 50F18SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 298 rif. id n. 50F13SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 299 rif. id n. 50F16SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019.

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate il tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:

- scarico n. 290 - scarico con tubazione corrugata in pvc da 24 cm di diametro, su argine in destra idrografica, con recapito nel corso d'acqua denominato COVEZZA DI CORFINO (cod. TN13432), Loc. Pruno, nel Comune di Villa Collemandina (LU) - Coord.Gauss Boaga - X= 1609800.93, Y= 4894481.54;
- scarico n. 291 - scarico con tubazione in cemento con diametro di 40 cm, su argine in sinistra idrografica, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN13629), Loc. Sulcina, nel Comune di Villa Collemandina (LU) - Coord.Gauss Boaga - X= 1609000.831 Y= 4894106.786;
- scarico n. 292 - scarico in PVC con diametro di 24 cm, su argine in sinistra idrografica, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN14153), Loc. Corfino, nel Comune di Villa Collemandina (LU) - Coord.Gauss Boaga - X= 1610034.69 Y= 4892635.59;
- scarico n. 293 - scarico in PVC con diametro di 10 cm, su argine in destra idrografica, con recapito nel corso d'acqua denominato FOSSO DEL GAMBERONE (cod. TN15314), Loc. Cerro, nel Comune di Villa Collemandina (LU) - Coord.Gauss Boaga - X= 1611846.52 Y= 4892069.58;
- scarico n. 294 - scarico con tubazione in cemento con diametro di 40 cm, sito in zona golenale, in sinistra idrografica, con recapito nel corso d'acqua denominato TORRENTE CORFINO (cod. TN15001), Loc. Magnano, nel Comune di Villa Collemandina (LU) - Coord.Gauss Boaga - X= 1610833.12 Y= 4891334.83;
- scarico n. 295 - scarico in PVC con diametro di 20 cm, su argine in destra idrografica, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN14997), Loc. Magnano, nel Comune di Villa Collemandina (LU) - Coord.Gauss Boaga - X= 1610236.294 Y= 4891366.054;
- scarico n. 296 - scarico in PVC con diametro di 30 cm, su argine in sinistra idrografica, con recapito nel corso d'acqua denominato FOSSO DELLA FREDDA (cod. TN15298), Loc. Pianacci Gianantonio, nel Comune di Villa Collemandina (LU) - Coord.Gauss Boaga - X= 1610344.39 Y= 4890823.84;
- scarico n. 297 - scarico in PVC con diametro di 30 cm, su argine in destra idrografica, con recapito nel corso d'acqua denominato FOSSO DI NUCCHIANO (cod. TN15660), Loc. Piano di Villa, nel Comune di Villa Collemandina (LU) - Coord.Gauss Boaga - X= 1611444.616 Y= 4890615.202;
- scarico n. 298 - scarico in PVC con diametro di 30 cm, su argine in destra idrografica, con recapito nel corso d'acqua denominato FOSSO DI NUCCHIANO (cod. TN16883), Loc. Fondo il Piano, nel Comune di Villa Collemandina (LU) - Coord.Gauss Boaga - X= 1611691.856 Y= 4889516.455;
- scarico n. 299 - scarico con tubazione in cemento con diametro di 40 cm, in zona golenale, in destra idrografica, con recapito nel corso d'acqua denominato FOSSO DELLE MANDRIE (6) (cod. TN16539), Loc. Pianelle, nel Comune di Villa Collemandina (LU) - Coord.Gauss Boaga - X= 1612106.57 Y= 4890552.80;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento pratica idraulica n. 3408, pratica SIDIT n. 155/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;

- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1 del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della L.R.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma, per oneri istruttori, di € 75,00 (settantacinque/00) su c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 29/12/2022 ed anche aver assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) con dichiarazione sostitutiva del 13/07/2022 con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo di dichiarazione sostitutiva del 11/08/2022 con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 29/12/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 2142,00 (euro duemilacentoquarantadue/00) a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2142,00 (euro duemilacentoquarantadue/40) a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1071,00 (euro millesettantuno/00) a titolo di imposta pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 861,96 (ottocentosessantuno/96) a titolo di imposta di registro mediante modello F24 in data 29/12/2022;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate a firma del tecnico incarico Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla società richiedente GAIA S.p.A., con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), in Via G. Donizetti 16 - c.f. 01966240465, la Concessione per l'occupazione di:
 - scarico n. 290 rif. id n. 50F02SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 291 rif. id n. 50F03SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 292 rif. id n. 50F04SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 293 rif. id n. 50F07SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 294 rif. id n. 50F09SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 295 rif. id n. 50F10SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 296 rif. id n. 50F12SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 297 rif. id n. 50F18SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 298 rif. id n. 50F13SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 299 rif. id n. 50F16SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dal 01/01/2022 e che il canone di concessione è pari a € 2142,00 (euro duemilacentoquarantadue/00), secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, compreso relativo aggiornamento dell'importo del canone

per inflazione programmata del 7,1% per l'annualità 2022 di cui alla D.G.R. 1219/22, e soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, salvo aggiornamenti ISTAT, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI NOTIFICARE per via telematica il presente provvedimento al Richiedente;
7. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1939 - Data adozione: 06/02/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per l'occupazione di area demaniale per il mantenimento di un attraversamento carrabile sul corso d'acqua Gorile della via di Campo di sotto, nel tratto censito con il codice BV2624, in località Molinaccio, nel Comune di Uzzano (PT). Pratica n.3833. (SIDIT Pratica: 1381/2022, Procedimento: 2359/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002330

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2, e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103/2022 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, sono stati approvati il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal sig. Benedetti Remo, i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato A, avente ad oggetto “Regolarizzazione di un attraversamento del Gorile della via di campo di sotto in corrispondenza di Via di Campo n. 41, in località Molinaccio, nel Comune di Uzzano (PT)”, acquisita agli atti del settore con prot. n. 44036 del 30/01/2017;

DATO ATTO che il richiedente aveva provveduto al pagamento di € 100,00 per oneri istruttori ed € 16,00 per la pubblicazione del presente decreto tramite imposta di bollo virtuale, assolta a cura della Regione Toscana, con bollettino postale in data 27/01/2017, ed Euro 16,00 per la presentazione dell’istanza mediante marca da bollo cartacea;

VISTA l’istanza di cambio titolarità presentata dalla sig.ra Benedetti Daniela, i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato A, pervenuta tramite PEC ed acquisita agli atti del settore con prot. n. 49723 del 08/02/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al pagamento di € 91,00 tramite bollettino postale in data 28/02/2022, di cui € 75,00 per oneri istruttori ed € 16,00 per la presentazione dell’istanza tramite imposta di bollo virtuale, che sarà assolta a cura della Regione Toscana;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 64 del 10/11/2022, e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'ing. Valentina Vannucchi e dalla dott.ssa Cecilia Nannicini per gli aspetti amministrativi;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull'istanza pervenuta, alla stessa è stato assegnato il numero di pratica 3833 (pratica SIDIT 1381/2022; procedimento 2359/2022);

DATO ATTO CHE il proprietario ha dichiarato che il bene demaniale in concessione rappresenta l'unico accesso alla proprietà e che pertanto trova applicazione la riduzione del 60% dell'importo previsto dalla D.G.R. 888/2017;

VISTA la concessione n. 1906P relativa ad un attraversamento aereo del torrente Pescia Nuova con una tubazione di gas metano staffato all'attraversamento presso via di campo n.41, nel Comune di Uzzano rilasciata al Sig. Remo Benedetti dalla Provincia di Pistoia con provvedimento n. 53937 del 13 aprile 2011 per la durata di 30 anni dal provvedimento stesso (scadenza 12 aprile 2041);

CONSIDERATO che il punto n. 4 della dgrt n. 888 del 07/08/2017 stabilisce che per l'uso "Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" il canone non è dovuto se il manufatto principale è già in concessione al titolare dell'attraversamento e non vi è aumento della superficie occupata in proiezione";

VISTA la nota prot. n. 123711 del 24/03/2022 con la quale questo Ufficio comunicava di provvedere a ridurre sul Sistema Informativo Tributario della Regione Toscana (STRT) del 60% l'importo pagato come canone della pratica n. 21 art. 850 PE, in quanto dichiarato unico accesso, ad azzerare l'importo del canone della concessione 1906P da STRT ed ad intestare nel STRT la posizione di ciascuna pratica alla Sig.ra Daniela Benedetti;

VISTA la nota prot. n. 0149873 del 08/04/2022 con la quale questo Ufficio chiedeva integrazioni riguardo alle attestazioni dei pagamenti pregressi, rappresentazioni grafiche e attestazione di idoneità statica dell'attraversamento, proposte per la gestione del rischio mediante l'adozione di idonee misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di evento di piena;

VISTA dunque la documentazione integrativa progettuale a firma del Ing. Giorgio Carrara, trasmessa con PEC acquisita agli atti di questo settore con prot. n.0030759 del 18/01/2023, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- verifica dell'idoneità statica;
- planimetria generale, prospetti e sezioni (scala 1:50) dell'attraversamento, planimetria CTR (scala 1:10000), estratto di mappa catastale (scala 1:2000);
- misure per le gestione del rischio;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ai pagamenti dei canoni e dell'imposta regionale previsti dalla L.R. 77/2016:

- prima rata canone 2011 pari a € 57,64 in data 07/05/2011, seconda rata canone 2011 pari a € 57,79 in data 09/08/2011, terza rata canone 2011 pari a € 57,93 in data 05/12/2011, quarta rata canone 2011 pari a € 58,08 in data 02/01/2012;

- canone 2012 pari a € 130,00 in data 29/05/2012;

- canone 2013 pari a € 130,00 in data 02/07/2013;

- canone 2014 pari a € 130,00 in data 03/03/2014;

- canone 2015 pari a € 130,00 in data 07/04/2015;

- imposta regionale relativa all'anno 2016 pari ad € 105,00 (50% del canone 2016) in data 30/05/2022;

- maggiorazione per utilizzazione senza titolo, pari al 20% dei canoni corrisposti alla Provincia di Pistoia dal 2011 al 2015 pari a € 150,28 in data 30/05/2022;

- pagamento a saldo dell'indennizzo 2016 pari a € 120,00 in data 30/05/2022;

- imposta regionale relativa all'anno 2021 pari ad euro 50,00 (50% del canone 2021) in data 30/05/2022;

- canoni dal 2016 al 2022 come da verifiche effettuate sul Sistema informativo tributario della Regione Toscana (STRT);

DATO ATTO che il canone per l'annualità, salvo aggiornamento annuale sulla base del tasso di inflazione programmato, e l'imposta regionale se dovuta, sarà oggetto di riscossione da parte del settore competente secondo il calendario regionale dei pagamenti;

PRESO ATTO che l'istanza è relativa alla concessione per un attraversamento carrabile esistente del Gorile della via di campo di sotto in località Molinaccio, nel Comune di Uzzano (PT), in prossimità di Via di Campo n. 41;

RILEVATO CHE le opere oggetto d'istanza riguardano il Gorile della via di Campo di Sotto, in un tratto appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 103/2022, nel tratto censito con il codice BV2624;

DATO ATTO che l'attraversamento era stato realizzato a seguito di autorizzazione ai fini idraulici presentata dalla ditta Benedetti Remo e Orselli Tommasina, rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici provveditorato regionale alle OO.PP per la Toscana Ufficio del Genio Civile di Pistoia, con nota prot. n. 1513 del 05/05/1976 (Pratica GCPT n. 21S, pratica occupazione demanio art. n. 850/PE);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che l'attraversamento oggetto di concessione comporta l'utilizzo di un'area appartenente al demanio idrico assimilabile alla casistica "attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi" rappresentata al punto 4.1 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e s.m.i., che prevede la corresponsione di un canone annuo pari ad € 100,00 (€ 250,00 per n. 1 attraversamento residenziale ridotto del 60% poiché unico accesso alla proprietà);

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- l'attraversamento in oggetto presenta attualmente una lunghezza di circa 5,25 m, larghezza impalcato 4,70 m, altezza dal fondo alveo di circa 2,15 m;

- per le verifiche idrauliche si è fatto riferimento al modello idraulico redatto per conto del Comune di Uzzano ed altri, nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici, già agli atti dello scrivente ufficio;

- le verifiche idrauliche, eseguite in moto vario con eventi con Tr pari a 200 anni e durate di 1 ora, 3 ore e 6 ore, hanno mostrato che l'attraversamento in oggetto è adeguato solo per la portata duecentennale con durata del tempo di pioggia di 1 ora, stimata di 15,5 mc/s, per la quale si ha un franco di sicurezza pari a 0,11 m, mentre per la portata duecentennale con durata del tempo di pioggia di 3 ore, stimata di 21,5 mc/s, e per quella con durata di 6 ore, stimata di 18,1 mc/s, risulta insufficiente e viene sormontato;

- la modellazione evidenzia altresì che, a prescindere dalla presenza degli attraversamenti, negli scenari più severi, l'area risulta completamente allagata e gli attraversamenti sormontati; in tale scenario di criticità diffuse, l'attraversamento in esame non costituisce una singolarità;

- alla luce delle criticità emerse dall'analisi del contesto generale sopra delineate, la richiesta in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzata alle condizioni di gestione del rischio più avanti definite;

- l'utilizzo in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che per l'occupazione con i manufatti in esame dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- qualora fosse necessario effettuare interventi idraulici che possano interessare le opere oggetto del presente atto, sarà a cura e spese del richiedente effettuare qualsiasi modifica richiesta, il loro spostamento o anche l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- il richiedente è tenuto ad eseguire la manutenzione del manufatto in modo che esso non costituisca criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- per le attività di manutenzione straordinaria del manufatto, all'interno dell'area demaniale, il richiedente dovrà presentare specifica istanza di autorizzazione idraulica;

MANUTENZIONE:

per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria che dovessero rendersi necessari, il richiedente dovrà attenersi alle prescrizioni sotto impartite:

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile ed adeguato con le finalità per le quali essi sono stati realizzati e perché non costituiscano pregiudizio per il corso d'acqua e la fascia di rispetto;
- le attività di manutenzione ordinaria sul manufatto in concessione sono soggette a comunicazione presso questo Ufficio, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni;
- tutte le operazioni di manutenzione, venendo realizzate in prossimità di un corpo idrico appartenente al reticolo idrografico, dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di previsioni meteorologiche avverse il cantiere dovrà essere costantemente presidiato, provvedendo a rimuovere qualunque ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità e la sezione utile del corso d'acqua interessato dai lavori;
- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente il mantenimento delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e lavorazioni, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi

danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione.

ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI

- la luce dell'attraversamento dovrà essere sempre mantenuta libera per non diminuire l'efficienza idraulica; dovranno essere effettuate periodiche ispezioni, in particolar modo durante e dopo ogni evento meteorico rilevante, per verificare che la luce non sia ostruita da materiale trasportato dal corso d'acqua;
- il concessionario si obbliga ad installare entro tre mesi dalla data presente atto:
 - adeguata cartellonistica stradale atta alla gestione del rischio durante gli eventi meteorici; a titolo esemplificativo, cartello stradale di divieto di transito con pannello integrativo di zona soggetta ad allagamento oppure di cartello stradale di piena improvvisa con pannello integrativo di zona soggetta ad allagamento;
 - installazione di asta idrometrica, da applicarsi a lato della spalla del ponte in modo tale che dalla proprietà del concessionario sia consentita una facile lettura;
 - installazione di una barriera di chiusura per l'interdizione dell'accesso sul ponte;
- l'attraversamento dovrà rimanere ad uso esclusivo del concessionario, che si assume la responsabilità del suo uso da parte di soggetti diversi;
- qualora il Centro Funzionale Regionale emetta avviso per livello di criticità con codice giallo, arancione o rosso per la zona di allerta di riferimento, ovvero quando si verificano o siano prevedibili condizioni di deflusso critiche, il concessionario si accerta costantemente della transitabilità dell'attraversamento e, qualora il livello del pelo libero della corrente raggiunga la soglia idrometrica evidenziata sull'asta idrometrica ad un livello pari a 0,30 metri sotto l'intradosso, si obbliga ad attuare l'interdizione dell'accesso, mediante i sistemi sopra descritti.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata 9 (nove) anni a decorrere dal 01/01/2016, come previsto dall'art. 1 della L.R. 77/2016, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite,

esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., il Concessionario ha costituito deposito cauzionale per l'importo di € 100,00 (pari ad una annualità del canone), come da richiesta integrazione del 08/04/2022 ns prot. n. 149873;

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto;

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 1515 del 27/12/2022 la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo (uso 4.1 all. A della D.G.R.T. 1555/22) di € 112,00 pari a € 280,00 ridotti del 60% in quanto unico accesso, salvo adeguamento al tasso di inflazione programmato ;

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia;

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*);

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui sopra nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

Preso atto pertanto che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di € 100,00 pari ad una annualità del canone, con bollettino postale effettuato in data 30/05/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio alla sig.ra Benedetti Daniela, i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato A, della concessione per il mantenimento di un attraversamento carrabile sul corso d'acqua Gorile della via di Campo di sotto, nel tratto censito con il codice BV2624, in via di Campo in corrispondenza del civico n.41, in località Molinaccio, nel Comune di Uzzano (PT);
2. di autorizzare il mantenimento dell'opera ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), decorrenti dal 01/01/2016 come previsto dall'art. 1 della L.R. 77/2016, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza, con particolare riferimento agli "Ulteriori oneri e obblighi";
4. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi dei richiedenti è parte integrante del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati identificativi

e87ca0e1b8a32294517302120afd3d1b0cde31eb456fd0c69af65facbc730edf



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1940 - Data adozione: 06/02/2023

Oggetto: Rettifica errore materiale - Decreto dirigenziale n. 9525 del 14/06/2018 "Oggetto: Concessione per occupazione di un'area demaniale di mq 55 con muro di recinzione (tip.2.2) - lungo l'ex alveo del Fosso Affrichi in Località Tiro a Segno - Comune di Arcidosso. Concessionario: Società Autotre S.r.l. - Pratica n. 137-2018".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002345

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016: “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 9525 del 14/06/2018 “Oggetto: Concessione per occupazione di un’area demaniale di mq 55 con muro di recinzione (tip.2.2) - lungo l’ex alveo del Fosso Affrichi in Località Tiro a Segno - Comune di Arcidosso. Concessionario: Società Autotre S.r.l. - Pratica n. 137-2018”;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale nella predisposizione del decreto, è stata indicata la data di scadenza del 31/05/2037 anziché quella del 31/05/2027;

CONSIDERATO altresì che nella stessa motivazione del suddetto decreto è indicato chiaramente che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del decreto stesso, può essere rilasciata per la durata di anni 9, ai sensi di quanto stabilito nell’art. 5 del Regolamento;

RITENUTA pertanto la necessità di provvedere alla rettifica dell’errore materiale rilevato;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rettificare il decreto dirigenziale n. 9525 del 14/06/2018 “Oggetto: Concessione per occupazione di un’area demaniale di mq 55 con muro di recinzione (tip.2.2) - lungo l’ex alveo del Fosso Affrichi in Località Tiro a Segno - Comune di Arcidosso. Concessionario: Società Autotre S.r.l. - Pratica n. 137-2018” nella sola parte relativa alla data di scadenza della concessione (punto 1 del decretato), nel senso che laddove è scritto “fino al 31/05/2037” si deve intendere e leggere “fino al 31/05/2027”;
2. di confermare nel resto il contenuto del decreto dirigenziale predetto;
3. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1943 - Data adozione: 06/02/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua in Comune di Barberino Tavarnelle per attraversamenti aerei, mediante manufatti esistenti, sotterranei e parallelismi. Pratica SiDIT 4745/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002400

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 4745/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 459408 del 28-11-2022 presentata da Gasparini Marco in nome e per conto della Società Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica
- Planimetrie e disegni grafici illustrativi

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede, ai fini dello sviluppo della Banda Ultra Larga a vantaggio degli utilizzatori della rete del Comune di Barberino Tavarnelle, la realizzazione di diversi interventi che interferiscono con le pertinenze idrauliche di vari corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale";

CONSIDERATO che le attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzioni di area demaniale di vari corsi d'acqua, così come descritto nell'allegato A al presente decreto, in varie località del Comune di Barberino Tavarnelle, per la realizzazione dell'opera n. 13374 - realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 6617/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;

- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i pali di nuova posa dovranno essere collocati possibilmente ad una distanza di almeno 4 mt. dal ciglio di sponda o dal piede arginale;
- l'altezza minima delle catenarie di fibra ottica che saranno fissate a pali esistenti o di nuova posa dovrà garantire il libero accesso all'alveo e alle opere idrauliche se presenti e non ostacolare le attività di manutenzione. L'eventuale distacco e/o riposizionamento saranno a carico della Ditta proponente, escludendo quest'Ufficio da qualsiasi controversia che si dovesse creare per gli effetti degli eventuali disagi causati dal momentaneo distacco della linea;
- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01211457814606 del 28/07/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A. la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua in Comune di Barberino Tavarnelle, così come descritto nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la realizzazione dell'opera n. 13374 - Attraversamenti aerei, mediante manufatti esistenti, sotterranei e parallelismi.
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec openfiber@pec.openfiber.it .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Elenco interferenze

3b4f6c85166589fd9b30572c2a8c8ba31c190141ba2afd0177dec532cd73e7e9




	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	BARBERINO TAVARNELLE(PR OG. TAVARNELLE)-RT-GC-AS BUILT.DOCX	24/11/2022

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI



Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
1	Fosso...	X	X Per m...	X Per m... "N "E
1	FOSSO MV40887	X			43°35'15.53"N 11°12'5.50"E
1	FOSSO MV40887	X			43°35'14.89"N 11°12'4.10"E
2	FOSSO MV41130	X			43°34'55.45"N 11°12'16.16"E
3	BORRO DELLA DROVE		Scavo in No-Dig per 5 ml		43°34'38.68"N 11°12'51.36"E
3	BORRO DELLA DROVE		Pozzetto 76x40		43°34'38.59"N 11°12'51.42"E
3	BORRO DELLA DROVE		Scavo in Trincea Terreno Vegetale per 3 ml		43°34'38.53"N 11°12'51.43"E
3	BORRO DELLA DROVE	X			43°34'38.41"N 11°12'51.55"E
3	BORRO DELLA DROVE		Scavo in Trincea Terreno Vegetale per 7 ml		43°34'38.31"N 11°12'51.69"E
3	BORRO DELLA DROVE		Scavo in No-Dig per 3 ml		43°34'38.24"N 11°12'51.76"E
4	BORRO DI SAN PAOLO	X			43°34'31.90"N 11°12'37.06"E
4	BORRO DI SAN PAOLO		Equipaggiamento Illuminazione Pubblica per 115 ml		43°34'30.27"N 11°12'37.90"E
5	FOSSO MV41463	X			43°34'22.63"N 11°12'45.62"E
6	FOSSO MV41374	X			43°34'26.27"N 11°12'57.09"E
6	FOSSO MV41475	X			43°34'20.36"N 11°12'59.83"E
6	FOSSO MV41475	X			43°34'20.36"N 11°12'59.96"E
6	FOSSO MV41475	X			43°34'20.35"N 11°13'0.05"E

AOGGRT / AD Prot. 0459408 Data 28/11/2022 ore 08:10 Classifica P.080.070.

 Infratel Italia SpA 	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	BARBERINO TAVARNELLE(PR OG. TAVARNELLE)- RT-GC-AS BUILT.DOCX	24/11/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
6	FOSSO MV41475		Scavo in Trincea Asfalto per 3 ml		43°34'20.04"N 11°12'59.89"E
6	FOSSO MV41475		Pozzetto 125x80		43°34'20.04"N 11°12'59.96"E
7	FOSSO MV41529		Equipaggiamento Illuminazione Pubblica per 5 ml		43°34'17.28"N 11°12'54.29"E
7	FOSSO MV41529		Scavo in Trincea Pregiato per 3 ml		43°34'17.15"N 11°12'54.37"E
7	FOSSO MV41529		Pozzetto 76x40		43°34'17.11"N 11°12'54.31"E
7	FOSSO MV41529	X			43°34'17.09"N 11°12'54.30"E
7	TORRENTE PESA	X			43°34'16.85"N 11°12'56.27"E
7	TORRENTE PESA		Armadio Ottico Stradale (CNO)		43°34'14.26"N 11°12'59.02"E
7	TORRENTE PESA		Scavo in Trincea Terreno Vegetale per 8 ml		43°34'14.17"N 11°12'59.12"E
7	TORRENTE PESA		Pozzetto 125x80		43°34'14.05"N 11°12'59.23"E
8	TORRENTE PESA		Equipaggiamento Illuminazione Pubblica per 45 ml		43°34'7.38"N 11°12'59.06"E
8	TORRENTE PESA		Scavo in Trincea Asfalto per 3 ml		43°34'7.28"N 11°12'59.00"E
8	TORRENTE PESA		Pozzetto 76x40		43°34'7.24"N 11°12'58.98"E
8	TORRENTE PESA		Pozzetto 76x40		43°34'6.61"N 11°12'59.18"E
8	TORRENTE PESA		Scavo in Minitrincea per 112 ml		43°34'4.64"N 11°13'0.07"E
8	TORRENTE PESA		Pozzetto 90x70		43°34'6.16"N 11°12'59.40"E
8	TORRENTE PESA		Pozzetto 76x40		43°34'3.26"N 11°13'1.09"E
9	BORRO DI MACERETO	X			43°33'56.12"N 11°13'7.01"E
10	FOSSO MV42080	X			43°33'17.94"N 11°13'32.15"E

AOGGRT / AD Prot. 0459408 Data 28/11/2022 ore 08:10 Classifica P.080.070.

 Infratel Italia SpA 	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	BARBERINO TAVARNELLE(PR OG. TAVARNELLE)- RT-GC-AS BUILT.DOCX	24/11/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
11	BORRO DEL MOLINUZZO (2)		Pozzetto 76x40		43°32'3.43"N 11°14'26.47"E
11	BORRO DEL MOLINUZZO (2)		Scavo in No-Dig per 15 ml		43°32'3.60"N 11°14'27.05"E
12	FOSSO MV41771		Scavo in No-Dig per 10 ml		43°33'52.51"N 11°11'57.41"E
12	FOSSO MV41770		Scavo in No-Dig per 10 ml		43°33'51.57"N 11°11'59.59"E
13	BORRO VIRGINIO	X			43°33'44.81"N 11°11'23.70"E
14	BORRO DEL VIRGINIOLO		Pozzetto 76x40 con scavo di raccordo in Trincea Asfalto per 1 ml		43°33'52.88"N 11° 9'53.12"E
14	BORRO DEL VIRGINIOLO		Equipaggiamento Rete Interrata Esistente TIM per 122 ml		43°33'52.12"N 11° 9'55.10"E
14	BORRO DEL VIRGINIOLO		Pozzetto 76x40 con scavo di raccordo in Trincea Asfalto per 1 ml		43°33'50.53"N 11° 9'57.40"E
15	BORRO DI MIGLIORINI		Equipaggiamento Rete Interrata Esistente TIM per 10 ml		43°33'24.32"N 11°10'20.63"E

AOGGRT / AD Prot. 0459408 Data 28/11/2022 ore 08:10 Classifica P.080.070.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1946 - Data adozione: 06/02/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3411, pratica SIDIT n. 352/2023. Concessione ed autorizzazione idraulica per la ricostruzione di due tratti della linea elettrica aerea a MT, nei comuni di Vagli Sotto (LU), Careggine (LU) e Camporgiano (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002304

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’ istanza inviata da E-distribuzione S.p.A.(C.F. 05779711000), di seguito denominata “concessionario”, con sede legale in via Ombrone n.2 a Roma, avente ad oggetto: “*AUT_2341620 Richiesta di Concessione Demanio Idrico relativa a n.9 nuovi attraversamenti su viabilità esistente e la modifica di n.10 attraversamenti aerei, riguardanti la ricostruzione in cavo aereo/interrato e l’esercizio di due elettrodotti esistenti a Media Tensione 15kV, aerei in conduttori nudi, n. DX3044708 denominato “Poggio” e n. DX3022208 denominato “Villa Collemandina” ubicati nelle Località Roggio, Poggio e aree limitrofe, nei Comuni di Vagli di Sotto, Careggine e Camporgiano (LU)*”, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n. 0305224 il 02/08/2022, perfezionata con pec del 02/09/2022 (prot. 336143), con le quali sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici, a firma dell’ing. Gabriele Papi, iscritto all’albo degli Ingegneri della provincia di Siena al n. 934: elaborato tecnico interferenze (I-1, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10, I-11, I-12, I-

13, I-14, I-16, I-17, I-18, I-19, I-20, I-21) comprendente relazione tecnica, corografia e catastale con schema intervento, sezione fluviale e documentazione fotografica;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

-degli oneri istruttori di € 100,00, mediante bonifico bancario (iban: IT8900760102800001031575820) intestato a Regione Toscana, in data 30/07/2022,
-dell'imposta di bollo di € 32,00 per l'istanza e per il decreto, mediante modello F24 del 27/07/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede la sostituzione di due tratti della linea elettrica aerea a MT in conduttori nudi, denominati "Poggio" e "Villa Collemandina", con nuovi tratti di elettrodotto, parte in cavo sotterraneo e parte in cavo aereo precordato ad elica visibile, nei comuni di Vagli Sotto (LU), Careggine (LU) e Camporgiano (LU);

PRESO ATTO che l'intervento proposto interferisce con numerosi corsi d'acqua, iscritti nel Reticolo Idrografico regionale, ai sensi della L.R. 79/2012, tramite i sottoelencati attraversamenti aerei, sotterranei e staffati a manufatti esistenti:

Interferenza e Tipologia	Reticolo e Catastale	Descrizione Interferenza con il Corso d'acqua
I-1 ATTRAV. AEREO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f. 107 part. 2826-2830	2 cavi MT in attraversamento aereo del Fosso Rapinala (TN18215), a valle della diga, Comune di Vagli Sotto
I-2 ATTRAV. STAFFATO A PONTE ESISTENTE	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ponte f. 107 part. 2817 (Vagli Sotto) f. 218 part. 3633 (Camporgiano)	1 canaletta (2 cavi MT) in attraversamento superiore del Fosso di Lorenzaia (TN18010), loc. Molino di Roggio, a confine tra Comune di Vagli Sotto e Camporgiano
I-4 ATTRAV. AEREO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f. 215 part. 219-3624	2 cavi MT in attraversamento aereo del Torrente Edron (TN18005), loc. Ferriera, Comune di Camporgiano
I-5 ATTRAV. AEREO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f. 216 part. 3553 (Camporgiano) f. 102 part. 227 (Careggine)	1 cavo MT in attraversamento aereo del Torrente Edron (TN18005), loc. Ferriera, a confine tra Comune di Camporgiano e Careggine
I-6 ATTRAV. AEREO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f. 216 part. 3529-3530	1 cavo MT in attraversamento aereo del Fosso di Muriccino (TN17606), loc. Mulini, Comune di Camporgiano
I-7 ATTRAV. AEREO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f. 216 part. 3271-2946	1 cavo MT in attraversamento aereo del Fosso del Canalone-5 (TN17474), loc. Alle Vigne, Comune di Camporgiano
I-8 ATTRAV. STAFFATO A PONTE ESISTENTE	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ponte f. 215 part 3627 (Camporgiano) f. 102 part. 1228 (Careggine)	1 canaletta (3 cavi MT) in attraversamento superiore del Torrente Edron (TN18005), a valle della diga, a confine tra Comune di Camporgiano e Careggine
I-9 ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No strada f. 102 part. 534-240	1 tubazione (3 cavi MT) in attraversamento superiore, del Canale di Piagolella (TN18049) intubato, loc. Ferriera, Comune di Careggine
I-10 ATTRAV. STAFFATO A PONTE ESISTENTE	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ponte f. 102 part 435-528	1 canaletta (3 cavi MT) in attraversamento superiore del Canale Prunaccio (TN18188), loc. Ferriera, Comune di Careggine
I-11 ATTRAV. STAFFATO A PONTE ESISTENTE	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ponte f. 102 part 425-302	1 canaletta (3 cavi MT) in attraversamento superiore del Fosso Rimoscoso (TN18024), loc. Ferriera, Comune di Careggine
I-12 ATTRAV. STAFFATO A PONTE ESISTENTE	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No strada f. 102 part 272-279	1 canaletta (3 cavi MT) in attraversamento superiore del corso senza nome (TN17869), loc. Ferriera, Comune di Careggine
I-13 ATTRAV. STAFFATO A PONTE ESISTENTE	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ponte f. 305 part. 738 (Camporgiano) f. 102 part. 284 (Careggine)	1 canaletta (3 cavi MT) in attraversamento superiore del corso senza nome (TN17781), loc. Alle Vigne, a confine tra Comune di Camporgiano e Careggine
I-14 ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No strada f. 306 part. 732-8737	1 tubazione (3 cavi MT) in attraversamento superiore, del corso senza nome (TN17662) intubato, loc. Poggio, Comune di Camporgiano
I-16 ATTRAV. AEREO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	1 cavo MT in attraversamento aereo del corso

	Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No f. 107 part. 2844-2845	senza nome (TN18050), a valle della diga, Comune di Vagli Sotto
I-17 ATTRAV. AEREO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No f. 106 part. 8717	1 cavo MT in attraversamento aereo del corso senza nome (TN18079), a valle della diga, Comune di Vagli Sotto
I-18 ATTRAV. AEREO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No f. 106 part. 8716	1 cavo MT in attraversamento aereo del corso senza nome (TN18002), a valle della diga, Comune di Vagli Sotto
I-19 ATTRAV. AEREO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f. 104 part. 1363	1 cavo MT in attraversamento aereo del corso senza nome (TN17824), a valle della diga, Comune di Vagli Sotto
I-20 ATTRAV. AEREO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f. 216 part. 3559 (Camporgiano) f. 102 part. 39 (Careggine)	1 cavo MT in attraversamento aereo del Torrente Edron (TN18005), loc. Ferriera, a confine tra Comune di Camporgiano e Careggine
I-21 ATTRAV. STAFFATO A PONTE ESISTENTE	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f. 216 part. 7416 (Camporgiano) f. 102 part. 262 (Careggine)	1 canaletta (3 cavi MT) in attraversamento superiore del Torrente Edron (TN17508), loc. Alle Vigne, a confine tra Comune di Camporgiano e Careggine

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 3411, pratica SIDIT n.352/2023;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove), a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale

scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo dei corsi d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, anche in quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- è vietato il transito per mezzi pesanti, in particolare su argini imbibiti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;
- Al fine di permettere l'esecuzione delle operazioni di manutenzione e pronto intervento idraulico in condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto nell'allegato IX del D.lgs 81/2008, la distanza minima del cavo dalla sommità arginale o dal ciglio di sponda, non dovrà essere minore di quanto previsto al punto 2.1.05 del DM 21/03/1988 e comunque maggiore di 7,00m;
- Gli armadi, tralicci e piloni di sostegno, dovranno essere collocati e/o spostati interamente al di fuori della fascia di tutela assoluta dei 4,00m, misurata dal ciglio di sponda dei rispettivi corsi d'acqua, al fine di evitare indebolimenti che potrebbero causare cedimenti delle sponde interessate;

il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che il rilascio della concessione per gli attraversamenti su manufatti esistenti è condizionato al regime concessorio dei ponti/condotture di regimazione dei corsi d'acqua esistenti, qualora gli stessi dovessero essere rimossi o adeguati anche le condotte potranno essere conseguentemente modificate, a totale onere del richiedente la concessione;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica dei corsi d'acqua interessati o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo è di euro 3.143,64, nel dettaglio così esemplificato:

Uso: 1.2 Attraversamento aereo con elettrodotto, oltre 400V fino a 30.000V (102,46€ per attraversamento)- riduzione del 20% (art.29 c.5 Reg.60/R) = 81,97 €, 12 attraversamenti X 81,97 € = 983,64 €

Uso: 11 Attraversamento sotterraneo o utilizzando manufatti esistenti (lung. pari o inf. a 100m : 300€ per singolo attraversamento)- riduzione del 20% (art.29 c.5 Reg. 60/R) = 240,00 €, 9 attraversamenti X 240,00 € = 2.160,00 €;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è gravata dall' "Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato", dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale, istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i. Per gli anni 2021 e 2022, l'Imposta Regionale per le concessioni demaniali di cui al D.P.G.R. n. 60/R/2016 è stata confermata e commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, ai sensi della L.R. 74/2018;

CONSIDERATO che al soggetto richiedente, per il rilascio della concessione, sono state richieste, con nota prot n. 0315203 del 09/08/2022, le seguenti indennità arretrate e le cui ricevute di versamento sono state acquisite al protocollo con n. 326571 del 24/08/2022:

€ 8.244,28 (ottomiladuecentoquarantaquattro/28) quale indennità occupazione arretrate (dall'anno 2017 al 2021),

€ 826,29 (ottocentoventisei/29) quale imposta regionale anno 2021;

CONSIDERATO che al soggetto richiedente, per il rilascio della concessione, è stato richiesto con nota prot n. 0339923 del 06/09/2022 il versamento delle seguenti somme, le cui ricevute sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T. con n. 0461680 il 29/11/2022:

€ 1.047,88 (euro millequarantasette/88) quale rateo del canone anno 2022 (linea nuova),

€ 1.639,40 (euro milleseicentotrentanove/40) quale indennità occupazione anno 2022 (linea esistente),

€ 1.343,64 (milletrecentoquarantatre/64) quale imposta pregressa (linea esistente e linea nuova)

€ 1.242,58 (milleduecentoquarantadue/58) quale spese di registrazione;

DATO ATTO che la società ha costituito, mediante bonifico del 09.09.2022, la cauzione di € 3.143,64 (euro tremilacentotrentatré/64), al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a E-distribuzione S.p.A. (C.F. 05779711000), con sede legale in Via Ombrone n.2 a Roma, la concessione e l'autorizzazione idraulica per la ricostruzione di due tratti della linea elettrica aerea a MT in conduttori nudi, denominati "Poggio" e "Villa Collemandina", con nuovi tratti di elettrodotto, parte in cavo sotterraneo e parte in cavo aereo precordato ad elica visibile, in attraversamento dei vari corsi d'acqua, in narrativa elencati, nei comuni di Vagli Sotto (LU), Careggine (LU) e Camporgiano (LU);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018, descritte negli elaborati presentati a firma dell'ing. Gabriele Papi;

3. di stabilire che i lavori, di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 3 anni, sempre a partire dalla data del presente decreto e che superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

4. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;

5 di stabilire che la concessione delle suddette aree avrà la durata di anni 19 (diciannove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad un importo totale di € 3143,64 (euro tremilacentotrentatré/64), maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;

6. di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione/autorizzazione non possono iniziare i lavori;

8. di notificare il presente atto al richiedente tramite PEC (e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it);

9. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, presso l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Massa Carrara, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta, per l'intera durata della concessione, risulta superiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1952 - Data adozione: 03/02/2023

Oggetto: Decreto Dirigenziale n. 1412 del 30/01/2023 avente per oggetto: "R.D. 523/1904 - L.R. 37/1994 - Regolamento regionale 60/R/2016 - Pratica n° 3499 Pratica SIDIT n. 84137/2020. Rinnovo e cambio della titolarità della concessione per l'utilizzo di un'area di demanio idrico di competenza del Fiume Serchio (BV5036), per l'installazione di una tubazione in polietilene per un impianto di derivazione acque pubbliche sul Fiume Serchio, in loc. Albavola, Via Vecchia Pietrasantina nel Comune di San Giuliano Terme (PI), rilasciata dalla Provincia di Pisa con Determinazione Dirigenziale n. 3707 del 27/08/2010 (ex pratica 5651 Pisa)" - RETTIFICA per correzione errore materiale

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002096

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il proprio decreto n. 1412 del 30/01/2023 avente per oggetto:” R.D. 523/1904 – L.R. 37/1994 – Regolamento regionale 60/R/2016 - Pratica n. 3499 Pratica SIDIT n. 84137/2020. Rinnovo e cambio della titolarità della concessione per l’utilizzo di un’area di demanio idrico di competenza del Fiume Serchio (BV5036), per l’installazione di una tubazione in polietilene per un impianto di derivazione acque pubbliche sul Fiume Serchio, in loc. Albavola, Via Vecchia Pietrasantina nel Comune di San Giuliano Terme (PI), rilasciata dalla Provincia di Pisa con Determinazione Dirigenziale n. 3707 del 27/08/2010 (ex pratica 5651 Pisa);

Preso atto che, per mero errore materiale, il richiamato decreto n. 1412 del 30/01/2023 indica erroneamente la “Determinazione Dirigenziale n. 3707 del 27/08/2010” in luogo della corretta “Determinazione Dirigenziale n. 3708 del 27/08/2010”;

RITENUTO pertanto di rettificare il decreto dirigenziale n. 1412 del 30/01/2023 laddove indicata la “Determinazione Dirigenziale n. 3707 del 27/08/2010” con quella corretta:”Determinazione Dirigenziale n. 3708 del 27/08/2010”;

DECRETA

1. DI RETTIFICARE secondo quanto esposto in narrativa il decreto dirigenziale n. 1412 del 30/01/2023 sostituendo, laddove indicata, la “Determinazione Dirigenziale n. 3707 del 27/08/2010” con quella corretta “Determinazione Dirigenziale n. 3708 del 27/08/2010”;
2. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC all’ indirizzo pec del tecnico incaricato e alla Provincia di Pisa per eventuali provvedimenti di propria competenza;
3. DI DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1958 - Data adozione: 06/02/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per l'attraversamento del fosso Acqualunga - MV23572 con condotta gas staffata al ponte di via Buraccia e Pacinotta nel Comune di Pistoia (PT), autorizzazione alla rimozione del gruppo di riduzione, passerella metallica e relative condotte interferenti con lo stesso fosso e la relativa fascia di rispetto e autorizzazione alla posa di nuova tubazione nella fascia di rispetto. Pratica 3991 (SIDIT: pratica 3111/2022 procedimento 4535/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002287

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 103/2022, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTE le istanze presentate da Toscana Energia S.p.A., C.F. 05608890488, con sede legale in Firenze, Piazza E. Mattei 3, a firma del legale rappresentante Sig. Fabio Parenti, aventi ad oggetto la sostituzione e spostamento di Gruppo di Riduzione Finale nella fascia di rispetto del fosso dell’Acqualunga e l’attraversamento dello stesso fosso, con condotta gas, in via Buraccia e Pacinotta nel Comune di Pistoia, acquisite agli atti di questo settore con prot. n. 208200 del 20/05/2022, prot. n. 209270 del 20/05/2022 e prot. n. 291415 del 21/07/2022, inerenti l’autorizzazione allo spostamento del GRF, prot. n. 275087 del 08/07/2022 inerente la concessione per l’attraversamento del fosso;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di:

- Euro 75,00 con bonifico SEPA TrnID A101848954101030 in data 11/05/2022 per oneri istruttori e di Euro 16,00 per imposta di bollo, mediante invio di dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., contenente marca da bollo n. 01210335013172 del 29/04/2022, relativi alla richiesta di autorizzazione lavori di sostituzione dell’impianto di riduzione;

- Euro 100,00 con bonifico SEPA TrnID A102634624601030 in data 04/07/2022 per oneri istruttori e di Euro 16,00 per imposta di bollo, mediante invio di dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., contenente marca da bollo n. 01201716867094 del 30/06/2022, relativi alla richiesta di concessione per attraversamento del fosso;

- Euro 32,00 per imposta di bollo per l’emissione del presente atto, mediante invio di dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., contenente marca da bollo n. 01201716890447 del 10/11/2022 e n. 01201716890458 del 10/11/2022 annullate e conservate presso la società richiedente; e che la stessa società ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10/11/2022 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dal geom. Francesca Seghi;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 3991 (SIDIT: pratica 3111/2022 procedimento 4535/2022);

DATO ATTO che le opere relative al presente decreto interessano il fosso dell'Acqualunga nel tratto censito con ID MV23572, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 103/2022;

VISTA la documentazione progettuale, identificata dal richiedente con n. "PIT-C04175-DGT", trasmessa con PEC prot. n. 208200 del 20/05/2022, prot. n. 209270 del 20/05/2022, prot. n. 275087 del 08/07/2022 e prot. n. 291415 del 21/07/2022, considerato che ai fini del presente atto rilevano i seguenti elaborati a firma dell'ing. Giorgio Barci, conservati agli atti dell'ufficio:

- Tavola 08 "scavi in fascia di rispetto r.d. 523/1904 del fosso dell'Acqualunga" - relazione tecnica del 26/04/2022;
- Tavola 09 "scavi in fascia di rispetto r.d. 523/1904 del fosso dell'Acqualunga" - inquadramento, pianta e sezione, emissione 26/04/2022;
- Tavola 12 "nota integrativa";

relativi ai lavori di sostituzione dell'impianto di riduzione,

- Tavola 09 "scavi in fascia di rispetto r.d. 523/1904 del fosso dell'Acqualunga" - inquadramento, pianta e sezione emissione 06/06/2022;
- Tavola 10 "attraversamento aereo fosso dell'Acqualunga" - relazione tecnica e documentazione fotografica, emissione 06/06/2022;
- Tavola 11 "attraversamento aereo fosso dell'Acqualunga" - inquadramento, pianta prospetto e sezione, emissione 06/06/2022;

relativi ai lavori di attraversamento del fosso;

CONSIDERATO che:

- il progetto in esame riguarda la rimozione del Gruppo di Riduzione Finale alloggiato in armadio metallico di contenimento, posto all'interno della fascia di tutela in destra idrografica del fosso dell'Acqualunga, in via Buraccia e Pacinotta nel Comune di Pistoia e il collocamento di nuovo impianto posto fuori dalla fascia di tutela dello stesso corso d'acqua;

- la messa fuori servizio e la rimozione dell'impianto di riduzione comporterà l'accecamento e la dismissione delle condotte di media e bassa pressione ad esso collegate in attraversamento al fosso dell'Acqualunga e la rimozione della passerella metallica che sostiene le condotte; gli scavi necessari all'esecuzione delle lavorazioni si manterranno ad una distanza minima di circa 20 cm e massima di 2 m rispetto al Fosso dell'Acqualunga;

- il progetto comprende la posa di un tratto di condotta gas a bassa pressione, necessaria al collegamento del GRFD di nuova installazione alla condotta esistente, in attraversamento al fosso Acqualunga; il ricarico sulla carreggiata del ponte esistente di via Buraccia e Pacinotta non permette di interrare la tubazione come prescritto da normativa, l'attraversamento del fosso avverrà pertanto con tubazione DN 100 in acciaio staffata al ponte lato monte, al termine dell'attraversamento la condotta ritornerà interrata nella carreggiata stradale, in parallelo allo stesso fosso lungo la fascia di rispetto, in destra idrografica in Polietilene DE 180 mm e in sinistra idrografica in Polietilene con DE 125 mm;

- con il presente atto si autorizza l'attraversamento del fosso dell'Acqualunga con nuova condotta gas in acciaio DN100 mm staffata lato monte alla struttura del ponte stradale di via dei Buraccia e Pacinotta in Comune di Pistoia, oltre la prosecuzione del tratto interrato in Polietilene DE 125 mm e DE 180 mm in parallelo al fosso stesso lungo la fascia di tutela in destra e sinistra idrografica, nonché la rimozione della passerella metallica e delle condotte alla stessa ancorate;

DATO ATTO che da una ricerca presso l'archivio a disposizione di questo settore, sono state reperite le pratiche 281P e 458P con le quali la Provincia di Pistoia autorizzava l'installazione del gruppo di riduzione, la passerella metallica, le condotte alla stessa ancorate, tutto oggetto di rimozione, e che le stesse pratiche risultano regolarmente iscritte a ruolo;

DATO ATTO inoltre che a seguito della comunicazione di ultimazione dei lavori, le occupazioni di cui alle pratiche 281P e 458P saranno tolte d'ufficio dai ruoli regionali;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale ed è ascrivibile alla casistica "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;
- nei punti d'innesto sulla sponda, la nuova condotta dovrà essere sigillata con collare in cls per impedire eventuali fenomeni di filtrazione;
- la tubazione non dovrà in nessun caso diminuire la luce utile del ponte o interferire con la dinamica dello stesso;
- per la parte interrata in fascia di rispetto la nuova tubazione dovrà essere evidenziata da apposito nastro segnalatore;
- essendo la condotta gas staffata al ponte esistente lato monte, la stessa dovrà essere protetta, unitamente agli altri sottoservizi presenti, con carter metallico a forma di "C" installato in aderenza alla soletta e che non sporga dallo spessore della stessa, che in caso di piena del corso d'acqua protegga le tubazioni da eventuali urti di materiale trasportato e impedisca al materiale flottante di incastrarsi fra le condotte ostruendo la luce libera di deflusso;
- eseguita la posa della condotta, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo alla fascia di rispetto idraulica, della quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la opportuna compattazione del materiale precedentemente rimosso, in modo tale da non costituire una via preferenziale per le filtrazioni;
- per il riempimento degli scavi non dovranno essere comunque utilizzati materiali permeabili;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare la condotta oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della tubazione ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi in cui la tubazione venga posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904, o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento della tubazione;

- in caso di danneggiamenti alla condotta dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- le condotte oggetto di dismissione, dovranno essere completamente rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi, ovvero dovranno essere riempite almeno nei tratti interferenti con la fascia di tutela del corso d'acqua con boiaccia di cemento o analoghi materiali, al fine di prevenire cedimenti e di impedire la costituzione di vie preferenziali per la filtrazione;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; ai sensi dell'art. 10 del regolamento 42/R/18 potrà essere richiesto il rinnovo;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- le comunicazioni di inizio e fine lavori dovranno avvenire anche tramite la casella di posta elettronica: francesca.seghi@regione.toscana.it;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;

- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale per l'importo di € 240,00 (pari a una annualità del canone calcolato ai sensi della D.G.R.T. 888/17).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad € 268,80 (D.G.R.T. 1555/22, all. A - uso 11 attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti) ridotto del 20% a seguito della richiesta effettuata dal concessionario ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 60/R/2016.

Il primo canone annuo, relativo al 2022, è stato versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione nella misura di cinque ratei mensili per un importo di euro 100,00 e calcolato secondo i disposti della D.G.R.T. n. 888/2017;

Per le successive annualità, compresa quella dell'anno 2023, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Dato atto che il Concessionario, con riferimento alla presente pratica 3991:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di euro 240,00 pari ad una annualità del canone, con bonifico 0306927373406810480291902919IT del 09/12/2022;
- ha effettuato il pagamento del canone annualità 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, di importo pari ad euro 100,00, con bonifico 0306927373415405480291902919IT del 09/12/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni, prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 50,00 per l'annualità 2022 pari al 50% del canone di concessione come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico 0306927515684010480291902919IT del 13/12/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Toscana Energia S.p.A., C.F. 05608890488, con sede legale in Firenze, piazza E. Mattei n.c. 3, legale rappresentante Sig. Fabio Parenti, di quanto segue:

1.1) concessione per realizzazione e gestione dell'attraversamento del fosso dell'Acqualunga con condotta gas staffata al ponte di via Buraccia e Pacinotta nel Comune di Pistoia (PT);

1.2) autorizzazione alla posa della tubazione interferente con la fascia di rispetto idraulica del Fosso dell'Acqualunga in destra e sinistra idrografica per il tratto indicato in narrativa, necessaria al collegamento della condotta esistente al nuovo impianto di riduzione;

- 1.3) autorizzazione alla rimozione del gruppo di riduzione, passerella metallica e relative condotte interferenti con lo stesso fosso e la relativa fascia di rispetto idraulica in destra idrografica;
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1982 - Data adozione: 06/02/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - prelievo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI) - Pratica 4582 (ex.880 SI)- SIDIT Pratica n. 4879/2016 Proc.n.5289/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002403

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1219 del 2/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 24.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che l’Amministrazione Provinciale di Siena, Ufficio Difesa del suolo e Risorse idriche, con Disposizione n.1481 del 29/11/2007 concedeva alla società Balmont s.r.l. la concessione di acque sotterranee per uso antincendio, mediante pozzo sito nel comune di Poggibonsi su terreno censito al N.C.T. dal foglio 17 p.la 302, di proprietà della società medesima (Pratica concessione Siena n. 880 SI);

VISTA l’istanza presentata in data 23/09/2022 prot. n.363355 con la quale la società Balmont s.r.l. chiede il rinnovo di concessione, mediante il pozzo ubicato come sopra specificato (Pratica concessione n. 4582 ex 880 SI);

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 16/11/2022, come da relata iscritta al protocollo regionale n.468445 del 02/12/2022;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, ai sensi del DPGR 61/R/2016 art.48 comma 3 è stata effettuata il giorno 02/12/2022 e che dal verbale di sopralluogo conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza, a firma del geologo Dott. Luciano Pignattai (iscritto all'ordine dei Geologi della Toscana al n. 660) conservata agli atti dell'Amministrazione concedente;

DATO ATTO che in base all'istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 05/01/2023, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 100 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,003 l/s metri cubi, destinata ad uso civile;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 182,22 (ad integrazione di 59,47, importo già versato per precedente concessione).
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare di € 32,00 e sul presente atto di € 16,00, mediante pagamento sul conto corrente n. IT890076010280000103157820, intestato a Regione Toscana di € 48,00;
- in data 13/01/2023 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rinnovare la concessione di acque pubbliche, già rilasciata dalla Amministrazione Provinciale di Siena (Disp. n.1481 del 29/11/2007) in favore delle società:
Balmont s.r.l, C.F.00707010526, con sede legale a Poggibonsi (SI) Via Lombardia 14;
per uso civile entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di un pozzo ubicato nel Comune di Poggibonsi (SI) - in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 17 p.lla 302 di proprietà della società Lineaplast snc;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2043;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. 1 Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 13/01/2023 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in € 241,69;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

df7bad62525650e12ca42c6b59b179e10bcf1bc71bc711ff1539d64d2cb0eddb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2005 - Data adozione: 06/02/2023

Oggetto: R.D. 1775/33 - Concessione per la captazione di acque pubbliche mediante 1 pozzo per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI e CIVILE in terreno individuato al N.C.T. del Comune di FUCECCHIO (FI) al foglio di mappa 49, p.la 272 - Pratica n. 1646 SIDIT 3979/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002401

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n.1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald'Elsa e della Val di Nievole, (d'ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori di Santa Croce sull'Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2 dell'AdP con il quale le Associazioni dei Conciatori s'impegnano alla sostituzione delle acque dolci di falda utilizzate nei processi produttivi delle industrie del comprensorio del

cuoio con acque reflue urbane depurate ed affinate nell'apposito impianto di trattamento realizzato, per un volume annuo minimo di 6 milioni di m³ e in ogni caso per eliminare l'emungimento da falda;

VISTO altresì l'art. 8 del detto AdP con il quale il soggetto competente alla gestione del Demanio Idrico (all'epoca le Amministrazioni Provinciali, adesso la Regione), si impegna a ridurre progressivamente, in relazione alle quantità di reflui urbani effettivamente convogliati, i volumi delle concessioni al prelievo anche al fine di attuare l'obiettivo di azzeramento dei prelievi di cui all'art. 5 dell'AdP, assicurando, comunque un approvvigionamento idrico complessivo di acque reflue depurate e acque primarie necessario al mantenimento della capacità produttiva;

VISTO infine che la realizzazione degli acquedotti duali che dovranno rifornire di acque reflue depurate ed affinate le aziende conciarie è attualmente prevista per la il 31/12/2023, ma che ritardi, comunque da concordarsi con una rimodulazione delle date di cronoprogramma dell'AdP, sono possibili in considerazione delle difficoltà introdotte dalla pandemia Covid19 e sofferte dall'intero comparto;

CONSIDERATO che la concessione che si rilascia con il presente atto deve ottemperare agli impegni presi da questa amministrazione nel citato AdB e che quindi non può consentire il prelievo da falda in presenza della fornitura di acque reflue depurate ed affinate;

PREMESSO che con istanza in data 19.10.2022 prot. n. 398845, la S.I.R.I.O. Lavorazione conciaria S.r.l. con sede legale a Fucecchio in via Sardegna, 10/14 C.F. 03028980484, ha fatto domanda di concessione di acque pubbliche per uso Produzione beni e servizi e Civile, mediante n. 1 pozzo posto nel Comune di Fucecchio (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 49 p.lla 272, di proprietà del sig. Scavo Matteo Luigi, residente a Fucecchio, Via Pascoli, 60;

VISTA la relazione geologica a firma della geologa dott.ssa Annalisa Masoni (n. 1217 Ordine dei Geologi della Toscana) acquisita al prot. n. 398845 del 19.10.2022;

VISTA la relazione di istruttoria in data 13.01.2023, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Empoli, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 30.226 mc, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,096 l/s destinata ad uso Produzione beni e servizi e Civile;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 2851,66, si impegna a versare entro il 31 dicembre 2023 € 2851,66 quale canone per l'anno 2023, e €. 71,29 ai sensi dell' art. 7 del R.D. 1775 /1933;
- l'imposta di bollo è stata assolta tramite bonifico di 48 euro del 11.01.2023 sul conto corrente della Regione Toscana IT890076010280000103157820;
- in data 03/02/2023 ha sottoscritto, nella persona del titolare sig. Matteo Bravatà, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore della S.I.R.I.O. Lavorazione conciaria S.r.l. (c.f. 03038980484), con sede legale a Fucecchio (FI) in via Sardegna, 10/14, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo ubicato nel Comune di Fucecchio (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 49 p.lla 272, per uso Produzione beni e servizi e Civile, per una portata media annua di 0,096 l/s sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2028;

3. di stabilire che la concessione abbia validità fino alla prima scadenza fra i 5 anni dalla data del presente atto e la effettiva disponibilità al concessionario di pari portata dei reflui depurati ed affinati di cui in premessa. Qualora la disponibilità di reflui dovesse coprire solo parzialmente il fabbisogno aziendale, la concessione si intende rilasciata solo per la portata mancante a soddisfare il fabbisogno;
4. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 03.02.2023 dal richiedente a mezzo del titolare, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di acque pubbliche;
5. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 1068/2018, il canone annuo di concessione è definito in € 2.851,66
6. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare firmato
b33f2def9676b7c46a6cb588301e0297496eb8af8738a8ad61359dab50b90c11



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2065 - Data adozione: 07/02/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n.68/2022 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002541

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. 29/12/2022 n. 45 “ Legge di stabilità per l’anno 2023”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 13/12/21 n. 480788, con la quale il Sig. Van Poeke Martialis Quirinus Henric in qualità di legale rappresentante di Poggio Antico Soc. Agricola (CF 00218560522) con sede in Loc. Poggio Antico, Comune di Montalcino (SI), ha richiesto la concessione per la captazione di acque pubbliche sotterranee nel comune di Montalcino (SI) per uso agricolo nei terreni individuati al N.C.T. al foglio n° 157 particelle n° 43, pratica SIDIT n. 68/2022.

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Van Poeke Martialis Quirinus Henric allegato al presente atto sotto la lettera A facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo interessa un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Montalcino (SI) al foglio n. F.157 particella n. 43;
- la portata media di concessione è di 0,42 l/sec per un fabbisogno di 13380 mc annui;
- la portata massima di concessione è di 1,97 l/s;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a Poggio Antico Soc. Agricola (CF 00218560522) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI), al foglio n.157 particella n.43 - pratica SIDIT n. 68/2022;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,42 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 13380 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

00ebcfbe69659590cd7a5498a367e3aa516577db831619e6b6828842d5381795



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2085 - Data adozione: 07/02/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n.2899/2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad agricolo da un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002538

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022, “Legge di stabilità 2022”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 322331 in data 09/08/2021 del Sig. Fabrizio Bindocci in qualità di legale rappresentante di Franceschi Lepoldo e Livia s.s.s.a. Tenuta il Poggione CF 00502730526 con la quale viene chiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Montalcino (SI), ad uso agricolo – Pratica SIDIT n.2899/2021;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Fabrizio Bindocci allegato al presente atto sotto la lettera A facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo avviene da un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Montalcino (SI) al foglio n. 220 particella n. 52;
- la portata media di concessione è di 0.22 l/sec per un fabbisogno di 7060 mc annui;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a Franceschi Lepoldo e Livia s.s.s.a. Tenuta il Poggione CF 00502730526 entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad agricolo da un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI) al foglio n.220 particella n.52 - Pratica SIDIT n.2899/2021;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,22 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 7060 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

bbf4a504ac8b2d80a423977a82e078011b032fbb8428981c908f1dcb18c5fe1f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2102 - Data adozione: 08/02/2023

Oggetto: Prat. Si.Dit. N°261/2023 - Concessione per n° 6 attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti (tip. 11) di vari corsi d'acqua, Fosso dell'Uno (TS43769), Fosso dei Pozzi (TS44111), Fosso delle Bugliole (TS45520), gli affluenti (TS45431-TS45431) del Fiume Paglia e l'affluente (TS45431) Fosso della Pizzicaiola, posti in varie località, per la realizzazione di un'infrastruttura di rete a banda ultra larga, nel Comune di Abbadia San Salvatore (SI) - cod. loc. n. 2432 O.I. - Concessionario: Open Fiber s.p.a.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002580

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” e s.m.i.;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014*”;

VISTA la L.R. 79/2012 “*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 e s.m.i. “*Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*”, in seguito “Regolamento”;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)*”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi

dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 19/09/2018 "*Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale finalizzata alla realizzazione degli interventi relativi alla banda ultralarga – Approvazione*";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "*Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, n. 81.*";

VISTA l'istanza di concessione presentata da *Open Fiber S.p.A.* con sede legale a Milano, viale Certosa n.2 – C.F 09320630966, nella persona del Dott. Marco Gasparini, legale rappresentante, con nota del 20/01/2023 (Si.Dit. N°261/2023), acquisita agli atti di questo settore con prot. n.34568, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Corografia 1:10.000;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Abbadia San Salvatore con n° 6 attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti (tip. 11) di vari corsi d'acqua, Fosso dell'Uno (TS43769), Fosso dei Pozzi (TS44111), Fosso delle Bugliole (TS45520), gli affluenti (TS45431-TS45431) del Fiume Paglia e l'affluente (TS45431) Fosso della Pizzicaiola, posti in varie località, come meglio rappresentato nella planimetria allegata al presente atto (allegato A);

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopra indicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma lett. c del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti, inoltre, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, si obbliga a :

- a. assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b. consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Conce-

- dente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c. sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
 - d. rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
 - e. non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - f. assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
 - g. non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
 - h. assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori, dall'uso delle opere e/o dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche utilizzate per l'attraversamento ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

➤ **PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta giallo, arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 1. Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*"
 2. L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.
 3. L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*"
 4. D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale"
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- in caso di terreno bagnato è fatto divieto di transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- le operazioni di messa in opera degli attraversamenti, dovranno essere eseguite nel rispetto e in conformità a quanto previsto dagli enti gestori delle vari reti infrastrutturali, quali viabilità stradale, linee elettriche, linee telefoniche etc., i quali non potranno comunque condizionare e/o limitare quanto previsto dal presente atto.

➤ **PRESCRIZIONI GENERALI:**

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile sulla data di inizio dei lavori in narrativa ed il nominativo del tecnico responsabile dei lavori/del D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicare la data degli stessi e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di anni 19, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, poiché il concessionario garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

VISTO quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" (*"le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge"*), non risultano dovuti i canoni di concessione e gli oneri istruttori;

TENUTO CONTO che il soggetto richiedente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (effettuato tramite dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, di annullamento della marca da bollo n.01211064982764 del 12/12/2022 , allegata all'istanza iniziale);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a *Open Fiber S.p.A.* con sede legale a Milano, viale Certosa n.2 – C.F 09320630966, la concessione per n° 6 attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti (tip. 11) di vari corsi d'acqua, Fosso dell'Uno (TS43769), Fosso dei Pozzi (TS44111), Fosso delle Bugliole (TS45520), gli affluenti (TS45431-TS45431) del Fiume Paglia e l'affluente (TS45431) Fosso della Pizzicaiola, posti in varie località, per la realizzazione di un'infrastruttura di rete a banda ultra larga, nel Comune di Abbadia San Salvatore (SI), così come rappresentato ed elencato nell'

elaborato cartografico (Allegato A), facent3 parte integrale e sostanziale del presente atto, con decorrenza dalla data del presente atto fino al 31/01/2042;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

planimetria

4849063b9ecc393b5ef91bea3bda4c8eb49bcfb45ec0ab8c65962c5ecc8cfe70



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 35 del 07-02-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2104 - Data adozione: 08/02/2023

Oggetto: Pratica SIDIT 2137/2022 (codice locale 3786). "GCVI - Acque" - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Cascina (PI). Richiedente: SOFISPORT S.R.L.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002531

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e le relative misure di salvaguardia adottato in Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 pubblicato sulla G.U. del 4 gennaio 2022;
- l’istanza acquisita al protocollo con n. 0147221 del 07/04/2022, presentata dalla società “SOFI-SPORT S.R.L.” C.F./P.IVA:01711860500, con sede legale in Via E. Giannesi snc, località Montacchiello, 56121 Pisa (PI), nella persona del Legale Rappresentante della società, per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo esistente ubicato su terreno di proprietà della ditta “Ital Project srl” C.F.: 02209790507 che ha dato l’assenso, individuato al N.C.T. del Comune di Cascina (PI) al foglio di mappa n. 36 part. n. 294, in località in Navacchio, Via del Nugolaio, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile per irrigazione di tappeti erbosi per un quantitativo totale di 10.554,20 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 2137/2022 (codice locale 3786);

PRESO ATTO:

- della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell’iter istruttorio, come risulta dalla relazione d’istruttoria agli atti dell’Ufficio;

CONSIDERATO CHE :

- il concessionario ha corrisposto il canone per l’anno 2023 per l’uso dell’acqua secondo quanto previsto dal DPGR 46/R del 11/08/2017 e dalle successive delibere di Giunta Regionale di aggiornamento dei canoni annuali, previste dall’art. 11 comma 5 del suddetto Regolamento, per

un importo totale pari ad euro trecentosedici/25 (€ 316,25), in data 24/01/2023 con bonifico versato sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT41X0760102800001031581018;

- il concessionario in data 24/01/2023 ha versato la somma di € trecentoventiquattro/15 (€ 324,15) per la costituzione della cauzione prevista dall'art. 60 del DPGR 61/R/2016 e s.m.i. con bonifico sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT41X0760102800001031581018;
- il concessionario in data 24/01/2023 ha corrisposto la somma di € 32,00 a titolo di imposta di bollo (equivalente di n. 1 marca da bollo da € 16,00 per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto e n. 1 marca per convalidare il presente decreto) assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72 e s.m.i. con bonifico versato sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT70 J0760102800000011899580;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 03/02/2023 dalla Sig.ra Seghi Anna Maria in qualità di Legale Rappresentante della società "SOFISPORT S.R.L." C.F./P.IVA:01711860500, con sede legale in Via E. Giannessi snc, località Montacchiello, 56121 Pisa (PI), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni dieci (10) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare del 03/02/2023 viene accettata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla società "SOFISPORT S.R.L." C.F./P.IVA:01711860500, con sede legale in Via E. Giannessi snc, località Montacchiello, 56121 Pisa (PI), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da n. 1 pozzo esistente ubicato su terreni individuati al N.C.T. del Comune di Cascina (PI) al foglio di mappa n. 36 part. n. 294, in località in Navacchio, Via del Nugolaio, di proprietà della ditta "Ital Project srl" C.F.: 02209790507 che ha dato l'assenso, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile per irrigazione di tappeti erbosi per un quantitativo totale di 10.554,20 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 2137/2022 (codice locale 3786), alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 03/02/2023 dalla Sig.ra Seghi Anna Maria in qualità di Legale Rappresentante della società "SOFISPORT S.R.L." C.F./P.IVA:01711860500, con sede legale in Via E. Giannessi snc, località Montacchiello, 56121 Pisa (PI), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di fissare la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dalla data del presente decreto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Cascina (PI);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

6. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

24f245d4b2491c66d166074ca55f178ab4c330ed8a784aa5ffb4f7fa56486245



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2121 - Data adozione: 07/02/2023

Oggetto: R.D. nr.523/1904, L.R. nr.80/2015 e D.P.G.R. nr.60/R/2016. Concessione per l'installazione di impianto di videosorveglianza con cavo nella soletta della passerella sul T. Brana nei pressi del Parco della Rana nel Comune di Pistoia (PT). Pratica n. 3267, (pratica SIDIT n. 456/2023, procedimento SIDIT n. 707/2023).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002447

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 103/2022, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”, e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota del Comune di Pistoia in data 22/07/2019 prot. n. 285110 con la quale viene comunicato che i lavori in oggetto verranno iniziati ai sensi dell’art. 14 del DPGR 42/R/2018;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal Comune di Pistoia, c.f. n. 00108690470 con sede legale in Pistoia, Piazza del Duomo, 1 a firma del legale rappresentante Ing. Giovanna Bianco, avente ad oggetto: installazione di impianto di videosorveglianza con cavo nella soletta della passerella sul T. Brana nei pressi del Parco della Rana nel Comune di Pistoia (PT), acquisita agli atti in data 01/08/2019 prot. 300195, con la quale è stata trasmessa la documentazione costituita dai seguenti elaborati a firma dell’Arch. Nicola Stefanelli:

- modulo di domanda;
- relazione tecnica documentazione fotografica, estratto CTR, estratto NCT, estratto RU, planimetria scala 1:500;
- dichiarazione del progettista che l’intervento proposto rientra tra quelli all’art. 1 comma 4 della L.R. 21/2012 e le opere non sono in contrasto con quanto dettato alle lettere b), c), d) ed e) del medesimo articolo.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 3 del DPGR 60/R/2016, gli enti pubblici territoriali, compresa la Regione e i propri enti strumentali, sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori e sono altresì esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10 novembre 2022 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geom. A.Gori;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 3267, (pratica SIDIT n. 456/2023, procedimento SIDIT n. 707/2023);

DATO ATTO che la pratica in oggetto riguarda la posa in opera con un cavo posto in una minitrincea (40x40) da realizzare nella soletta di una passerella sul torrente Brana per l'installazione di impianto di videosorveglianza nei pressi del Parco della Rana nel Comune di Pistoia (PT), oltre al posizionamento del cavo con parallelismo in due tratti in trincea, il primo, in destra idrografica, per una lunghezza di circa 50 metri ed una distanza dal ciglio di sponda tra 7,00 e 9,00 metri, il secondo, in sinistra idrografica, per una lunghezza di circa 60 metri ed una distanza dal ciglio di sponda tra 3,00 e 5,00 metri;

DATO ATTO che per la passerella sul torrente Brana, sulla quale saranno messi in opera i cavi, risulta autorizzata sotto il profilo idraulico dal Genio Civile di Pistoia con atto n. 9766 di Rep. Del 20/10/1987 (pratica n. 461), e che la stessa rientra negli elenchi delle opere per le quali occorre la regolarizzazione dell'occupazione demaniale ai sensi della L.R. 77/2016;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano un attraversamento del torrente Brana, appartenente al reticolo idrografico e di gestione individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 103/2022, nel tratto censito con il codice MV22746;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporrà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

MANUTENZIONE

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- le opere sono state eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà

tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e

spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del DPGR 60/R/2016, per gli enti pubblici territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto;

Ai sensi della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, per attraversamenti utilizzando manufatti esistenti, uso 11, il canone non è dovuto in quanto il manufatto principale è già in gestione al titolare dell'attraversamento (nelle more della regolarizzazione di cui alla L.R. 77/16) e non vi è aumento della superficie occupata in proiezione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio al Comune di Pistoia, c.f. n. 00108690470 con sede legale in Pistoia, Piazza del Duomo, 1, di quanto segue:

1.1) concessione per la posa in opera con un cavo posto in una minitrincea da realizzare nella soletta di una passerella sul torrente Brana per l'installazione di impianto di videosorveglianza nei pressi del Parco della Rana nel Comune di Pistoia (PT);

1.2) autorizzazione per la posa in opera del cavo all'interno di una minitrincea in due tratti in parallelismo con il corso d'acqua;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2130 - Data adozione: 07/02/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per USO AGRICOLO - Nuova concessione di prelievo da POZZO ubicato nel comune di Comune di MONTERIGGIONI (SI), Loc. Acquaviva, NCT foglio 10 particella 51.Pratica: Sidit 4608-21.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002461

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 13 settembre 2021 n. 938 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA l’istanza prot. 456849 del 24/11/2021 – SIDIT 4608-21, con la quale il sig. Marco Di Lorenzo (i cui dati personali sono precisati nell’ allegato parte integrante del presente decreto), titolare della Azienda Agricola Natura Verde, con sede in Via Strada di Acquaviva, 36 Monteriggioni (SI), ha richiesto la autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e successiva concessione di derivazione per uso agricolo mediante pozzo da realizzare in terreno posto nel Comune di Monteriggioni (SI), Loc. Acquaviva e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n.10 particella 148, di proprietà del Sig. Di Lorenzo Antimo, per un quantitativo massimo di 2880 mc/anno, per una portata massima istantanea di 0,6 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,09 l/s;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Monteriggioni (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 07/12/2021, come da relata inviata dal Comune medesimo;

DATO ATTO che la visita istruttoria prescritta al terzo comma dell'art. 95 del T.U. n. 1775 del 11/12/1933 è stata sostituita dalla conferenza istruttoria del giorno 14/12/2021 dal cui verbale conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sul BURT della Regione Toscana del 09.02.2022;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 2257 del 14/2/2022 con il quale è stata autorizzata la ricerca ai sensi dell' art. 95 del RD 1775/1933;

VISTA l'istanza prot. 137524 del 01/04/2022 con la quale è stata richiesta, per esito negativo della prima esplorazione nella particella 148, nuova ricerca nella particella n. 51 limitrofa;

VISTO il nuovo decreto dirigenziale di autorizzazione alla perforazione n. 9266 del 17/05/2022;

VISTA la dichiarazione di fine lavori (prot. 270995 del 6/7/2022), la relazione geologica, comprendente le prove di portata del pozzo eseguite nel mese di giugno 2022, a firma del Geol. Giannini Alessandro (n. 1421 Ordine dei Geologi della Toscana);

DATO ATTO che in base all'istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 2880 metri cubi, destinata ad uso agricolo, P.M.A. di 0,09 l/s;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha versato il canone anno 2022 per n.5 mensilità pari a €33,36, ha costituito il deposito cauzionale di €. 80,06, ha versato €. 175,00 a titolo di oneri istruttori, ha versato €. 40,00 ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775 /1933;

- ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante invio modulo di annullamento marche, di n.3 marche da bollo agli atti di € 48,00;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore di Marco Di Lorenzo, titolare della Azienda Agricola Natura Verde, con sede a Monteriggioni (SI) Strada di Acquaviva, 36 per uso agricolo entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo ubicato nel comune di Monteriggioni (SI) Loc. Acquaviva in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 10 p.la 51 di proprietà di Di Lorenzo Antimo e di Di Lorenzo Antonio; la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2042;
2. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in forma olografa in data

05/09/2022 dal titolare, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;

3. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 80,06;
4. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
5. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

962b375a3e89bbfed8dc71b5ab2b9ae39286113c7a55145ef5b4b6ee9041d113



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2174 - Data adozione: 07/02/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n.1564/2021- T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002524

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. 29/12/2022 n. 45 “ Legge di stabilità per l’anno 2023”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 23/04/21 n. 181714, con la quale il Sig. Giampiero Marcello Bertolini in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Greppo Biondi Santi (C.F. 00521610527) con sede in Loc. Greppo, Comune di Montalcino (SI), ha richiesto la concessione per la captazione di acque pubbliche sotterranee nel comune di Montalcino (SI) per uso agricolo nei terreni individuati al N.C.T. al foglio n° 92 particelle n° 324, pratica SIDIT n.1564/2021.

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Giampiero Marcello Bertolini allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo interessa un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Montalcino (SI) al foglio n. F.92 particella n. 324;
- la portata media di concessione è di 0,33 l/sec per un fabbisogno di 10422 mc annui;
- la portata massima di concessione è di 1,20 l/s;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Società Agricola Greppo Biondi Santi (C.F. 00521610527) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI), al foglio n.92 particella n.324;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,33 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 10422 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

eb474d5c2cff3806b26d97d974807ddefe5e21468bfa30d5b81b4435cca96a56



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2175 - Data adozione: 07/02/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2874/2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad agricolo da un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002543

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022, “Legge di stabilità 2022”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 305803 in data 26/07/2021 del Sig. Fabio Ratto in qualità di legale rappresentante di Antinori Soc. Agr. Srl-Tenuta Pian delle Vigne (CF 01345620486) con la quale viene chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Montalcino (SI), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 2874/2021;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Fabio Ratto allegato al presente atto sotto la lettera A facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo avviene da un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Montalcino (SI) al foglio n. 165 particella n. 1;
- la portata media di concessione è di 0.05 l/sec per un fabbisogno di 1800 mc annui;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a Antinori Soc. Agr. Srl-Tenuta Pian delle Vigne (CF 01345620486) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo da un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI) al foglio n.165 particella n.1;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,05 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 1800 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

36a0b5dafac91a7db2bb322f466358c9e75ffd85b52595be5519d11bffd980a6



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 31 del 02-02-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2182 - Data adozione: 09/02/2023

Oggetto: Pratica SIDIT 2811/2022 - GCVI - R.D. 1775/33 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci (LI). Azienda Agricola LE TRE STELLE

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002624

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- la delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale con cui viene adottato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (PGA) 2021-2027 e le relative misure di salvaguardia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 04/01/2022;
- l’istanza acquisita al protocollo con n. 0239367 del 4/06/2021, presentata dalla Azienda Agricola LE TRE STELLE con sede legale nel comune di Castellina Marittima (PI) in Via Emilia 83 (C.F. / P.IVA 02061860504), nella persona del Sig. Compagnoni Alessio in qualità di legale rappresentante dell’azienda, di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n° 1 pozzo su terreno individuato al N.C.T. del Comune di Castagneto Carducci (LI) in località Stradone della Torre frazione di Vada, al foglio di mappa n° 105 particella n° 289, Coordinate Gauss-Boaga: E 1621561, N 4802508, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile per un quantitativo totale di quattordicimila (14.000) m³/anno, pratica SIDIT 2811/2022;

PRESO ATTO:

- della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell’iter istruttorio, come risulta dalla relazione d’istruttoria agli atti dell’Ufficio;

CONSIDERATO CHE :

- il concessionario ha corrisposto il canone per l’anno 2023 di importo pari a € 104,26 con versamento su conto corrente bancario intestato alla Regione Toscana avente IBAN

IT41X0760102800001031581018 in data 5/01/2023;

- i canoni per le annualità successive al 2023 verranno richiesti dalla Regione Toscana con le modalità da essa previste;
- il concessionario ha corrisposto la somma di € 101,72 con versamento su conto corrente bancario intestato alla Regione Toscana avente IBAN IT41X0760102800001031581018 in data 5/01/2023 per la costituzione della cauzione prevista dall'art.60 del DPGR 61/R/2016 e s.m.i.;
- il concessionario ha corrisposto le spese d'istruttoria di importo pari a € 100,00 con versamento su conto corrente bancario intestato alla Regione Toscana avente IBAN IT8900760102800001031575820 in data 11/07/2022;
- il concessionario ha corrisposto il bollo da apporre sul Disciplinare e sull'atto di rilascio concessione con versamento su conto corrente bancario intestato alla Regione Toscana avente IBAN IT88Z0760102800 001020546857 in data 5/01/2023.

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 4/02/2023 dal Sig. Compagnoni Alessio in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola LE TRE STELLE con sede legale nel comune di Castellina Marittima (PI) in Via Emilia 83 (C.F. / P.IVA 02061860504), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni cinque (5) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare in data 4/02/2023 viene accettata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa Funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare all' Azienda Agricola LE TRE STELLE con sede legale nel comune di Castellina Marittima (PI) in Via Emilia 83 (C.F. / P.IVA 02061860504) la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da n° 1 pozzo ubicato su terreno individuato al N.C.T. del Comune di Castagneto Carducci (LI) in località Stradone della Torre frazione di Vada, al foglio di mappa n° 105 particella n° 289, Coordinate Gauss-Boaga: E 1621561, N 4802508, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile per un quantitativo totale di quattordicimila (14.000) m³/anno, pratica SIDIT 2811/2022 alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 4/02/2023 dal legale rappresentante dell'Azienda Agricola LE TRE STELLE contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di fissare la durata della concessione in anni cinque (5) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il comune di Castellina Marittina (PI);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e

privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

6. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

e374fc5fc12fbb4c70d2c875670b63f5dbddf877e3648415a8aa9a2af82ab0cd



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2212 - Data adozione: 09/02/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio San Giovanni, in loc. del Comune di Marciano della Chiana per l'esecuzione di attraversamenti in fibra ottica. Pratica SiDIT 472/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002629

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SIDIT n. 472/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 60650 del 03-02-2023 presentata da in nome e per conto della Società Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma iscritto all'Ordine, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione
- Cartografia

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Rio San Giovanni, in Comune di Marciano della Chiana, per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14077 attraversamenti in fibra ottica, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 726/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel

presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon

regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01211064996817 del 24/01/2023.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A. la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio San Giovanni, in Comune di Marciano della Chiana, con l'opera n. 14077 attraversamenti in fibra ottica;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec openfiber@pec.openfiber.it .
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2217 - Data adozione: 09/02/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche e Regolamento 61/R/2016 - Concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea da un pozzo in Loc. Le Gorghe, in Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), di cui alla D.D. della Provincia di Arezzo n. 291/DS del 16/06/2015 per uso irriguo. Art.75 del D.P.G.R.T del 18/08/2016 n. 61/R. Presa d'atto della rinuncia alla concessione. Pratica SiDIT n. 2422/2020 (Codice locale: ACS2012_00038).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002563

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

VISTA la concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea da un pozzo, ubicato in Loc. Le Gorghe, in Comune di Civitella in Val di Chiana (AR) al foglio 96 particella 262, rilasciata con determinazione dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 291/DS del 16/06/2015, per uso irriguo, al Sig. Lido Rampini, con durata di 10 anni, successivi e continui decorrenti dal 16/06/2015 e pertanto con scadenza fissata al 15/06/2025;

CONSIDERATO che con domanda presentata in data 06/02/2023 al numero protocollo 61396 il richiedente Sig. Marco Rampini, come meglio identificato nell'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), in qualità di nuovo proprietario del terreno e del pozzo sopra citato ha comunicato l'avvenuta cessazione di attività di impresa del Sig. Lido Rampini, richiedendo conseguentemente la rinuncia alla concessione sopra citata ed il mantenimento del

pozzo per uso domestico;

CONSIDERATO che dagli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio la domanda è meritevole di approvazione;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di prendere atto, per le motivazioni illustrate in premessa, ai sensi e agli effetti dell'art. 77 del D.P.G.R.T del 18/08/2016 n. 61/R, della rinuncia alla concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea da un pozzo, ubicato in Loc. Le Gorghe, in Comune di Civitella in Val di Chiana (AR) al foglio 96 particella 262, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 291/DS del 16/06/2015, assentita al Sig. Lido Rampini;
2. di dare atto che, in considerazione dell'avvenuta cessazione dell'attività di impresa da parte dell'originario titolare della concessione, il pozzo sarà utilizzato ad uso domestico e pertanto il nuovo proprietario, sig. Marco Rampini, come meglio identificato nell'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), è liberato dall'obbligo della corresponsione del canone di concessione;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Richiedente e al Comune di Civitella in Val di Chiana;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati richiedente

7f032c7f784e079370955d32ae11afcac9163e4203a4c46f0b33ca95532051a8



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2219 - Data adozione: 09/02/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua nel Comune di Castel San Niccolò per l'esecuzione di attraversamenti con posa in opera di minicavi ottici aerei su palificate esistenti. Pratica SiDIT n° 147/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002591

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SIDIT n. 147/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 18438 del 11-01-2023 presentata dalla Società Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica;
- Planimetria scala 1:1000

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati FOSSO DI PAGLIERICCIO AV4181-FOSSO DI PIAN DI PRANDOLI AV4345-FOSSO BALZE AV4473-FOSSO DI SAN PANCRAZIO AV4577-FOSSO DI RIMAGGIO AV4831-AV5197, in Comune di Castel San Niccolò, per l'esecuzione dell'opera n. 13847 attraversamenti con posa in opera di minicavi ottici aerei su palificate esistenti, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 242/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti sulle sponde e argini imbibiti dei corsi d'acqua;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5

giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con dichiarazione sostitutiva per marca da bollo (art.47D.P.R. 28/12/2020 n° 445-D.M. 10/11/2011) con marca cartacea n.01211064982720 del 12/12/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare al richiedente Open Fiber S.p.A. la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale dei corsi d'acqua denominati FOSSO DI PAGLIERICCIO AV4181-FOSSO DI PIAN DI PRANDOLI AV4345-FOSSO BALZE AV4473-FOSSO DI SAN PANCRAZIO AV4577-FOSSO DI RIMAGGIO AV4831-AV5197, in Comune di Castel San Niccolò, con l'opera n. 13847 “attraversamenti con posa in opera di minicavi ottici aerei su palificate esistenti, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle

acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec openfiber@pec.openfiber.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2220 - Data adozione: 09/02/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2610100 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Burello AV 27170, in loc. località Podere Rogheto e Podere Burello Palazzuolo Alto del Comune di Monte San Savino per l'esecuzione di elettrodotto aereo e interrato a BT . Pratica SiDIT 4767/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002625

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA l’istanza di Concessione idraulica del demanio idrico acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 455394 del 24-11-2022 a cui è stato attribuito il n. 4767/2022 SiDIT presentata da E-Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2,

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n.19 del 14.11.2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro del Burello AV 27170, località Podere Rogheto e Podere Burello Palazzuolo Alto in Comune di Monte San Savino, presso la particella 1 - 18 del Foglio 1 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 13387 elettrodotta aereo e interrato a BT AUT_2610100, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l’esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell’occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 6646/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua

ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;

- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di anni 19, dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche,

dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata assolta in maniera virtuale imposta di bollo di 16,00Aut. AdE n. 133874

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 15-12-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 5,85 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero;
- € 5,85 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente anno 2023;
- € 2,93a titolo di imposta pari al 50% del canone versato.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
 2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3, dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
 3. di accordare alla Società E-Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Burello AV 27170, località Podere Rogheto e Podere Burello Palazzuolo Alto in Comune di Monte San Savino, presso la particella 1 - 18 del Foglio 1 con l'opera n. 13387 elettrodotto aereo e interrato a BT AUT_2610100;
 4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 6,10, secondo quanto riportato al p.to 1.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
 7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
 8. di partecipare per via telematica il presente provvedimento al Richiedente.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2228 - Data adozione: 09/02/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2729/2022. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento n. 61/R/2016 - Concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Bruna in località Podere Molino del Muro nel Comune di Gavorrano (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD002673

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la L.R. 19 del 16/04/2019;
- la Delibera n. 938 del 13/09/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”, Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la Delibera n. 1554 del 27/12/2022;
- la L.R. n. 45 del 29.12.2022 “Legge di stabilità per l'anno 2023”;

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 275145 del 08/07/2022, della Ditta Individuale Pantani Fabio (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica dal Fiume Bruna in località Podere Molino del Muro nel Comune di Gavorrano, per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 2729/2022;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato dal Sig. Pantani Fabio in qualità di titolare dell’omonima Ditta Individuale in data 07/02/2023, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) della Regione Toscana - Sede di Grosseto;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo verrà effettuato tramite una motopompa da posizionare sulla sponda destra del corso d’acqua denominato Fiume Bruna in loc. Podere Molino del Muro nel Comune di Gavorrano, nel punto indicato nella planimetria allegata alla domanda di concessione (Coordinate Lat. 4756803 – Long. 1665406 Gauss-Boaga). L’acqua emunta verrà portata, mediante una tubazione, nella zona da irrigare dove in parte verrà utilizzata direttamente ed in parte accumulata in cisterne.

- la ditta ha richiesto di derivare una portata di acqua massima pari a 3,00 (trevirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 0,06 (zerovirgolazero) litri al secondo, per un volume annuo di 1.760,00 (millesettecentosessantavirgolazero) metri cubi;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, con il supporto degli Uffici competenti in materia si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di concessione;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria sono emersi elementi che hanno comportato una riduzione del prelievo in termini di portata massima;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Individuale Pantani Fabio (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), la Concessione Demaniale Idrica per derivare acqua pubblica dal Fiume Bruna, in località Podere Molino del Muro nel Comune di Gavorrano (GR), (Coordinate Lat. 4756803 – Long. 1665406 Gauss-Boaga);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 2,00 (duevirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di 0,06 (zerovirgolazero) litri al secondo, per un volume massimo di 1.760,00 (millesettecentosessantavirgolazero) metri cubi/anno, per uso agricolo;
3. di approvare il progetto delle opere di derivazione, come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.;
4. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Pantani Fabio in qualità di titolare dell'omonima Ditta Individuale, in data 07/02/2023 (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.), allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che la concessione è accordata per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data del presente provvedimento di concessione;
6. che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
7. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni

contenute nel disciplinare allegato al presente atto e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dalla ditta richiedente, in data 07/02/2023;

8. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
9. che la presente concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l'accesso e l'occupazione o l'uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l'esercizio della derivazione;
10. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge".

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

ae4504c5f9619eba5c5b46e49bb8b4cbcb63e1e21dc072ff249c2bca4890cf3

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**